



SIS S.p.a.

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS 231/2001***

14/04/2021

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14/04/2021

Sommario

Glossario.....	6
PARTE GENERALE	8
1. PREMESSA.....	10
1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001.	10
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	10
1.3 I reati presupposto.....	14
1.4 L'adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.	15
1.5 Le «linee guida».....	19
1.6 L'«ambiente di controllo».....	19
2. Disposizioni generali.....	20
2.1. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione	20
2.2 Sistema di controllo.....	22
2.3 Obblighi di informazione.....	23
3. Il contesto aziendale, la struttura organizzativa e il sistema delle deleghe	23
3.1 Il controllo di gestione/controllo interno.....	25
3.2 Il sistema informativo/sistema informatico.....	25
3.3 La Società di Revisione (Revisione Legale).....	26
3.4 Collegio Sindacale.....	26
3.5 La Società correlate/collegate	26
4. L'adozione del modello in SIS SCPA.....	26
4.1 L'approccio metodologico utilizzato.....	26
4.2 Funzione del Modello	29
4.3 Destinatari del Modello	30
4.4 La struttura del Modello	31
5. Il Codice Etico.....	31
6. Le caratteristiche del Modello	32
7. Sistema disciplinare.....	33
8. Whistleblowing.....	35
8.1. Normativa in tema di Whistleblowing	35
8.2. Finalità.....	36
8.3. I soggetti segnalanti	36
8.4. Soggetti cui è rivolta la segnalazione e canali dedicati di segnalazione	36
8.5. Oggetto della segnalazione	38
8.6. Le tutele previste nei confronti del Whistleblower	40
8.7. Le sanzioni.....	40
9 Organismo di Vigilanza	42
9.1. Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza.....	44
9.2 Il reporting agli organi societari	46
9.3 Il reporting verso l'OdV.	47
9.4 La raccolta e conservazione delle informazioni.....	49

9.5 Informativa al personale	49
9.6 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo di appartenenza	50
PARTE SPECIALE A	51
1. Premessa.....	53
2. Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	53
3. Aree a rischio	60
4. Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	62
5. Aree a rischio	75
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 e 25).....	77
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	77
6.2 Sistema di controllo specifico.	78
7. Obblighi di informazione	82
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	89
9. Sistema disciplinare	90
PARTE SPECIALE B	91
1. Premessa.....	93
2. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari.....	93
3. Aree a rischio	104
4. Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	106
5. Aree a rischio	113
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies)	115
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	115
6.2 Sistema di controllo specifico	117
7. Obblighi di informazione	120
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	121
9. Sistema disciplinare	122
PARTE SPECIALE C	123
1. Premessa.....	125
2. I reati-presupposto di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25 septies del D.lgs. n. 231/01.....	125
2.1. Interesse e vantaggio.....	128
2.2. I soggetti responsabili secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 81/08.	130
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	132
4. Aree a rischio.....	134
5. Sistema di controllo.....	138
5.1 L'organigramma aziendale della Società e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	138
5.2 Sistema di controllo preventivo generale - obblighi dei lavoratori	139



5.3 Sistema di controllo preventivo generale - Misure generali.....	139
6. Sistema di controllo specifico. Il sistema di gestione integrato	140
6.1. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.....	145
7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)	148
8. Ulteriori obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)	149
9. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza.....	150
10. Sistema disciplinare	151
PARTE SPECIALE D.....	152
1. Premessa.....	154
2. Reati di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01	154
3. Reati di cui all'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01	157
4. Aree a rischio (inerenti i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies)	161
5. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies)	162
5.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	162
5.2 Sistema di controllo specifico.....	162
6. Obblighi di informazione. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ..	167
7. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV	168
8. Sistema disciplinare	169
PARTE SPECIALE E	170
1. Premessa.....	172
2. Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	172
3. Aree a rischio	177
4. Sistema di controllo.....	179
4.1 Sistema di controllo generale/specifico. Principi di comportamento	179
5. Obblighi di informazione	183
6. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	184
7. Sistema disciplinare	185
PARTE SPECIALE F	186
1. Premessa.....	188
2. Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	188
3. Area a rischio	198
4. Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	200
5. Aree a rischio	207
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 bis e 25 novies)...	208
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	208
6.2 Sistema di controllo specifico	208
7. Obblighi di informazione	218
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	219
9. Sistema disciplinare	219



PARTE SPECIALE G.....	220
1. Premessa.....	222
2.Reati ambientali.	222
2.1 Fattispecie di reato originariamente previste dal D.lgs. 121/2011.....	231
2.2 Delitti ambientali introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)	237
2.3 Interesse e Vantaggio.....	241
3. Individuazione delle Aree a rischio/Attività sensibili.	243
4. Sistema di controllo.....	246
4.1. Organizzazione aziendale.....	246
4.2 Sistema di controllo generale.	247
4.3. Sistema di controllo specifico. Il sistema di Gestione integrato.....	248
4.4. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione Ambientale.....	252
5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)	254
6. Ulteriori obblighi normativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)	255
7. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza.....	256
8. Sistema disciplinare	257
PARTE SPECIALE H.....	258
1. Premessa.....	260
2. Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	260
Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	260
3. Aree a rischio.....	265
4. Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata	266
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale	266
5. Aree a rischio.....	270
6. Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	272
7. Aree a rischio.....	272
8. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto richiamati nella presente parte speciale)	273
8.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	273
8.2 Sistema di controllo specifico	273
9. Obblighi di informazione	276
10. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	276
11. Sistema disciplinare	277

Glossario

- «Codice Etico»: Codice Etico adottato dalla società
- «OdV» o «Organismo di Vigilanza»: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento
- «consulenti»: coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- «*corporate governance*»: le regole di direzione e controllo della società
- «CCNL»: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- «D.Lgs. 231/2001»: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche
- «*as-is analysis*»: processo di identificazione delle procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001
- «*gap analysis*»: processo di identificazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno preventivo
- «operazione sensibile»: operazione ritenuta a rischio di commissione di reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001
- «processi sensibili»: procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001
- «P.A.»: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
- «partner»: controparti contrattuali della società, quali ad es. fornitori, clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, etc.), ove destinata a cooperare con l'azienda nell'ambito dei processi sensibili
- «reati»: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro)
- «*stakeholders*»: i soggetti portatori di interessi nei confronti della società;



- «Parti Speciali»: le parti del Modello nel quale sono presi in esame i rischi reato presupposto
- «sistema di *whistleblowing*»: protezione del dipendente che segnala un illecito
- «EO»: evidenze oggettive;
- «Vertice Aziendale»: Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'Amministratore Delegato
- «AD»: Amministratore Delegato
- «Organi di controllo»: Società di Revisione e Collegio Sindacale
- «Struttura»: Le aree funzionali della società
- «RSPP»: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
- «RPCT»: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- «IT»: Sistemi Informatici
- «Amministratore di Sistema»: Responsabile dell'area Sistemi, Procedure IT
- «Responsabile di funzione»: figura operativa che supporta DR per le aree aziendali
- «*Key Officer*»: soggetto con conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo in essere



SIS S.p.a.

PARTE GENERALE

Indice PARTE GENERALE

1. PREMESSA.....	10
1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	10
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	10
1.3 I reati presupposto.....	14
1.4 L'adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	15
1.5 Le «linee guida».....	19
1.6 L'«ambiente di controllo».....	19
2. Disposizioni generali.....	20
2.1. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione	20
2.2 Sistema di controllo	22
2.3 Obblighi di informazione	23
3. Il contesto aziendale, la struttura organizzativa e il sistema delle deleghe	23
3.1 Il controllo di gestione/controllo interno.....	25
3.2 Il sistema informativo/sistema informatico.....	25
3.3 La Società di Revisione (Revisione Legale).....	26
3.4 Collegio Sindacale.....	26
3.5 La Società correlate/collegate	26
4. L'adozione del modello in SIS SCPA.....	26
4.1 L'approccio metodologico utilizzato.....	26
4.2 Funzione del Modello	29
4.3 Destinatari del Modello	30
4.4 La struttura del Modello	31
5. Il Codice Etico.....	31
6. Le caratteristiche del Modello	32
7. Sistema disciplinare.....	33
8. Whistleblowing.....	35
8.1. Normativa in tema di Whistleblowing	35
8.2. Finalità.....	36
8.3. I soggetti segnalanti	36
8.4. Soggetti cui è rivolta la segnalazione e canali dedicati di segnalazione	36
8.5. Oggetto della segnalazione	38
8.6. Le tutele previste nei confronti del Whistleblower	40
8.7. Le sanzioni.....	40
9 Organismo di Vigilanza	42
9.1. Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza.....	44
9.2 Il reporting agli organi societari	46
9.3 Il reporting verso l'OdV.	47
9.4 La raccolta e conservazione delle informazioni.....	49
9.5 Informativa al personale	49
9.6 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo di appartenenza.....	50



1. PREMESSA

1.2 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», rappresenta l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L'intervento legislativo di cui sopra introduce un regime di responsabilità amministrativa per le società, in deroga al principio *societas delinquere non potest*, in ipotesi in cui vengano commessi determinati reati, nell'interesse o a vantaggio – anche non esclusivo – della Società stessa, da parte di soggetti a diverso titolo legati all'ente.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/01, seppur definita "amministrativa", è un *tertium genus* connotato da elementi tipici della responsabilità penale: l'eventuale ascrizione di responsabilità "231" all'ente consegue alla commissione di reati e l'ente in tale ipotesi è coinvolto, al pari della persona fisica cui è contestata la commissione del reato cd. presupposto, nell'ambito del processo penale. All'esito del processo penale l'ente può essere giudicato responsabile dal giudice penale, indipendentemente dalla condanna della persona fisica.

Il D.Lgs. 231/01, si anticipa, prevede per gli enti un sistema sanzionatorio organico che si compone di sanzioni pecuniarie e interdittive, cui si aggiungono la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Schematicamente, la responsabilità cd. amministrativa da reato dell'ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato annoverato nel cd. catalogo dei reati presupposto;
- l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta "apicale" ovvero un c.d. "sottoposto".;
- tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio, anche non esclusivo, dell'ente;

- siano ravvisabili – in punto elemento soggettivo – profili di colpevolezza dell’ente.

In termini analitici:

I. Con riferimento al primo punto, il D.Lgs. 231/01 annovera agli artt. 24 e ss. l’elenco dei reati cd. presupposto, ossia dei reati la cui commissione è suscettibile di far insorgere responsabilità per l’ente. Il catalogo, negli anni ampliato da numerosi interventi legislativi, contiene un *numerus clausus* di fattispecie di reato ed è tuttora oggetto di costante aggiornamento da parte del legislatore.

II. Con riferimento all’autore del reato, all’ente può essere ascritta responsabilità ex D.Lgs. 231/01 allorché il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto cd. apicale ovvero da un soggetto cd. sottoposto.

In ossequio al disposto dell’art. 5 del Decreto sono “apicali” i soggetti che *“rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché (...) – coloro – che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*¹; di converso, con il termine “sottoposti” ci si riferisce ai soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra².

Si precisa inoltre che il D.Lgs. 231/01, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l’attenzione sulla situazione di fatto e non sull’aspetto puramente formale, lasciando all’interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

III. Con riferimento al terzo punto, si segnala che, in accordo con il dettato della Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/01, sussiste “*interesse*” dell’ente allorché la condotta sia stata tenuta – da soggetto apicale o sottoposto – con l’intento di favorire la Società, indipendentemente dall’effettivo conseguimento del beneficio atteso. Per valutare la sussistenza del requisito citato, si avrà riguardo alla sfera volitiva del soggetto agente

¹ Cfr. Art. 5 co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/01

² Cfr. Art. 5 co. 1 lett. b) D.Lgs. 231/01

collocando temporalmente l'analisi, mediante una prognosi *ex ante*, al momento consumativo del fatto di reato.

Sussiste, poi, “vantaggio” per l'ente allorquando sia rinvenibile, *ex post*, un beneficio di qualsivoglia natura per la Società che tragga origine dalla commissione del fatto di reato. Il requisito del vantaggio, alternativo rispetto all'interesse, non richiede che l'azione o l'omissione sia stata sorretta dall'intento di apportare un beneficio all'ente, ma sussiste se all'esito dell'analisi *ex post* – a posteriori – sia riscontrabile il conseguimento del suddetto beneficio.

I criteri, come detto, sono alternativi ed è sufficiente ne ricorra uno solo affinché si possa ritenere integrato il requisito cd. “dell'interesse o vantaggio”.

La responsabilità dell'ente è suscettibile di essere esclusa allorquando tanto l'interesse quanto il vantaggio siano esclusivi del soggetto agente autore del reato; ogni qualvolta l'interesse o il vantaggio per la Società concorrano, ancorché in forma sussidiaria, con l'interesse o il vantaggio dell'agente può ritenersi integrato il requisito ivi trattato.

Con riferimento ai reati colposi – si pensi agli artt. 25 *septies* e 25 *undecies* D.Lgs. 231/01 i quali annoverano nell'ambito del catalogo dei reati presupposto, rispettivamente, i reati colposi di lesioni personali e omicidio commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e i reati ambientali – il vantaggio che secondo la giurisprudenza può trarre l'ente non è già riferito all'evento in sé, quasi sempre dannoso per la Società, quanto al risparmio di spesa derivante dal mancato apprestamento delle cautele necessarie ovvero all'incremento di produttività derivante dall'accelerazione dell'attività produttiva ad esempio con elusione o mancata manutenzione dei presidi antinfortunistici o ambientali.

IV. Con riferimento al quarto punto, affinché sia addebitabile all'ente responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/01 devono infine ricorrere profili di colpevolezza dello stesso. Deve cioè potersi contestare all'ente la cd. colpa di organizzazione, intesa quale deficit organizzativo dovuto alla mancata predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi finalizzati ed idonei ad evitare la commissione dei reati presupposto.

Nel paragrafo seguente saranno analiticamente esaminati gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 i quali dettagliano i criteri di imputazione soggettiva cui far riferimento in sede di valutazione

circa la sussistenza di profili di colpevolezza dell'ente, con particolare riferimento ai reati commessi dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti.

L'affermazione di responsabilità da reato dell'ente espone lo stesso all'applicazione del sistema sanzionatorio previsto agli artt. 9 e ss del D.Lgs. 231/01. In particolare, sono previste:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre in caso di condanna dell'ente, sono comminate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. L'importo della singola quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Il giudice penale determina il numero delle quote tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'eventuale attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di nuovi illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano ai reati per cui sono espressamente previste, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si applicano quando: l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione nella forma tentata dei reati presupposto.



Quando sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.

La confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, è sempre disposta dal giudice penale salvo per la parte che può essere restituita al terzo danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta dal giudice penale quando nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva.

1.3 I reati presupposto

In un primo tempo il D.Lgs. 231/01 contemplava quali reati presupposto esclusivamente i reati contro la Pubblica Amministrazione (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto).

Il novero dei reati è stato successivamente ampliato da numerosi interventi legislativi, che hanno introdotto nuove fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità degli Enti.

Attualmente, a seguito dei predetti interventi normativi, i reati presupposto individuati dal Decreto 231 sono quelli elencati nel seguente prospetto:

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 -ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento



SIS S.p.a.

D. Lgs. 231/01

TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001

Art. 25-bis. 1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
Art. 25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
art. 25 undecies	Reati ambientali
art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 quinquies decies	Reati tributari
Art. 25 sexies decies	Contrabbando

1.4 L'adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Come anticipato, al variare del soggetto che commette il reato cd. presupposto, varia ciò che l'ente è chiamato a provare per andare esente da responsabilità. Il "contenuto"

dell'onere della prova è descritto, rispettivamente, per reati commessi da soggetti apicali all'art. 6 e per reati commessi da soggetti sottoposti all'art. 7.

In particolare l'art. 6 del D.Lgs 231/2001 recita:

“1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), [cd. apicali] l'ente non risponde se prova, tra il resto, che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”

Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, invece:

“1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), [cd. sottoposti] l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.



2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:


a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”

In conformità al disposto normativo dei succitati articoli, dunque, il Modello deve consentire di:

- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei reati contemplati dalla norma;
- prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento onde così consentire il costante mantenimento delle caratteristiche di adeguatezza del Modello stesso;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.



L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti a tale Organo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organo a ciò deputato.

La predisposizione di tale strumento non costituisce un obbligo per l'ente, bensì una mera facoltà, che permette tuttavia, come per altro precisato meglio nel prosieguo, di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.



L'adozione da parte dell'Ente di un Modello di Organizzazione è tanto più opportuna alla luce dell'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e della formalizzazione normativa dei requisiti del "Modello *organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro*". (cfr. art. 2 co. 1 lett. dd) D.Lgs. 81/08) contenuta nell'art. 30 D.Lgs. 81/08, come meglio si vedrà in seguito.

1.5 Le «linee guida»

Le considerazioni di seguito esposte tengono conto

- delle «Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001» a cura di Confindustria, con l'aggiornamento reso disponibile nel mese di agosto 2014;
- dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza: ODCEC, Confindustria, Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale Forense.

1.6 L'«ambiente di controllo»

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

«l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;

- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne».

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di «*struttura*», costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo interno;
- di «*processo*», ovvero la «componente attuativa» del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo, i processi di controllo di gestione ed informativi.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, la fissazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili, vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono variabili «soft», come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

2. Disposizioni generali

2.1. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione

Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa SIS SCpa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni

del Codice Etico.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento dell'impresa

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero delle norme di riferimento. Si precisa sin d'ora che le integrazioni o le modifiche delle procedure di sistema richiamate nella Parte Speciale non comporteranno necessario aggiornamento del Modello ben potendo, per esigenze organizzative, le prime subire frequenti interventi modificativi che comunque dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione all'OdV.

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa nonché sulla rete intranet aziendale ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2.2 Sistema di controllo

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle aree, attività e processi sensibili individuati, il Modello descrive/richiama:

1) le procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;

2) le modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;

3) le modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure/mansioni/processi assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di



rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai processi/procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse sempre che conformi ai principi individuati nel Codice Etico. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I processi/procedure/mansioni sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Obblighi di informazione

Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili.

E' assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità.

Si rinvia agli appositi paragrafi contemplati dalla presente Parte Generale nonché nelle Parti Speciali in cui vengono delineati e specificati i flussi informativi nei confronti e da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3. Il contesto aziendale, la struttura organizzativa e il sistema delle deleghe

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dell'ambiente operativo e di controllo della società, costituito dall'insieme degli iter operativi che, a seguito delle analisi effettuate, sono stati ritenuti idonei a presidiare le aree di rischio e a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Nell'indagare l'ambiente di controllo in Società sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- la struttura organizzativa;
- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;

- la presenza:
 - del sistema certificato ISO 14001:2015;
 - del sistema certificato UNI EN ISO 9001:2015;
 - del sistema certificato 45001:2018³;
 - del sistema certificato 37001:2016;
- l'esistenza di un Collegio Sindacale, investito della vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dalla società;
- l'esistenza della società di Revisione, investita del controllo della contabilità e del bilancio;
- l'esistenza di una funzione di conformità 37001;
- l'esistenza di un Data Protection Officer;
- il Rating di Legalità.

Si rileva che il sistema di amministrazione della società è di tipo tradizionale ed è costituito da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale e l'incarico di revisione legale dei conti affidato alla Società di Revisione.

Inoltre, con riferimento all'analisi della struttura organizzativa, sono emersi elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;
- la fissazione di un sistema delle deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;
- la disponibilità di documenti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali;
- le disposizioni di origine interna che derivano da provvedimenti dell'Amministratore Delegato;

³ Nonché la certificazione ai sensi della norma ISO 39001:2016, in tema di gestione in sicurezza del traffico stradale

- i provvedimenti dell'Amministratore Delegato che hanno natura di disposizioni che impegnano l'azienda verso parti terze.

Si richiama infine quanto indicato specificatamente nel paragrafo “sistema di controllo” presente in ciascuna Parte Speciale.

3.1 Il controllo di gestione/controllo interno

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

«l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- *efficacia ed efficienza delle attività operative;*
- *attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;*
- *conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne».*

La Società non ha adottato un organico ed autonomo sistema di controllo di gestione, ma sono comunque presenti dei controlli in ambito gestionale espletati dalla funzione di conformità 37001. A tali verifiche si aggiungono i controlli in ambito gestionale espletati dallo stesso Consiglio, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione.

Si affiancano inoltre i controlli esterni effettuati dagli enti di certificazione e quelli interni in materia sicurezza, ambiente e qualità.

3.2 Il sistema informativo/sistema informatico

La Società utilizza un sistema informativo dimensionato per le proprie esigenze operative e supportato da una rete informatica commisurata alle caratteristiche specifiche della stessa.

Peraltro si rileva a supporto dei controlli dell'OdV la presenza, oltre dell'Amministratore di Sistema, anche del Data Protection Officer.

3.3 La Società di Revisione (Revisione Legale)

La revisione legale dei conti è affidata alla Società di Revisione, cui compete l'obbligo di segnalare al Collegio Sindacale eventuali criticità o anomalie. La Società di revisione dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

3.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società spetta al Collegio Sindacale, cui compete l'obbligo di rilevare eventuali carenze o anomalie.

3.5 Le Società correlate/collegate

La SIS è una società consortile per azioni con la seguente compagine sociale:

- 1) INC SPA (nel prosieguo abbreviata in INC), che detiene il 50,90% del capitale sociale;
- 2) SACYR SA, società spagnola, che detiene il 49% del capitale sociale;
- 3) SIPAL SPA (nel prosieguo abbreviata in SIPAL), che detiene il 0,10% del capitale sociale.

In merito alle interazioni con le società socie di SIS è possibile constatare che risultano rapporti economici regolati da appositi contratti di servizi.

4. L'adozione del modello in SIS SCPA

4.1 L'approccio metodologico utilizzato

Nel definire il proprio "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" la Società ha adottato un approccio metodologico tale da recepire nel Modello stesso le regole di gestione e controllo già in essere in azienda.

Le fasi di costruzione/implementazione del Modello sono state caratterizzate metodologicamente dal seguente processo operativo:

- preliminare analisi del sistema di governance, del sistema organizzativo e del business aziendale;
- analisi e definizione del sistema dei rischi aziendali tramite l'individuazione delle potenziali aree a prevalente probabilità di eventi rischiosi;
- valutazione del sistema di controllo adottato dall'azienda, con evidenza dunque dei possibili scostamenti tra gli standard di controllo teorici e il reale sistema adottato;
- definizione, in relazione al sistema aziendale, delle soglie di rischio accettabile;
- definizione delle azioni correttive da implementare affinché il rischio che il reato venga concretamente realizzato sia contenuto entro le soglie di accettabilità ovvero, laddove possibile, completamente eliminato;
- predisposizione e condivisione con la struttura aziendale di protocolli esimenti, ovvero del sistema delle regole aziendali, di gestione e controllo, atte a prevenire e, dove possibile, eliminare il rischio che taluni reati vengano compiuti;
- azioni ad hoc di sensibilizzazione del personale alla tematica attraverso la formazione e l'informazione;
- implementazione del sistema di controllo definito nel Modello;
- istituzionalizzazione di un Organismo di Vigilanza come definito dal Decreto.

L'adozione del *“Modello di Organizzazione e Gestione”* risponde alla convinzione della Società che ogni strumento utile al fine di stimolare e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali sia meritevole di attenzione, sia per il rafforzamento dell'immagine e della reputazione della Società, sia per la piena tutela degli interessi degli *stakeholders* aziendali.

Tale modello costituisce inoltre un rilevante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della Società e con la stessa affinché, nell'espletamento dei loro incarichi, siano indotti a comportamenti responsabili e corretti.

Come dettagliatamente esposto nel prosieguo, la Società ha inoltre predisposto e adottato un Codice Etico per indirizzare verso comportamenti etici tutti coloro che operano per suo

conto e nel suo interesse, al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Con questo documento la Società intende implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispondente ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

Considerato che l'adozione del presente Modello costituisce un atto di organizzazione di competenza dell'«organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, anche la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Modello stesso, di carattere sostanziale, è di prerogativa dell'Organo Amministrativo della Società.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze quali, a livello esemplificativo e non esaustivo: interventi legislativi che inseriscano nel D.Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda e che rendano necessario effettuare un nuovo "*risk assessment*", significative modifiche dell'assetto societario o il coinvolgimento della società in un procedimento ex D.Lgs. 231/2001 o, in ogni caso, in presenza di qualunque fatto o circostanza che evidenzii la necessità di adeguare il Modello o talune sue parti ai fattori di rischio emersi nella prassi operativa della Società. Come anticipato, le integrazioni o le modifiche delle procedure di sistema richiamate nella Parte Speciale del Modello non comporteranno necessario aggiornamento dello stesso ben potendo, per esigenze organizzative, le prime subire frequenti interventi modificativi. In ogni caso le modifiche delle procedure di sistema saranno da comunicare all'OdV.

L'Organo Amministrativo delibera in merito alle modifiche sostanziali proposte anche dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza potrà infatti proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Tutte le proposte di modifica/integrazione del Modello devono poi essere comunicate all'OdV.



4.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera significativa il rischio di commissione dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere i suddetti soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

L'adozione del Codice Etico e l'adozione del presente Modello implementato sottolineano la ferma volontà della Società di non tollerare, disincentivare e sanzionare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

La Società ha ritenuto di procedere alla redazione del Modello, nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance*

societaria, oltre che una garanzia per gli *stakeholder* circa il rispetto del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i reati.

4.3 Destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, nonché i collaboratori esterni, consulenti, agenti, procuratori, mandatari e, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività/processi ritenuti a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e contemplati dal presente Modello (Cfr. Parti Speciali).

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Ente o collabori con esso di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

L'Ente provvede a comunicare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

4.4 La struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- il Codice Etico;
- una “Parte Generale” che illustra il modello di *governance* della società, i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- apposite “Parti speciali” in cui vengono esaminate le specifiche tipologie di Reato ed individuate le aree a rischio unitamente alle misure di prevenzione in relazione ai Reati previsti dal Decreto;
- gli Allegati: Organigramma, Sistema disciplinare, Elenco reati presupposto.

5. Il Codice Etico

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello.

La principale finalità del Codice è quella di assicurare la massima trasparenza delle attività svolte da SIS, disciplinandone le condotte rilevanti sotto il profilo etico. In tale ottica, il Codice individua i principi ed i valori cui SIS si ispira nel perseguire il proprio oggetto sociale, al fine di consentirne il corretto funzionamento e garantirne la reputazione e l’affidabilità.

SIS intende perseguire le proprie finalità nel rispetto di tutte le leggi vigenti nell’ambito territoriale in cui opera e nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza ed affidabilità.

Si tratta di principi e valori imprescindibili per SIS che, pertanto, si impegna ad uniformarsi ad essi e a pretendere che ad essi si uniformino i suoi dipendenti, consulenti, fornitori e quanti altri intrattengano rapporti con la Società.

6. Le caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il Modello, affinché valga quale esimente della responsabilità amministrativa, sono l'effettività e l'adequatezza.

L'effettività del Modello organizzativo si realizza con la corretta adozione ed applicazione dello stesso anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'adequatezza del Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo.

Principi cardine cui si è ispirata l'Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (analizzato al successivo capitolo 9), in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 valutate nel Modello stesso;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate, affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello 231/2001;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV ed il suo diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini di garantire effettività ed adeguatezza al proprio Modello, la Società si è dotata di appositi iter interni che devono essere messi in atto per la prevenzione di un rischio “231”. Tali iter interni sono ispirati ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione o azione che interviene in un’area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un’area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite;
- il sistema di controllo deve documentare l’effettuazione dei controlli stessi.

Al fine di dar evidenza di tali aspetti nel MOG, nelle Parti Speciali si è predisposto un apposito paragrafo “*Sistema di Controllo*” nel quale sono individuati i controlli presenti in Società (siano essi procedure o protocolli o prassi aziendale) atti a mitigare il rischio reato.

7. Sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione, nel Codice Etico, nelle procedure aziendali interne, è condizione essenziale per assicurare la corretta attuazione ed efficacia del Modello stesso.

L’articolo 6 comma 2, lettera e) del “Decreto” prevede che il modello di organizzazione e gestione debba “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

Ai sensi del comma 2 *bis*, lett. d) del medesimo art. 6 i modelli organizzativi prevedono : “*nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*”.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari può intervenire a prescindere dall’esito di un



SIS S.p.a.

eventuale procedimento penale, in quanto il Modello impone regole di condotta in linea con la politica aziendale adottata da SIS s.c.p.a.

L'accertamento di eventuali responsabilità in ordine ad irregolarità e/o violazioni dei comportamenti, delle condotte e della disciplina previste dal Modello e/o dal Codice Etico, delle procedure, e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti devono avvenire nel rispetto dei principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, della normativa vigente e della normativa sulla *privacy*, garantendo la dignità dei soggetti coinvolti.

La violazione delle disposizioni contenute o richiamate dal Modello, rappresenta inadempimento agli obblighi di diligenza e di fedeltà nei confronti della Società, per quanto concerne i dipendenti, nonché ai doveri di esecuzione in buona fede per quanto concerne i soggetti terzi con cui la Società abbia rapporti contrattuali e i membri degli organi sociali.

Il Codice disciplinare della Società, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante.



8. Whistleblowing

8.1. Normativa in tema di Whistleblowing

In data 29.12.17 è entrata in vigore la Legge 30.11.17 n. 179 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.17) recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che ha modificato l’art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 in tema di tutela del dipendente che segnala illeciti nonché l’art. 6 del D.Lgs. 231/01 nel quale sono stati inseriti, dopo il comma 2, i commi 2bis, 2ter e 2quater.

In particolare l’art. 6 Decreto così come modificato prevede:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

La norma introduce la disciplina del cd. *whistleblowing*, già applicata nel settore pubblico, finalizzata ad incentivare le segnalazioni, da parte dei soggetti apicali dell'ente e dei soggetti sottoposti, di condotte illecite conosciute nell'esercizio delle proprie funzioni.

8.2. Finalità

Il presente paragrafo ha la finalità di enunciare le regole e le modalità di applicazione delle disposizioni predisposte per tutelare i soggetti che effettuino una segnalazione di illeciti o di violazione del Modello ai sensi dell'art. 6 co. 2bis del D.Lgs. 231/01.

In particolare si forniscono indicazioni operative concernenti:

- a) i soggetti segnalanti;
- b) il soggetto cui è rivolta la segnalazione e i canali di comunicazione dedicati;
- c) l'oggetto della comunicazione;
- d) le tutele nei confronti del *whistleblower*;
- e) le sanzioni.

8.3. I soggetti segnalanti

Ai sensi dell'art. 6 co. 2bis D.Lgs. 231/01 i soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono quelli indicati dall'art. 5 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01, ovvero *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso”* (lett. a); *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (lett. b).

Ciò nonostante l'Organismo di Vigilanza si impegna a prendere in considerazione e a valutare le segnalazioni che dovessero pervenire da parte di soggetti esterni quali ad esempio consulenti, partners, fornitori ecc., garantendo tali soggetti da eventuali misure discriminatorie o ritorsive.

8.4. Soggetti cui è rivolta la segnalazione e canali dedicati di segnalazione

In SIS la segnalazione che si intenda effettuare deve essere preferibilmente indirizzata alla funzione aziendale interna individuata quale destinataria della comunicazione (Funzioni interne destinatarie delle segnalazioni sono il responsabile dell'Ufficio *Compliance* e il

responsabile dell'Ufficio Legale) unitamente all'OdV. Tale previsione risponde all'esigenza, eventuale, di inibire tempestivamente la prosecuzione o gli effetti di una condotta illecita intercettata.

A tal fine sono stati attivati appositi indirizzi email cui avranno accesso, rispettivamente, il responsabile dell'Ufficio Compliance e il responsabile dell'Ufficio Legale. La segnalazione potrà essere inviata ai suddetti indirizzi mail inserendo in copia conoscenza l'indirizzo cui ha accesso esclusivamente l'OdV – (segnalazioni-231@sisscpa.it). Qualora si intenda inviare la segnalazione tramite servizio postale, è possibile inviare la lettera in busta chiusa all'indirizzo della Società, specificando l'Ufficio destinatario (*Compliance* o Ufficio Legale) e/o l'OdV.

La segnalazione e la documentazione di riferimento sarà archiviata, tanto dalla funzione interna quanto dall'OdV, in via riservata.

Sarà in ogni caso onere della funzione aziendale destinataria della segnalazione comunicare, mediante apposito e tempestivo flusso, all'OdV l'esistenza della segnalazione e dell'eventuale procedura istruttoria di verifica della fondatezza, nonché al termine dell'istruttoria l'esito della stessa.

Qualora il segnalante non ritenga opportuno effettuare la segnalazione alla funzione aziendale interna di riferimento, ad esempio perché ritenuta non indipendente rispetto alla violazione o financo direttamente coinvolta nell'illecito, può indirizzare la segnalazione direttamente ed esclusivamente all'OdV. A tal fine è stato istituito un canale diretto di comunicazione con l'OdV che prevede la possibilità di presentare la segnalazione (in conformità al disposto di cui all'art. 6 co. 2 bis D.Lgs. 231/01 secondo il quale i canali per la segnalazione possono essere diversi ma almeno uno deve essere informatico) con le seguenti modalità:

a) Mediante invio al dedicato indirizzo di posta elettronica (segnalazioni-231@sisscpa.it). In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

b) A mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata all'OdV, presso la sede della Società, da inserire in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

Tutti i canali di segnalazione sopra indicati, ivi inclusi i canali che conducono alle funzioni interne (Ufficio *Compliance* e Ufficio Legale), garantiscono la riservatezza del segnalante.

E' opportuno ricordare al riguardo che la disposizione normativa di cui sopra non concerne le segnalazioni c.d. anonime.

I consulenti, i partner della società del Gruppo SIS, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di SIS, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera della funzione destinataria e dell'OdV in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento GDPR.

Si precisa che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento GDPR, al termine dell'istruttoria, la segnalazione sarà archiviata in apposito archivio in ragione dell'esito dell'istruttoria. In particolare i dati forniti saranno conservati per 5 anni.

8.5. Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai fini della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, che possano comportare il rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati dal Modello di Organizzazione adottato dalla Società;
- violazioni al Modello di Organizzazione gestione dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

È importante che la segnalazione sia relativa a fatti precisi e circostanziati ciò al fine di poter agevolare l'attività istruttoria volta all'accertamento del fatto nonché ad escludere ipotesi di segnalazioni palesemente infondate.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

1. penalmente rilevanti (con riferimento ai reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 previsti dal presente Modello);
2. poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione o di ogni altre disposizione aziendale/procedura/istruzione dallo stesso richiamate;
3. suscettibili di arrecare un interesse e/o vantaggio della società in relazione ai rischi reato ex D.lgs. 231/2001 previsti dal presente Modello.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

La segnalazione dovrà pervenire su apposito Modulo di segnalazione, allegato al presente Modello.

Il destinatario della segnalazione, sia esso funzione aziendale interna o l'OdV, verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nell'ipotesi in cui la funzione interna apra un'istruttoria, sarà onere del responsabile trasmettere periodici flussi di aggiornamento all'OdV circa gli sviluppi, lo stato di avanzamento e la conclusione dell'istruttoria.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti. Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata in relazione al perimetro normativo ex D.lgs. 231/2001, l'OdV provvederà a:

- a) comunicare l'esito dell'istruttoria al responsabile diretto del soggetto autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari da parte delle funzioni competenti, sussistendone i presupposti;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della società.

8.6. Le tutele previste nei confronti del Whistleblower

Con riferimento alle segnalazioni indirizzate tanto nei confronti dei responsabili di funzione interni a SIS quanto nei confronti dell'OdV è previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino la segnalazione di illeciti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che da segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che abbia effettuato una segnalazione di illecito è nullo per disposizione di legge (art. 6 co. 2 quater D. Lgs. 231/01).

Parimenti, la stessa disposizione sancisce la nullità di azioni volte al mutamento delle mansioni ex art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura di ritorsione o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

A ciò si aggiunga che nel caso di segnalazioni di illeciti ai sensi del presente paragrafo il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società nonché alla prevenzione e repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 622 e 623 c.p e 2105 c.c.

Tale disposizione non trova però applicazione nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o con la persona fisica interessata.

8.7. Le sanzioni

La violazione delle misure di tutela della segretezza dell'identità del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino essere infondate costituiscono violazioni del presente Modello e saranno pertanto sanzionate, ai sensi del "sistema disciplinare" e con le sanzioni dallo stesso previste, in particolare in base alla

	 SIS S.p.a.	
--	--	--

gravità della condotta, al grado di intenzionalità della medesima e alle potenziali conseguenze per la Società o per i terzi.

9 Organismo di Vigilanza

E' costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di provvedere al suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni sia da soggetti interni all'impresa. I componenti dell'OdV sono necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** all'OdV deve essere garantita piena libertà di azione nel esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle funzioni proprie, in modo tale che sia assicurata l'assenza di qualsivoglia forma di condizionamento e/o interferenza da parte dell'Organo dirigente di SIS.
- **Professionalità:** i componenti sono individuati tra soggetti che abbiano una professionalità adeguata rispetto ai rischi aziendali evidenziati e una adeguata conoscenza del D.Lgs. 231/01 e del suo funzionamento.
- **Continuità d'azione:** detto requisito, inerente la funzionalità dell'Organismo stesso, impone che i componenti dell'OdV pianifichino l'attività in modo tale da consentire una tempestiva individuazione di eventuali criticità. Il suddetto requisito pertanto si estrinseca, a titolo di esempio, nella previsione di una adeguata calendarizzazione dell'attività e dei controlli, nella verbalizzazione delle riunioni e nel mantenimento a regime dei flussi informativi.
- **Onorabilità:** i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, i quali trovano luogo principalmente nell'assenza di cause di ineleggibilità.

La struttura organizzativa dell'OdV (in sintesi quante risorse umane e finanziarie sono da destinare ai controlli specifici) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.); la composizione dell'organismo di vigilanza va infatti valutata a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale dovranno emergere quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

In considerazione delle specifiche dimensioni di SIS e alla sua struttura organizzativa,

si ritiene opportuno che il medesimo sia formato da n. 3 membri, con la possibilità di nomina di un Segretario dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con possibilità di rinnovo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di revoca:

- versare nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. o essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva o ex art. 444 c.p.p. [patteggiamento], per aver commesso uno o più reati presupposto dolosi previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero ad una pena detentiva superiore nel massimo ad anni due per un delitto non colposo;
- essere in relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del CdA di SIS o delle altre Società del Gruppo;
- essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con SIS, tali da pregiudicare la propria indipendenza;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri dell'OdV devono attestare l'assenza delle succitate cause di incompatibilità e/decadenza.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.

L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello ed a tal fine:



- 1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall'organo dirigente;
- 2) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;
- 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate e dei processi sensibili, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal presente Modello;
- 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- 7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

All'esito di ogni attività ispettiva l'organismo redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato all'organo dirigente.

L'Organismo di Vigilanza redige con periodicità annuale una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e riportata in apposito libro.

Al fine dello svolgimento della sua attività l'OdV può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche, e quindi verrà deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione un budget annuale di spesa.

9.1. Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Società del Gruppo;
- 2) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, atto a salvaguardare la Società dalla commissione dei Reati;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:



- verificare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell’ambito dei processi sensibili;
- condurre ricognizioni sull’attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei «processi sensibili», in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SIS, soprattutto nell’ambito dei «processi sensibili»;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia all’apposito capitolo);
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, lo spazio nell’Intranet/rete locale /LAN della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’OdV;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l’OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre SIS al rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- verificare costantemente l’adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;

- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.
- Etica di comportamento dell’OdV: durante la propria attività l’OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

L’OdV svolge un’attività di vigilanza continua sull’efficacia del Modello, inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un’attività di audit, con l’utilizzo di procedure ritenute opportune, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da SIS in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello. Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, alle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, sugli eventi considerati rischiosi verrà predisposto un report annuale, come ribadito in precedenza, indirizzato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

9.2 Il reporting agli organi societari

L’OdV, come accennato in precedenza, riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità.

L’OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa (anche in forma orale), nei confronti del Presidente e degli Amministratori Delegati ove presenti;
- la seconda, almeno ogni anno, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Conseguentemente L’OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il rapporto consuntivo sull’attività esercitata nell’anno trascorso, con le proprie osservazioni

Il reporting (ossia la relazione annuale) ha ad oggetto l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SIS, sia in termini di efficacia del Modello.



L'OdV propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e il libro dei verbali deve essere custodito presso la sede sociale.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA e gli Amministratori Delegati hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

9.3 Il reporting verso l'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Società del Gruppo SIS in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SIS ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve osservare quanto disposto in tema di *whistleblowing* (cfr. paragrafo 8 della presente Parte Generale);
- le funzioni aziendali che, in accordo con quanto disposto in tema di *whistleblowing*, ricevano quali destinatarie le segnalazioni di cui sopra, trasmettono tempestivamente la notizia della segnalazione unitamente alla descrizione del contenuto all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel presente Modello.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello Organizzativo, dalle quali emergano criticità;
- le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- le notizie relative a mutamenti organizzativi (organigrammi) e societari;
- le integrazioni o le modifiche delle procedure di sistema richiamate nella Parte Speciale del Modello;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni.

In aggiunta occorre precisare che nel Modello gli ulteriori flussi informativi verso l'OdV risulteranno indicati in ciascun Processo/Procedura nei paragrafi "flussi informativi" ed "obblighi informativi".

9.4 La raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello viene conservata dall'OdV in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, al Presidente ed agli Amministratori Delegati ove presenti.

9.5 Informativa al personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SIS garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei «processi sensibili».

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Referente delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV.

La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

La formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, SIS ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza:

- seminario iniziale;
- seminario di aggiornamento quando reputato necessario;

- occasionali e-mail di aggiornamento mediante utilizzo di intranet;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

Altro personale dipendente e collaboratori:

- Informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- occasionali e-mail di aggiornamento mediante utilizzo di intranet;
- informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

9.6 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo di appartenenza

I consulenti, i partner e le società del "Gruppo" devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di SIS che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE A

articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001



Indice Parte Speciale A

1. Premessa.....	53
2. Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	53
3. Aree a rischio.....	60
4. Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.....	62
5. Aree a rischio.....	75
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 e 25).....	77
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	77
6.2 Sistema di controllo specifico.....	77
7. Obblighi di informazione.....	82
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	89
9. Sistema disciplinare.....	90

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (di seguito Decreto) in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)** nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità ispettive e di Vigilanza nonché con l'Autorità Giudiziaria.

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell'ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex artt. 24 e 25 del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Reati presupposto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)



SIS S.p.a.

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898 del 23.12.1987)

art.	Descrizione
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote</i> <i>- sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</i> <i>- sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</i></p>
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote</i> <i>- sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</i> <i>- sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</i></p>



SIS S.p.a.

art.	Descrizione
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)	<p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma n. 7</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote - sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</p>
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	<p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote - sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</p>
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600,00 a Euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p>



art.	Descrizione
	<p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote - sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</p>
Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote - sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2 lett. c), d) e).</p> <p>art. 355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.</p> <p>Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.</p> <p>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. <p>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</p>

Pur se contemplato tra i reati presupposto ex art. 24 D.lgs. 231/01, non si ritiene sussistente il rischio relativo al "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo" (art. 2 L. n. 898 del 23.12.1987).



In relazione alla “*Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*” si richiama, con particolare riferimento ai controlli, quanto indicato per i rischi reato presupposto ex art.24 bis.

Note in merito ai reati presupposto

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

In tale ipotesi di reato assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

La fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie *de qua* si sostanzia nell'attuazione di un inganno consistente nel porre in essere una condotta esecutiva diversa da quella concordata, con la volontaria intenzione di celare alla controparte tale progetto.



La giurisprudenza ha altresì precisato che integra il delitto in parola anche la condotta di colui che fornisca una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità, purché la difformità sia apprezzabilmente significativa nel senso di risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di *aliud pro alio* in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co.2 n.1 c.p.)

La fattispecie in esame si configura quando siano posti in essere artifici o raggiri, inducendo taluno in errore e procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri con altrui danno. Rileva ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 l'ipotesi contemplata dall'art. 640, co. 2 n. 1) che sanziona il fatto commesso " a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Gli elementi del reato di truffa possono dunque così riassumersi:

- artificio o raggio: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L'artificio opera sulla realtà esterna creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, è richiesto il raggio, inteso come una menzogna accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggio agirebbe direttamente sulla mente del soggetto ingannato
- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia cagionato l'inganno nella persona offesa
- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto ingannato.



Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli che vedono la Società impegnata, ad esempio, nell'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, la concessione e/o la licenza.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 ter c.p.)

La condotta incriminata si configura nell'ipotesi in cui, alterando un sistema informatico o telematico oppure manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Essa si può dunque articolare in una duplice forma di manifestazione: la prima consiste nella creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi informatici o telematici qui considerati (e cioè dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE); la seconda può invece manifestarsi attraverso interventi illegittimi, realizzati in qualsiasi modo (in ipotesi anche inserendo un virus nel software) su programmi, riferimenti, dati, notizie, collegamenti di vario genere tipici di detti sistemi.

Tale illecito può quindi configurarsi, ad esempio, nel caso in cui dopo aver ottenuto un finanziamento si violi un sistema informatico o telematico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto oppure nel caso in cui una società che intenda partecipare ad una gara pubblica, alteri i registri informatici della P.A.

precedente al fine di far sembrare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alla gara, altrimenti non presenti.

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha inserito *ex novo* il comma 3 dell'art. 640 *ter* c.p. concernente la frode informatica e consistente nel realizzare, al fine di trarne profitto con altrui danno, il delitto di frode informatica tramite la sostituzione dell'identità digitale⁴.

3. Aree a rischio

Le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- Partecipazione a bandi di gara ed in generale rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale;
- Richieste di eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici e loro utilizzo;
- Investimenti agevolati, investimenti in R&S ed in genere partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti (riconducibili alla truffa aggravata ai danni dello Stato);
- Gestione delle pubbliche forniture;
- Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con:
 - Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;
 - pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
 - Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- forniture di beni e/o servizi nei confronti di enti pubblici, enti territoriali e società che gestiscono servizi pubblici .

⁴ Come affermato nella relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013 dalla Corte di Cassazione, intitolata "Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" per identità digitale si intende comunemente "l'insieme di informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione che consiste (...) per l'appunto nella validazione dell'insieme dei dati attribuiti in modo esclusivo e univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso" (es. l'account).

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo Finanziario;
- Ciclo Passivo;
- Ciclo Amministrativo Contabile;
- Ciclo Operativo;
- Ciclo Attivo;
- Ciclo Gestione del Personale.

oltre alla gestione degli omaggi e spese di rappresentanza ed in genere liberalità e all'area IT (con riferimento alla frode informatica per la quale si richiama quanto indicato per l'art. 24 bis circa i key officer di controllo)

A fronte di tali aree/attività a rischio i "Key officer"⁵ responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione");
- responsabile dell'area Tesoreria ("Tesoreria");
- responsabile dell'area Finanza Strutturata ("Finanza strutturata");
- responsabile dell'area Mergers & Acquisition ("M&A");
- responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR") ;
- responsabile Ufficio Paghe e Contributi ("Servizi Paghe");
- responsabile dell'area Approvvigionamento ("Procurement");
- responsabile della Segreteria Generale e Logistica ("Segreteria");
- Direttore di Cantiere;
- Direttore Tecnico.

Si rimanda al § 6. *Sistema di Controllo* in relazione ai controlli presenti.

⁵ Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero "conformità dei sistemi di gestione", **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.

4. Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati presupposto:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

art.	descrizione
Concussione (art. 317 c.p.)	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p><i>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</i> <i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i> <i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. b)</i></p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i></p>
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	<p>Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p><i>sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote</i></p> <p><i>ove il reato sia aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. b)</i></p>
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p> <p><i>sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (comma 1)</i></p> <p><i>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (comma 2)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett.</i></p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.</p> <p><i>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (comma 2)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett.</i></p>
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo</p> <p><i>si vedano le sanzioni pecuniarie indicate nei rispettivi articoli</i></p>
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p><i>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett.</i></p>
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
	<p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote (commi 1 e 3)</i> <i>sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (commi 2 e 4)</i></p> <p><i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 4 anni a non superiore a 7 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. a)</i> <i>sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a 2 anni a non superiore a 4 se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co. 1 lett. (commi 2 e 4)</i></p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.5quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un



SIS S.p.a.

art.	descrizione
	<p>pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p><i>si vedano le sanzioni indicate nei rispettivi articoli</i></p>
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i></p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)	<p>I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>(...)</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i></p>
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i></p>
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p><i>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i></p>

Si specifica che la responsabilità delle società con riferimento ai delitti di:

- peculato (art 314 comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

risulta potenzialmente configurabile, ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 231/01, **quando “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”**. Allo stato tali interazioni non sussistono e quindi il rischio relativo a tali fattispecie risulta assolutamente remoto.

Con riferimento alle sanzioni interdittive si precisa che, ai sensi dell'art. 25, comma 5 bis D.Lgs. 231/01 "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato



per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2' [durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni].

Si precisa che, pur essendo contemplato tra i reati presupposto ex art. 25 D.lgs. 231/01, all'esito dell'attività di analisi si ritiene di escludere il rischio di commissione del reato di cui all'art. 322 bis c.p.

Peculato (Art. 314 c.p.)

Si tratta di un reato proprio che, al fine di tutelare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, nonché gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo il possesso o, comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui in dipendenza di specifiche ragioni attinenti all'ufficio o servizio, si comporti *uti dominus* nei confronti di tali beni.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che rientra nella nozione di possesso rilevante non solo quello che appartenga alla peculiare competenza funzionale del soggetto attivo, ma anche quello che si basi sulla possibilità per il soggetto di disporre della cosa altrui.

Per l'integrazione del delitto, che si consuma con l'appropriazione, è sufficiente il dolo generico.

Si precisa che tale fattispecie, introdotta nel novero dei reati presupposto ad opera del citato D.lgs. 75/2020, rileva quale reato presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/01, solamente qualora il fatto offenda "gli interessi finanziari dell'Unione Europea". Si precisa che ai sensi della citata Direttiva UE, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismo dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

(sanzione pecuniaria fino a 200 quote)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Si tratta di un reato proprio che, al fine di tutelare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, nonché gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ricevano o ritengano indebitamente, anche per un terzo, denaro o altra utilità appartenenti ad un privato ovvero alla Pubblica Amministrazione.

Si precisa che il soggetto attivo deve "approfittare" di un errore del soggetto offerente, senza che tale errore sia determinato da un comportamento fraudolento del primo.

A seguito delle modifiche apportate con il D.lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, il 2° comma dell'art. 316 prevede un massimo edittale maggiore qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, che dunque figura quale possibile soggetto passivo, e il danno o il profitto siano superiori a 100.000 Euro.

La fattispecie in esame, introdotta nel novero dei reati presupposto ad opera del citato D.Lgs. 75/2020, rileva, quale reato presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, solamente qualora il fatto offenda "gli interessi finanziari dell'Unione Europea" (sanzione pecuniaria fino a 200 quote).

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

La fattispecie in esame, che costituisce un reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è stata recentemente riformulata ad opera del D.L. 16.07.2020 n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

Per l'integrazione della fattispecie, dunque, occorre in primo luogo la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge; si ritiene in dottrina e giurisprudenza che la violazione di legge possa essere integrata anche dall'inosservanza del principio

costituzionale di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Occorre, poi, che non residuino margini di discrezionalità in capo all'agente.

La fattispecie, che tutela *in primis* il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, è caratterizzata dal dolo generico con riferimento alla condotta e intenzionale con riferimento all'evento, mentre non è sufficiente il dolo eventuale. Introdotta nel novero dei reati presupposto ad opera del citato D.lgs. 75/2020, rileva, quale reato presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/01, solamente qualora il fatto offenda "gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie in esame, come modificata dalla Legge 190/2012 e, successivamente, dalla Legge 27.05.2015 n. 69 sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (aggiunto dall'art. 3 l. 69/2015) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Rispetto alla precedente formulazione, l'attuale fattispecie di concussione contempla solamente la condotta di "costrizione" e non più quella di "induzione", transitata nella neo introdotta figura di cui all'art. 319 *quater* c.p..

Per "abuso" si intende la strumentalizzazione di una qualità effettivamente sussistente (abuso della qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei poteri), per il perseguimento di un fine illecito.

L'abuso costituisce elemento caratterizzante del reato di concussione, unitamente alla "costrizione", ovvero l'obbligare taluno a compiere un'azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un'azione che sarebbe altrimenti stata compiuta.

La costrizione si esplica mediante violenza o, più spesso, mediante minaccia ed implica l'ingiustizia del male minacciato.

L'evento del reato è rappresentato dalla dazione o dalla promessa indebita. La prestazione è indebita quando, in tutto o in parte, non è dovuta, per legge o per consuetudine, né al pubblico ufficiale né alla pubblica Amministrazione. Il carattere indebito, in ogni caso, sussiste quando la costrizione sia finalizzata ad ottenere ciò che sarebbe sì dovuto all'agente, ma come privato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Anche questo reato è stato notevolmente modificato dalla Legge 190/12 che, rispetto alla precedente ipotesi di "corruzione impropria", ha soppresso il necessario collegamento tra uno specifico atto, da adottarsi o già adottato da parte del pubblico funzionario, ed il denaro o l'utilità, che nell'attuale formulazione vengono dati o promessi per l'esercizio della funzione *tout court*.

Ratio della modifica, pare dunque essere la necessità di sanzionare anche i casi in cui l'attività del pubblico funzionario non si concreti in uno specifico atto, ma si risolva in un vero e proprio "asservimento" del soggetto pubblico a quello privato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato in esame sanziona il pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'elemento che caratterizza la figura criminosa in oggetto è costituito dall'omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Art. 319 aggravato (Circostanze aggravanti ex art. 319 bis c.p.)

La norma in esame stabilisce un incremento delle sanzioni previste per il pubblico ufficiale che commetta il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio qualora tale reato abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.



Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato in esame è finalizzato a garantire l'esercizio in modo imparziale dell'attività giudiziaria, come espressione della Pubblica Amministrazione e si sostanzia, in estrema sintesi, nella conclusione di un patto di corruzione tra il pubblico ufficiale ed il privato in base a cui si cerca di ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Tale fattispecie si differenzia, dunque, da quelle di corruzione in quanto la condotta antiggiuridica ha ad oggetto la particolare categoria degli atti giudiziari, con conseguente particolare disvalore che aumenta, con un ulteriore innalzamento delle sanzioni, se dal fatto deriva per taluno l'ingiusta condanna alla pena della reclusione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Come illustrato dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., SS. UU., n. 12228/14), il reato in esame, introdotto dalla Legge 190/2012, *“è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non sin risolve in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, purché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione”*.

La fattispecie in esame si differenzia da quella di concussione per la presenza della clausola di sussidiarietà, che la rende applicabile *“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*, nonché per il fatto che la prestazione del privato, di dazione o di promessa, è una prestazione non dovuta a qualsiasi titolo.

Sotto il profilo della condotta, le fattispecie presentano una formulazione analoga salvo per il fatto che nel caso in esame, in luogo della costrizione, viene sanzionata l'*induzione* (precedentemente compresa nella concussione) e cioè una forma *di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario* il



quale, a differenza della concussione, non è considerato vittima ma concorrente del soggetto pubblico e viene, perciò, penalmente sanzionato⁶.

L'ultimo intervento normativo svolto sull'articolo in esame (D. Lgs. 75/20) ha introdotto un'aggravante ad effetto speciale quando la condotta sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000,00.

Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La norma in esame estende all'incaricato di pubblico servizio, sebbene con sanzioni ridotte, la punibilità per i fatti di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La norma in esame estende dunque al privato corruttore la punibilità per i fatti di:

- corruzione per l'esercizio della funzione nei confronti di P.U. ed I.P.S.
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nei confronti di P.U. e di I.P.S. (compresa la forma aggravata di cui all'art. 319 bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma in esame sanziona le ipotesi di *istigazione alla corruzione*, con riferimento sia al soggetto pubblico sia a quello privato.

L'elemento oggettivo è costituito dalla condotta di istigazione, mediante la quale un soggetto provoca nell'altro una pressione tale da indurlo a compiere una determinata azione, qualora il soggetto che subisce la sollecitazione non accetti l'offerta o la promessa prospettate.

⁶ In merito alla differenza di condotta, secondo Cass. Pen. sez. VI, 17 settembre 2015 n. 49275: "*Nel delitto d'induzione indebita previsto dall'art. 319 - quater c.p., la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., come modificato dalla legge n. 190 del 2012 - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico*".

L'art. 322 c.p. è stato riformulato a seguito delle modifiche apportate al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ed attualmente:

- il primo comma sanziona chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione c.d. attiva) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata
- il secondo comma sanziona l'offerta o la promessa per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio c.d. attiva)
- il terzo comma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione c.d. passiva)
- il quarto comma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio c.d. passiva).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 -bis c.p.)

L'articolo in esame prevede che le norme relative ai reati in esso richiamati si applichino anche nei confronti dei membri delle istituzioni della Comunità Europea e degli Stati Esteri in determinati casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)

Il reato in esame punisce al primo comma, alternativamente, la condotta dell'intermediario che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali o incaricati di



pubblico servizio, si faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria intermediazione illecita, ovvero, quella dell'intermediario che riceva la dazione o promessa dell'utilità per remunerare un pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il secondo comma estende la punibilità anche al soggetto che dia o prometta il denaro all'intermediario perché svolga l'attività di cui sopra.

Al terzo e quarto comma sono previste aggravanti, rispettivamente, per le ipotesi in cui il soggetto attivo di cui al primo comma sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e per le ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nell'ambito di attività giudiziarie.

Nel caso in cui i fatti e l'offesa siano di particolare tenuità il comma quarto prevede che la pena sia diminuita.

5. Aree a rischio

Le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- rapporti con Autorità indipendenti di vigilanza ed altri organismi di diritto pubblico;
- rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di vigilanza svolta sia in qualità di polizia amministrativa sia di polizia giudiziaria, nell'ambito di eventuali procedimenti penali, ovvero del contenzioso civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.;
- forniture di beni e/o servizi nei confronti di enti pubblici, enti territoriali e società che gestiscono servizi pubblici.

Con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo Finanziario;
- Ciclo Passivo;
- Ciclo Amministrativo Contabile;
- Ciclo Produttivo;
- Ciclo Attivo;
- “Ciclo” Gestione del Personale;

oltre alla gestione degli omaggi e spese di rappresentanza ed in genere liberalità e all' area IT⁷ (con riferimento alla frode informatica).

A fronte di tali aree a rischio i “*Key officer*”⁸ responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci (“Amministrazione”)
- responsabile dell’area Tesoreria (“Tesoreria”);
- responsabile dell’area Finanza Strutturata (“Finanza strutturata”);
- responsabile dell’area Mergers & Acquisition (“M&A”);
- responsabile Ufficio Risorse Umane (“HR”) ;
- responsabile Ufficio Paghe e Contributi (“Servizi Paghe”);
- responsabile dell’area Approvvigionamento (“Procurement”);
- responsabile della Segreteria Generale e Logistica (“Segreteria”);
- Direttore di Cantiere
- Direttore Tecnico

⁷ Per il sistema di controllo ed i relativi flussi informativi, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale F con riferimento all’art. 24 bis D.Lga. 231/01

⁸Cfr. nota 2 con riferimento al Contratto di Servizi intercorrente con FININC e INC.

6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 e 25)

6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento

La società consortile svolge prevalentemente l'attività di costruzione autostrade, strade e altri lavori speciali di costruzione. Pertanto, appaiono di notevole importanza le interazioni con gli Enti Pubblici ed in genere con la Pubblica Amministrazione in quanto risultano trasversali ad una molteplicità di macro processi per i quali si indicheranno nel prosieguo i presidi posti in essere in società.

La Società ha posto notevole importanza sulla regolazione dei rapporti con la PA che devono, stante il Codice Etico, essere basati sui principi di:

- Responsabilità;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Efficienza;

Tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti in attività che implicino rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresa l'ipotesi di verifiche ispettive, procedure istruttorie e simili), devono attenersi scrupolosamente ai principi di seguito delineati:

- è vietato porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, sopra considerate, ex artt. 24 e 25 del Decreto;
- è vietato violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale);
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere

evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- tutta la documentazione deve essere registrata e verificata e da un soggetto in possesso di idonei poteri;
- è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Società intrattenga rapporti.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

6.2 Sistema di controllo specifico

Ciò precisato il sistema di controllo evidenzia:

- a) per il CONTESTO ORGANIZZATIVO la presenza:
 - di un organigramma aziendale aggiornato;
- dei Sistemi certificati:
 - 1) ISO 14001:2015;

- 2) UNI EN ISO 9001:2015;
- 3) UNI ISO 45001:2018;
- 4) ISO 37001:2106;
- 5) UNI ISO 39001:2016

- della SOA (qualifica per presentazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica)
- del RATING DI LEGALITA';
- della rintracciabilità di ogni fatto contabile in ciascuna fase del processo amministrativo grazie al programma di contabilità GAMMA-ALYANTE (TEAM SYSTEM), di archiviazione Focus;
- della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- di Audit (con particolare riferimento alla ISO 9001 e ISO 37001) di parti terze;
- delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- del Codice Etico;
- del monitoraggio di quanto previsto dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016);

b) per il CICLO ATTIVO la presenza:

- delle Procedure:
 - PPC 01 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
 - PPC 02 DUE DILIGENCE
 - PPC 04 GESTIONE RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO;
 - COM 01 Gestione delle gare d'appalto;
- delle DUE Diligence da parte della funzione conformità per i bandi di gara;
- dello scadenziario clienti;

c) per il CICLO PRODUTTIVO la presenza:

- delle Procedure:
 - PPC-09 Espropri e concessioni nelle aree di rispetto
 - DLS 01 Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori
 - CAN 01 Gestione del processo di costruzione

d) per il CICLO AMMINISTRATIVO CONTABILE la presenza:

- delle Procedure
 - AMM 01 Contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale;
 - PPC-07 Selezione, inserimento e retribuzione del personale;
 - PPC-08 Rimborsi di spese di servizio e di rappresentanza;

In relazione alla retribuzione e trasferite si richiama che la contabilizzazione dei cedolini avviene in base alle evidenze documentali presenti in società. Inoltre risultano presenti le verifiche dell'area preposta ai controlli oltre a quelle della Società di Revisione.

e) per il CICLO PASSIVO la presenza:

- delle Procedure:
 - PPC 06 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI;
 - ACQ 01 Valutazione e monitoraggio dei Fornitori;
 - ACQ 02 Approvvigionamento di materiali e servizi
- delle Due Diligence da parte della funzione conformità per fornitori;
- dello scadenziario fornitori.
- delle verifiche effettuate dal Direttore di Cantiere e dal Direttore Tecnico

f) per il CICLO GESTIONE OMAGGI, RAPPRESENTANZA E LIBERALITÀ la presenza:

- della procedura PPC 05 Omaggi e sponsorizzazioni;

g) per il CICLO GESTIONE DEL PERSONALE la presenza:

- della PROCEDURA PPC-07 Selezione, inserimento e retribuzione del personale;
- della informativa al personale assunto;
- della comunicazione al dipendente del nuovo inquadramento che segue l'avanzamento di carriera.

Si precisa che la selezione del personale avviene in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

h) per il CICLO FINANZIARIO si richiama quanto indicato in relazione al ciclo attivo,

passivo, produttivo e amministrativo contabile, atteso che gli aspetti finanziari sono richiamati nelle procedure di tali aree.

Inoltre si rileva:

1) in relazione ai pagamenti la presenza di:

- autorizzazione al pagamento tramite un sistema di firma;
- ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegno bancario;
- obbligo di emissione di assegni non trasferibili (tutti gli assegni risultano non trasferibili);
- controlli fisici periodici della consistenza della cassa;
- verifica da parte del Responsabile sulla consistenza di cassa, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili;

I pagamenti degli stipendi avvengono attraverso l'utilizzo del conto corrente aziendale, e risultano gestiti dall'Amministratore Delegato, e dal responsabile dell'area Tesoreria. Peraltro sono presenti una pluralità di soggetti e presidi nelle fasi del pagamento.

2) in relazione agli incassi (che avvengono tutti tramite bonifico) la presenza del controllo mensile degli incassi tramite lo scadenziario clienti.

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- Funzione di conformità (ISO 37001);
- Data Protection Officer ("DPO")⁹;
- Amministratore di Sistema¹⁰;
- Società di Revisione;
- Conformità legislativa e normativa ("Compliance");
- Collegio Sindacale;
- Conformità dei Sistemi di Gestione ("CSG")
- RSPP (per il ciclo produttivo);
- Responsabile Ambientale RGQA/RGS- RGQAC/RGSC (per il ciclo produttivo).

⁹ Con riferimento al rischio reato presupposto "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico"

¹⁰ Con riferimento al rischio reato presupposto "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico"

Sono altresì rilevanti le potenziali verifiche effettuate da:

- Enti preposti alla vigilanza ambientale e sicurezza sul lavoro (es. ARPA, ASL, ispettorato del lavoro etc);
- Guardia di Finanza e Agenzia Entrate.

7. Obblighi di informazione

Fermo restando che:

- le deroghe e/o le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- l'OdV potrà richiedere ulteriore documentazione afferente alla presente Parte Speciale; di seguito vengono esposti gli obblighi di informazione per cicli operativi.

CICLO PASSIVO

1) Il responsabile della Tesoreria dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- in riferimento:

- all'elenco dei n. 10 principali fornitori, con annessa copia dell'ordine di acquisto;
- al richiamo delle deroghe - già oggetto di tempestiva comunicazione- all'iter operativo (es. presenza di fattura passiva priva del correlato ordine di acquisto) e in merito agli aggiornamenti delle procedure inerenti il ciclo passivo.

2) La funzione di Conformità, per le attività di propria competenza, dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo attivo, in particolare circa le attività di verifica (ivi incluse le Due Diligence) da questi svolte nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

Dovrà inoltre tempestivamente informare l'OdV se risultano anomalie/non conformità in relazione alle Procedure:

- PPC 06 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI;
- ACQ 01 Valutazione e monitoraggio dei Fornitori;
- ACQ 02 Approvvigionamento di materiali e servizi.

3) Il Responsabile dell'area Conformità dei Sistemi di Gestione, per le attività di propria competenza, dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo attivo, in particolare circa le attività di verifica (ivi incluse le Due diligence) da questi svolte nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

CICLO ATTIVO

Fermo restando che il responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione") dovrà tempestivamente comunicare all'OdV tutte le deroghe e le irritalità inerenti la fatturazione, egli dovrà trasmettere annualmente apposito resoconto - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- in relazione alla fatturazione, indicando i principali accadimenti del semestre e se risultano delle anomalie o degli scostamenti significativi ovvero delle irritalità da segnalare.

2) La funzione di Conformità dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- per le attività di propria competenza, osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo attivo, in particolare circa le attività di verifica (ivi incluse le Due diligence) da questi svolte, nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

Dovrà inoltre tempestivamente informare l'OdV in merito ad eventuali anomalie/non conformità in relazione alle procedure:

- PPC 01 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
- PPC 02 DUE DILIGENCE
- PPC 04 GESTIONE RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.



3) Il Responsabile dell'area Conformità dei Sistemi di Gestione dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- per le attività di propria competenza, osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo attivo, in particolare circa le attività di verifica (ivi incluse le Due diligence) da questi svolte, nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

Dovrà inoltre comunicare eventuali anomalie/non conformità circa la procedura COM 01 Gestione delle gare d'appalto.

4) Il Responsabile della Segreteria Generale dovrà trasmettere annualmente oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- il riepilogo dei bandi di gara a cui sta partecipando o ha partecipato la Società.

CICLO FINANZIARIO

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV da parte del responsabile dell'area Amministrazione, societario e bilanci,

1) Il responsabile dell'area Amministrazione, societario e bilanci dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV

- le principali voci di incasso e pagamento e a quale operazione e a cosa sono riconducibili;
- l'elenco degli Aiuti di Stato erogati alla società;

Dovrà inoltre comunicare con immediatezza l'utilizzo di contanti per importo superiore alla soglia di legge (tali utilizzi sono in prima analisi riconducibili al reato presupposto di antiriciclaggio ed in seconda analisi ai reati presupposto in esame; pertanto si è data evidenza di tale flusso informativo).

2) La funzione di Conformità, per le attività di propria competenza, dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di

eventuali audizioni da parte dell'OdV- osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo finanziario, in particolare circa le attività di verifica da questi svolte, nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

Dovrà inoltre tempestivamente informare l'OdV in merito ad eventuali anomalie/non conformità in relazione alla procedura AMM-01 relativa al ciclo finanziario.

3) Il Responsabile dell'area Finanza Strutturata ("Finanza strutturata") e/o Mergers & Acquisition ("M&A") dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV in relazione ad eventuali attività o passività finanziarie correlate a finanza strutturata o altri strumenti finanziari.

4) Il Responsabile dell'area Conformità dei Sistemi di Gestione, per le attività di propria competenza, dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo finanziario, in particolare circa le attività di verifica da questi svolte nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

CICLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV,

1) il flusso informativo del responsabile dell'area Amministrazione, societario e bilanci sarà realizzato - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV - con la comunicazione dei seguenti documenti:

- Bilancio d'esercizio;
- situazioni periodali (Bilancio intermedio) quando redatte;
- partitario delle spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni con documenti giustificativi inerenti le spese di maggior rilevanza con periodicità annuale
- partitario dei costi indeducibili con periodicità annuale

- partitario cassa contanti con periodicità annuale
- copia della documentazione eventualmente fornita dagli istituti di credito.

2) La funzione di Conformità dovrà tempestivamente informare l'OdV se risultano anomalie/non conformità in relazione alle procedure:

- AMM 01 Contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale;
- PPC-08 Rimborsi di spese di servizio e di rappresentanza (in relazione alle spese di rappresentanza).

3) L'Organo Amministrativo, per il tramite del responsabile dell'Ufficio Legale, dovrà:

- produrre annualmente l'elenco dei contenziosi in essere con la PA e non
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di procedimenti giudiziari ed arbitrali con la P.A..

4) Il Responsabile dell'area Controllo di Gestione ("Controlling") dovrà rendicontare - annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- le attività di verifica effettuate in ambito amministrativo contabile.

GESTIONE RISORSE UMANE

Fermo restando che tutte le deroghe e le irrivalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV da parte del Responsabile Ufficio Risorse Umane,

1) il responsabile Ufficio Risorse Umane dovrà comunicare tempestivamente eventuali contestazioni (lettere di richiamo, irrogazioni di sanzioni) ai dipendenti della società in relazione al Codice Etico ovvero i licenziamenti avvenuti nel periodo (trimestre).

2) Il responsabile Ufficio Paghe e Contributi dovrà,

- di concerto con la Funzione di Conformità (soggetto deputato alla vigilanza per le procedure PPC 07 e PPC 08), comunicare tempestivamente pagamenti di note spese o rimborsi ingiustificati e privi di alcun documento giustificativo.
- in generale, dovrà comunicare all'OdV se risultano anomalie/non conformità in relazione alla relativa alla gestione delle buste paghe, note spese.

2) La funzione di Conformità dovrà

- comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV - osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per la gestione risorse umane, in particolare circa le attività di verifica da questi svolte, nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.
- di concerto con il responsabile Ufficio Paghe e Contributi, comunicare tempestivamente pagamenti di note spese o rimborsi ingiustificati e privi di alcun documento giustificativo.

Dovrà inoltre tempestivamente informare l'OdV in merito ad eventuali anomalie/non conformità in relazione alle procedure:

- PPC-07 Selezione, inserimento e retribuzione del personale;
- PPC-08 Rimborsi di spese di servizio e di rappresentanza (in relazione ai rimborsi spesa).

Si rimanda a quanto indicato per i flussi informativi dei rischi reato presupposto ex artt. 25 septies, 25 quinquies, 25 duodecies D.lgs. 231/2001.

CICLO PRODUTTIVO/OPERATIVO

La funzione di Conformità dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo produttivo, in particolare circa le attività di verifica svolte sia direttamente che da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

Dovrà inoltre tempestivamente informare l'OdV se risultano anomalie/non conformità in relazione alle procedure:

- PPC-09 Espropri e concessioni nelle aree di rispetto
- DLS 01 Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori
- CAN 01 Gestione del processo di costruzione

Si rimanda a quanto indicato per i flussi informativi:

- dei rischi reato presupposto ex artt. 25 septies, 25 quinquies, 25 duodecies D.lgs. 231/2001;
- della GESTIONE RISORSE UMANE

GESTIONE OMAGGI, RAPPRESENTANZA E LIBERALITÀ

1) Il soggetto responsabile dell'area Amministrazione, societario e bilanci dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- in relazione a :

- elenco degli omaggi, nonché le spese di rappresentanza, di importo superiore ad euro 100,00;
- eventuali deroghe alle regole di comportamento della Società in merito alle regalie (peraltro già oggetto di apposita comunicazione);
- importo delle sponsorizzazioni e contributi erogati e scostamento dal budget annuale.

2) La funzione di Conformità dovrà tempestivamente informare l'OdV se risultano anomalie/non conformità in relazione alla procedura PPC 05 Omaggi e sponsorizzazioni.

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI, ARBITRALI E CONTENZIOSI

1 Il Responsabile dell'Ufficio Legale dovrà informare l'Organismo di Vigilanza



periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale attraverso uno specifico report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- sui procedimenti giudiziari ed arbitrali, sulle transazioni, contenziosi con la P.A. nonché sulle penalità addebitate dai Comuni.

Dovrà inoltre informare l'OdV in relazione ad eventuali contenziosi con le Autorità tributarie e Previdenziali.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV:

- indicare con riferimento alla gestione del contenzioso o delle materie interessate dal contenzioso all'organo dirigente, ove necessarie, le opportune integrazioni ai sistemi gestionali relativi ai flussi finanziari, con la proposizione di modifiche o integrazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici;
- recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Inoltre l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire:

- il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati presupposto della presente Parte Speciale, nonché per avere sue osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario, fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001;
- la Società di Revisione se risultano anomalie riconducibili alla fattispecie di reato della presente Parte Speciale, fermo restando che la Società di Revisione potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001;

In ottica di sinergie ed efficientamenti è auspicabile la condivisione con la funzione di conformità di tutta la reportistica pervenuta all'OdV. Inoltre è auspicabile che l'OdV audisca almeno una volta l'anno uno dei membri della funzione di conformità circa le attività da questo svolte.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale al CdA ed al Collegio Sindacale (Cfr. punto 3.5 norme di comportamento del Collegio Sindacale);
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presentino delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

9. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE B

Articoli 25 ter e 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001



Indice Parte Speciale B

1. Premessa.....	93
2. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari.....	93
3. Aree a rischio.....	104
4. Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	106
5. Aree a rischio.....	113
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies).....	115
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	115
6.2 Sistema di controllo specifico.....	115
7. Obblighi di informazione.....	120
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	121
9. Sistema disciplinare.....	122

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 (di seguito Decreto) in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)** nell'ambito dei rapporti con i privati e nelle operazioni straordinarie, nella gestione dei fatti amministrativo-contabili nonché in relazione alle tematiche tributarie.

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell'ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis co. 1 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Art.	Descrizione
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>



SIS S.p.a.

Art.	Descrizione
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da cento a duecento quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>



SIS S.p.a.

Art.	Descrizione
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p>



Art.	Descrizione
	<p><u>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</u></p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p>- sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote - si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; - se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	<p><u>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</u></p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>- sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote - si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; - se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	<p>1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>- sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote - se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>



SIS S.p.a.

Art.	Descrizione
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione dei reati (di cui al comma 1) l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</i></p>

In relazione al rischio reato *“False comunicazioni sociali delle società quotate”* si rileva che la società non risulta quotata e pertanto non sussiste il rischio reato presupposto in parola. Il rischio reato *“Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”* riguarda *“l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani”*. Al riguardo si rileva che la società non risulta avere propri titoli quotati in mercati regolamentati italiani pertanto non sussiste il rischio reato presupposto in parola. Peraltro si rileva che gli amministratori daranno comunque notizia al Collegio ed ai restanti amministratori di eventuali propri interessi in una determinata operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c..

La società non risulta in fase liquidatoria, quindi il rischio reato presupposto: *“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”* non risulta applicabile.

In relazione al reato di *“Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”* si evidenzia che la società è di tipo consortile e la compagine sociale così come le attività societarie rendono poco probabile l’acquisto di azioni proprie o delle controllanti. Pertanto il rischio reato presupposto appare del tutto remoto. Analoghe conclusioni possono esprimersi con riferimento al reato di aggioaggio ex art. 2637 c.c., in relazione al quale peraltro si osserva che la società non detiene strumenti finanziari mentre ha emesso delle obbligazioni negoziate sul terzo mercato (per le quali non si applicano le regole del mercato regolamentato¹¹).

¹¹ Fonte: *“The Vienna Stock Exchange”* (sito <https://www.wienerborse.at/en/>) dove sono negoziate le obbligazioni di SIS. In merito l’informativa del Vienna Stock Exchange precisa in relazione al Third Market (terzo mercato nel quale sono presenti le obbligazioni di SIS): *“I requisiti della Legge sulle borse relative all’ammissione formale di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato e gli obblighi degli emittenti su un mercato regolamentato non si applicano agli strumenti finanziari negoziati sul terzo mercato”*



In relazione alla *“Indebita restituzione di conferimenti”*, *“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”*, *“Operazioni in pregiudizio dei creditori”*, *“Formazione fittizia del capitale”*, infine, pare invero difficile che i reati sopra elencati possano essere commessi dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità della stessa. Peraltro si ribadisce che tali fattispecie di rischi reato presupposto appaiono remote atteso il presidio posto in essere dalla società di revisione e dal collegio sindacale.

Note in merito ai reati presupposto

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L’attuale articolo 2621 c.c. - modificato in misura rilevante dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante *“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”* contenute nel codice civile - mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che *“consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti”* nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge.

La norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano per sé o per altri un ingiusto profitto da una falsa descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Il bene giuridico meritevole di tutela è rappresentato nella completa e corretta informazione societaria; la natura pubblicistica dell’interesse perseguito rende il reato procedibile d’ufficio.

Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia *“concretamente”* idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

La Legge 69/2015 ha soppresso le soglie quantitative di rilevanza penale della condotta e, di conseguenza, anche gli illeciti amministrativi per le condotte sotto-soglia.



Sul punto si segnala che la nuova formulazione della fattispecie aveva suscitato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale stante la sostituzione dell'inciso "*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni*" con "*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*".

In merito, Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*" (cfr. sentenza Cass. Pen., SS.UU, n. 22474/2016).

Quando i fatti sono di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. (tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta) la sanzione è ridotta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nel porre in essere comportamenti - occultando documenti, omettendo informazioni o ricorrendo ad altri artifici idonei - tali da impedire od ostacolare, anche solo in via momentanea, lo svolgimento di attività di controllo attribuite agli organi statuari ed ai soci, quando previsti.

Tali condotte integrano ipotesi rilevanti ai fini dell'applicazione del D. lgs. 231/2001 nel solo caso in cui consegua un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si realizza con la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale con erogazioni ai soci (il che avviene sostanzialmente quando il capitale sociale risulti esuberante).

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si realizza con la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero con la ripartizione di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il suddetto reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nella nozione di acquisto rientra, oltre al contratto di compravendita, qualunque negozio idoneo a trasferire alla società la titolarità di azioni o quote dalla stessa emesse, come ad esempio la permuta o la commissione.

Sono idonei ad integrare la fattispecie in esame anche gli acquisti tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie è relativa alle operazioni di riduzione del capitale, fusione con altra società o scissione effettuate dagli amministratori qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, tali operazioni cagionino un danno a tali soggetti.

Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza quando si pongono in essere comportamenti finalizzati a costituire o aumentare, anche in parte, fittiziamente il capitale sociale, attraverso attribuzioni di azioni

o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La legge 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), nel riformulare l'art. 2635 c.c., ora rubricato "*Corruzione tra privati*" ha introdotto nel novero dei reati presupposto ex art. 25^{ter} D.Lgs. 231/01 (reati societari) l'ipotesi contemplata dal terzo comma di tale articolo; successivamente l'articolo è stato nuovamente modificato ad opera del D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*).

L'articolo 2635 c.c. prevede al primo comma quali possibili soggetti attivi (soggetti "corrotti") amministratori, direttori generali dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, *di società ed enti privati* nonché coloro che esercitino funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti; tale ultimo riferimento, frutto della recente riforma, costituisce espreso riconoscimento della rilevanza delle condotte tenute da soggetti che esercitino comunque funzioni di direzione, gestione e controllo.

Le condotte sanzionate a carico dei predetti soggetti consistono (c.d. corruzione passiva) nel sollecitare (ipotesi di nuova introduzione) o ricevere per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In proposito si sottolinea come, a differenza del testo previgente, l'attuale non richieda più l'effettivo compimento od omissione dell'atto oggetto dell'accordo illecito, risultando sufficiente il perfezionamento dell'accordo medesimo. Il reato, dunque, si configura quale reato di pericolo.

Si precisa che si intende per utilità qualsiasi vantaggio suscettibile di essere valutato economicamente.



Il comma secondo sanziona – meno severamente – le stesse condotte qualora soggetto attivo sia invece chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma .

Il terzo comma sanziona la condotta di chi (soggetto “corruttore”) offre, da o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Tale ipotesi, come detto, è l'unica ipotesi di corruzione tra privati ricompresa tra i reati presupposto; pertanto è sottoposto alla disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, ovviamente nel caso in cui sussistano i requisiti dell'interesse o vantaggio, solamente l'ente cui sia riconducibile il soggetto che ha posto in essere la condotta di corruzione, mentre resta estranea la persona giuridica cui sia riconducibile il soggetto corrotto.

Viene inoltre previsto che le condotte corruttive possano essere commesse "per interposta persona" (cfr., rispettivamente, commi 1 e 3).

Circa la condotta, si precisa che la stessa deve consistere, dal lato c.d. passivo, nella violazione sia di specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche e contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo, sia di un più generico dovere “di fedeltà” nell'esercizio dell'ufficio privato - che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti; differentemente da quella previgente, la norma attuale, come detto, non richiede più il nocumento alla Società.

La fattispecie richiede il dolo specifico costituito dal fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

In sintesi, la fattispecie in esame sanziona l'offerta o promessa (sul fronte attivo), ovvero la sollecitazione di una promessa o offerta (sul fronte passivo), di denaro o altra utilità per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà propri dei soggetti dell'ente indicati nella norma, qualora l'offerta o la sollecitazione non vengano accettate.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti attivi, la norma richiama, tra i soggetti qualificati, *amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché chi*

svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, ma non coloro che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi.

Il reato si consuma con la formulazione dell'offerta.

Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, o ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

3. Aree a rischio

Le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- attività dell'area amministrativa contabile con particolare riferimento alla predisposizione del Bilancio;
- attività del Vertice Aziendale (da intendersi AD e CdA);
- attività dell'area finanziaria e gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari (e quindi il ciclo finanziario);
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati (ossia no PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:

- consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
- pubblicità;
- contributi/sponsorizzazioni/liberalità;
- spese di rappresentanza ed omaggi;

(pertanto il Ciclo Passivo nella sua totalità);

- selezione, assunzione, valutazione e incentivazione del personale (e quindi sia la gestione Risorse Umane, che l'area Relazioni Sindacali/Disciplinari);
- la gestione del "*presales*" ossia dei contatti con soggetti "privati" (ossia non appartenente alla PA) e quindi il ciclo attivo/gestione bandi di gara;
- gestione (protocollazione in entrata ed uscita) ed archiviazione della documentazione aziendale (ossia ciclo amministrativo);
- rapporti con gli Enti certificatori nazionali e internazionali di natura pubblica e privata (per i quali sono vevoli le medesime considerazioni espresse nella Parte Speciale A relativamente ai rapporti con "soggetti PA");
- gestione del contenzioso e coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali;
- gestione dei rapporti *intercompany*;

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo Finanziario;
- Ciclo Passivo;
- Ciclo Amministrativo Contabile (ivi incluse le comunicazioni sociali);
- Ciclo attivo/gestione bandi di gara;
- Ciclo operativo/produttivo;
- "Ciclo" gestione degli omaggi/spese di rappresentanza, contributi, sponsorizzazioni, liberalità;
- "Ciclo" gestione del personale;
- "Ciclo" gestione dei rapporti con Enti Certificatori.

A fronte di tali aree/attività a rischio i “Key officer”¹² responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci (“Amministrazione”)
- responsabile dell’area Tesoreria (“Tesoreria”);
- responsabile dell’area Finanza Strutturata (“Finanza strutturata”);
- responsabile dell’area Mergers & Acquisition (“M&A”);
- responsabile Ufficio Risorse Umane (“HR”);
- responsabile Ufficio Paghe e Contributi (“Servizi Paghe”);
- responsabile dell’area Approvvigionamento (“Procurement”);
- responsabile della Segreteria Generale e Logistica (“Segreteria”);
- Direttore Tecnico Generale;
- Direttore Tecnico;
- Direttore di Cantiere.

Si rimanda al § 6. *Sistema di Controllo* in relazione ai controlli presenti.

4. Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati tributari

Reati presupposto:

- 1)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

¹² Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero “conformità dei sistemi di gestione”, **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri (“Servizi d’assistenza e supporto all’attività di business”, di natura “Amministrativa di cantiere e logistica”, nonché “Tecnica”) alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.



SIS S.p.a.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).

2)

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Le fattispecie elencate al punto 2) rilevano quali reati presupposto ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

art.	descrizione
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)	<p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote - sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (per la fattispecie co. 2 bis) - se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; - si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p>
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
	<p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</i> <i>- se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;</i> <i>- si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</i></p>
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)	<p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista da comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per l'art. 8 co.1;</i> <i>- sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per l'art. 8 co. 2 bis;</i> <i>- se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;</i> <i>- si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</i></p>
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</i> <i>- se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;</i> <i>- si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</i></p>



SIS S.p.a.

art.	descrizione
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>- sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; - se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; - si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p>

Le fattispecie di reati presupposto:

- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Indebita compensazione;

come detto, sono vevoli ai fini del D.lgs. 231/2001 solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Pertanto allo stato attuale non sussiste il rischio di commissione di tali fattispecie. Inoltre si richiama il presidio della società di revisione soggetto che effettua specifici audit oltre a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2. co. 1 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

L'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi; ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.



Il reato è integrato, con riguardo alle imposte dirette, con l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero con la diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti; con riguardo all'IVA, invece, la condotta può comprendere anche l'inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

Si precisa che si tratta di un reato proprio, nel senso che di esso risponde colui che è tenuto, a norma delle leggi tributarie, alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò, peraltro, non esclude, alla stregua dei principi generali che regolano il concorso dell'*extraneus* nei reati propri, che anche costui possa essere chiamato a rispondere del reato in questione.

Con riferimento all'elemento soggettivo la norma richiede il dolo specifico ma, secondo la giurisprudenza, lo stesso può essere compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. pen. sez. III, n. 52411/2018).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila ex art. 2, comma 2-bis D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Per tale reato, la cui fattispecie è identica alla precedente, ma con un limite di valore delle operazioni fittizie, è prevista una sanzione minore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74)

L'incipit della norma ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 2") comporta che il reato in essa enunciato abbia natura residuale rispetto a quello previsto dall'art. 2.

La condotta illecita presenta una struttura "bifasica", poiché sanziona l'indicazione di elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di elementi passivi, crediti, o ritenute fittizi, passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.



Ai sensi del comma terzo non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (come scontrini fiscali, documenti di trasporto, ecc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali, essendo, invece, necessaria una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili.

Al pari del reato previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 74/00 la norma di cui all'art. 3 richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 comma 1 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

La condotta punibile consiste, quindi, nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede per la punibilità il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi. Non ha alcun rilievo il fatto che i destinatari delle false fatture non abbiano coltivato il proposito di evadere o conseguito il fine evasivo, perché il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 comma 2-bis D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Il comma 2 bis dell'art. 8 D. Lgs. 74/00 prevede una riduzione della pena nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nella fattura o nei documenti emessi per

operazioni inesistenti sia inferiore a euro 100.000,00 per periodo di imposta. Con riferimento agli elementi di fattispecie si rimanda alle considerazioni già esposte nel precedente paragrafo.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

La norma tutela la trasparenza fiscale e sanziona il soggetto che occulti ovvero distrugga in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire (o secondo la Giurisprudenza, da consentire con elevato grado di difficoltà) la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo; la “distruzione” realizza infatti un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre “l'occultamento” - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 46169/2019).

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede ai fini della sua punibilità la sussistenza del dolo specifico in capo al soggetto agente e la condotta può essere finalizzata all'evasione delle proprie imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di quelle di soggetti terzi (“consentire l'evasione a terzi”).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

La fattispecie di cui al primo comma costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 2 della disposizione in esame punisce invece la condotta che consista nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il bene giuridico tutelato dalla norma non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 35853/2016).

Con riguardo alla nozione di "atto fraudolento" deve essere inteso ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, ovvero sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero, ovvero ancora sia rappresentato da qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali del debitore alla riscossione (Cass. pen. Sez. Unite, sentenza n. 12213/2018).

Pur integrando la fattispecie in esame un reato di pericolo concreto, il delitto si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni e pertanto si configura solo nella forma commissiva.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede per la configurabilità delle fattispecie (primo e secondo comma) il dolo specifico, posto che l'azione simulata o il compimento di atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, nei quali la condotta sanzionata consiste, devono essere finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a suddette imposte; nel secondo comma la finalità della condotta può essere anche quella di ottenere per altri (soggetti diversi dall'agente) il pagamento parziale dei tributi richiesti.

5. Aree a rischio

Le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- attività dell'area amministrativa contabile con particolare riferimento a:
 - o predisposizione dei documenti dichiarativi;
 - o contabilizzazione degli elementi attivi e passivi;
- attività del Vertice Aziendale (da intendersi AD/ CdA/Direzione Aziendale);

- attività dell'area finanziaria con riferimento anche alla modalità di compensazione dei crediti di imposta (e quindi il ciclo finanziario);
- attività relative alla gestione del costo del personale;
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto (e quindi il ciclo passivo);
- gestione (protocollazione in entrata ed uscita) ed archiviazione della documentazione aziendale;
- gestione dei rapporti *intercompany*;
- gestione degli elementi attivi (ossia ricavi e quindi il ciclo attivo e commerciale);

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo Amministrativo contabile (ivi inclusa la predisposizione documentale/dichiarativa/protocollazione);
- Ciclo Finanziario;
- Ciclo Passivo;
- Ciclo Attivo.

A fronte di tali aree/attività a rischio i "Key officer"¹³ responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione");
- responsabile dell'area Tesoreria ("Tesoreria");
- responsabile dell'area Finanza Strutturata ("Finanza strutturata");
- responsabile dell'area Mergers & Acquisition ("M&A");
- responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR");
- responsabile Ufficio Paghe e Contributi ("Servizi Paghe");
- responsabile dell'area Approvvigionamento ("Procurement");
- responsabile della Segreteria Generale e Logistica ("Segreteria");

¹³ Cfr. nota n. 2 con riferimento al Contratto di Servizi intercorrente con FININC e INC

- Direttore Tecnico Generale;
- Direttore Tecnico;
- Direttore di Cantiere.

6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies)

6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento

La società consortile svolge prevalentemente l'attività di costruzione autostrade, strade e altri lavori speciali di costruzione. Pertanto, appaiono di notevole importanza ad esempio:

- le interazioni con i soggetti privati (ossia non PA) – si pensi agli altri lavori speciali di costruzione;
 - le attività amministrativo contabili, ivi inclusi gli adempimenti dichiarativi;
- attività che risultano trasversali ad una molteplicità di macro processi per i quali si indicheranno nel prosieguo i presidi posti in essere in società.

La Società ha posto notevole importanza sulla regolazione sia dei rapporti con privati (ossia soggetti non PA) sia per le attività amministrativo contabili che devono, stante il Codice Etico, essere basate sui principi di:

- Responsabilità;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Efficienza;

Tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti in attività che implicino rapporti con i soggetti privati (compresa l'ipotesi di verifiche ispettive, procedure istruttorie e simili), devono attenersi scrupolosamente ai principi di seguito delineati:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;



- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi in modo tassativo dal compimento di attività non previste nell'oggetto sociale della società;
- dare notizia al Collegio e agli amministratori di eventuali propri interessi in una determinata operazione (ai sensi dell'art. 2391 c.c.);
- predisporre documenti chiari e verificabili da trasmettere alla stazione appaltante ed in genere al cliente, al fine di ottenere il pagamento per le prestazioni rese dalla società;
- tenere procedure contabili trasparenti da cui ricostruire l'impiego in genere delle risorse finanziarie e nello specifico del danaro pubblico a titolo di contributi e finanziamenti agevolati.

Inoltre nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale proprio (o di altre società da essa partecipate) che deve sempre rimanere integro e integralmente versato (fatti salvi i casi di erosione totale o parziale previsti dalla legge);
- procedere all'acquisto di azioni proprie o delle società controllate in violazione delle norme previste dal codice civile;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare prestazioni in favore dei consorziati, ed in genere intercompany, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto consortile con i soci stessi;



- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- omettere dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- utilizzare criteri di appostazione contabile/di bilancio non previsti dal codice civile o dalle norme specifiche di settore;
- eseguire operazioni o transazioni commerciali di qualsiasi tipo non inerenti o collegate con l'oggetto sociale della società;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o diverse da quella che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare o cedere beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli (sia in eccesso sia in difetto);
- rilasciare garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non sia in qualche modo giustificato;

6.2 Sistema di controllo specifico

Ciò precisato il sistema di controllo evidenzia:

a) per il CONTESTO ORGANIZZATIVO la presenza:

- di un organigramma aziendale aggiornato;

- dei Sistemi certificati:

1) ISO 14001:2015;

2) UNI EN ISO 9001:2015;

3) OHSAS 18001:2007;

4) ISO 37001:2106;

- della SOA (qualifica per presentazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica)

- del RATING DI LEGALITA';

- della rintracciabilità di ogni fatto contabile in ciascuna fase del processo amministrativo grazie al programma di contabilità GAMMA-ALYANTE (TEAM SYSTEM), di archiviazione Focus,;

- della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- di Audit (con particolare riferimento alla ISO 9001 e ISO 37001) di parti terze;
- delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- del Codice Etico;
- del DURT e DURC;
- del monitoraggio di quanto previsto dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).

b) per il CICLO ATTIVO la presenza:

- delle Procedure:
 - PPC 01 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
 - PPC 02 DUE DILIGENCE
 - PPC 04 GESTIONE RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO;
 - COM 01 Gestione delle gare d'appalto;
- delle DUE Diligence da parte della funzione conformità per i bandi di gara;
- dello scadenziario clienti;

c) per il CICLO PRODUTTIVO la presenza:

- delle Procedure:
 - PPC-09 Espropri e concessioni nelle aree di rispetto
 - DLS 01 Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori
 - CAN 01 Gestione del processo di costruzione

d) per il CICLO AMMINISTRATIVO CONTABILE la presenza:

- delle Procedure
 - AMM 01 Contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale;
 - PPC-07 Selezione, inserimento e retribuzione del personale;
 - PPC-08 Rimborsi di spese di servizio e di rappresentanza;

In relazione alla retribuzione e trasferte si richiama che la contabilizzazione dei cedolini avviene in base alle evidenze documentali presenti in società. Inoltre risultano presenti le verifiche da dell'area preposta ai controlli oltre a quelle della Società di Revisione.

e) per il CICLO PASSIVO la presenza:

- delle Procedure:

- PPC 06 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI;
- ACQ 01 Valutazione e monitoraggio dei Fornitori;
- ACQ 02 Approvvigionamento di materiali e servizi

- delle DUE Diligence da parte della funzione conformità per fornitori;

- dello scadenziario fornitori.

- delle verifiche effettuate dal Direttore di Cantiere e dl Direttore Tecnico di Cantiere

f) per il CICLO GESTIONE OMAGGI, RAPPRESENTANZA E LIBERALITÀ la presenza:

- della procedura PPC 05 Omaggi e sponsorizzazioni;

g) per il CICLO GESTIONE DEL PERSONALE la presenza:

- della PROCEDURA PPC-07 Selezione, inserimento e retribuzione del personale;

- della informativa al personale assunto;

- della comunicazione al dipendente del nuovo inquadramento che segue l'avanzamento di carriera.

Si precisa che la selezione del personale avviene in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

h) per il CICLO FINANZIARIO si richiama quanto indicato in relazione al ciclo attivo, passivo, produttivo e amministrativo contabile, atteso che gli aspetti finanziari sono richiamati nelle procedure di tali aree.

Inoltre si rileva:

1) in relazione ai pagamenti la presenza di:

- autorizzazione al pagamento tramite un sistema di firma;
- ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegno bancario;
- obbligo di emissione di assegni non trasferibili (tutti gli assegni risultano non trasferibili);
- controlli fisici periodici della consistenza della cassa;
- verifica da parte del Responsabile sulla consistenza di cassa, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili;



I pagamenti degli stipendi avvengono attraverso l'utilizzo del conto corrente aziendale, e risultano gestiti dall'Amministratore Delegato, e dal responsabile dell'area Tesoreria. Peraltro sono presenti una pluralità di soggetti e presidi nelle fasi del pagamento.

2) in relazione agli incassi (che avvengono tutti tramite bonifico) la presenza del controllo mensile degli incassi tramite lo scadenziario clienti.

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- FUNZIONE DI CONFORMITÀ 37001;
- Società di Revisione;
- Conformità legislativa e normativa ("Compliance");
- Collegio Sindacale;
- Conformità dei Sistemi di Gestione ("CSG").

Sono altresì rilevanti le potenziali verifiche effettuate da:

- Guardia di Finanza;
- Agenzia Entrate.

7. Obblighi di informazione

Fermo restando che:

- le deroghe e/o le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV;
 - l'OdV potrà richiedere ulteriore documentazione afferente alla presente Parte Speciale;
- di seguito vengono esposti gli obblighi di informazione per cicli operativi:

1) Il responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione") dovrà:

- inviare via mail il fascicolo di bilancio all'OdV una volta terminato l'iter di approvazione;
- indicare tempestivamente se nel corso delle proprie attività di controllo sono emerse irregolarità relativamente alla fatturazione attiva e passiva e sulle tematiche fiscali;

- tempestivamente informare l'OdV qualora ci siano delle irregolarità riscontrate nell'ambito delle proprie attività.

2)La società di Revisione dovrà tempestivamente comunicare all'OdV eventuali rischi riscontrati e connessi all'art. 25 ter e 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

3)La funzione di Conformità, per le attività di propria competenza, dovrà comunicare con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per i rischi reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies, in particolare circa le attività di verifica (ivi incluse le Due diligence) da questi svolte nonché da parte di auditor esterni, con i relativi esiti.

4) Il responsabile della Segreteria dovrà comunicare all'OdV eventuali operazioni straordinarie (esempio: acquisto di aziende, fusioni, scissioni), operazioni sul capitale sociale proprio o sulle controllanti o su eventuali controllate/partecipate. Tale informativa potrà essere eventualmente sostituita con la produzione della copia dei verbali Cda o Assemblee inerenti.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale.

È inoltre compito dell'OdV recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

All'OdV viene richiesto – nella parte riguardante le sue attivazioni – di coordinare le attività di formazione verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (esempio: norme di legge richiamate, sanzioni, fattispecie a rischio reato) con particolare riferimento alla corruzione privata ed istigazione.

Inoltre l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire:

- il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati presupposto della presente Parte Speciale, nonché per avere osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario (si richiamano gli articoli 2086, 2381 e art. 14 del Codice della Crisi e della Insolvenza), fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.Lgs. 231/2001;
- la Società di Revisione in ordine ad eventuali anomalie riconducibili alla fattispecie di reato della presente Parte Speciale (si richiama l'art. 14 del codice della crisi e della insolvenza), fermo restando che la società di revisione potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.Lgs. 231/2001;
- la funzione di conformità 37001 in relazione alle attività svolte.

È auspicabile che l'OdV richieda annualmente alla società il DURC e DURT.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

9. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE C

Articolo 25 septies D.lgs. 231/2001



Indice Parte Speciale C

1. Premessa.....	125
2. I reati-presupposto di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25 septies del D.lgs. n. 231/01.....	125
2.1. Interesse e vantaggio.....	128
2.2. I soggetti responsabili secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 81/08.	130
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	132
4. Aree a rischio.....	134
5. Sistema di controllo.....	138
5.1 L'organigramma aziendale della Società e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	138
5.2 Sistema di controllo preventivo generale - Obblighi dei lavoratori.....	139
5.3 Sistema di controllo preventivo generale - Misure generali.....	139
6. Sistema di controllo specifico. Il sistema di gestione integrato	140
6.1. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.....	145
7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)	148
8. Ulteriori obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)	149
9. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza.....	150
10. Sistema disciplinare.....	151

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello si rivolge ai destinatari delle disposizioni poste a salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)** e, in particolare, al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori ed alle altre figure previste dal D. Lgs. n. 81/08 (quali ad esempio Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS, destinatari delle disposizioni previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/08) e da ogni altra disposizione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società anche in virtù di vincoli contrattuali (es. dipendenti delle società consorziate, appaltatori, *partners*, consulenti, ecc.).

Con l'adozione della presente Parte Speciale si impone a tutti i destinatari, come sopra indicati, l'adozione di regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08, e in generale dalla normativa attinente alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dal D. Lgs. 231/01, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/01.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo, con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro, di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari sono tenuti ad osservare al fine di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. I reati-presupposto di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25 *septies* del D.lgs. n. 231/01

L'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, l'art. 25 *septies* del D.lgs. n. 231/01 prevede tre distinte ipotesi:

- omicidio colposo di cui all'art. 589 del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2¹⁴, del D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza): in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/01 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

- omicidio colposo di cui all'art. 589 del codice penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: in caso di condanna è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/01, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

- lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; per tale reato è prevista, in caso di condanna, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi.

art.	Descrizione
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

¹⁴ Ci si riferisce all'omissione da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e del relativo documento qualora la condotta sia realizzata in:

- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in tema di pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in tema di radiazioni ionizzanti e sicurezza nucleare), e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



art.	Descrizione
	<p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)	<p>[I]. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo . <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <ol style="list-style-type: none">1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;2) la perdita di un senso;3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella .

Si precisa che, ai sensi dell'art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato), il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2.1. Interesse e vantaggio

La responsabilità della Società può configurarsi, a norma del disposto di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/01, esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dovendosi peraltro intendere, in sintesi, per interesse il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione *ex ante*, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa realizzata, e per vantaggio l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente e la cui sussistenza venga accertata con una valutazione *ex post*, tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica.

Tali concetti, previsti originariamente in relazione a reati di natura dolosa, come ad esempio i reati contro la Pubblica Amministrazione, hanno inizialmente generato difficoltà di natura interpretativa/applicativa quanto alla loro riferibilità ai reati di natura colposa quali quelli oggetto della presente Parte Speciale, potendosi difficilmente individuare un "interesse" o un "vantaggio" per la Società connessi alla verifica di un infortunio o di una malattia professionale.

In estrema sintesi, la conclusione cui sono giunte la dottrina e la giurisprudenza (sia di merito sia di legittimità) è quella di ritenere certamente possibile individuare i suddetti requisiti anche nella commissione di reati colposi quali quelli in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo la Giurisprudenza l'interesse ed il vantaggio devono peraltro essere riferiti non all'evento del reato (morte o lesioni), ma alla condotta di violazione delle norme antinfortunistiche poste a presidio della sicurezza e salute del lavoratore, [che risulti causalmente collegata al verificarsi dell'evento medesimo (es. omessa manutenzione di un macchinario cui sia conseguito l'infortunio di un lavoratore)]; si è infatti autorevolmente affermato che: "*I concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno di*



SIS S.p.a.

necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio" (Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; di recente, si veda Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538).

La Giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha avuto modo di precisare come il requisito dell'interesse dell'ente - nell'ambito dei reati colposi in materia di sicurezza- ricorra quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte/lesione personale del lavoratore, abbia consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica come accade nel caso, ad esempio, in cui la mancata adozione di cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una erronea valutazione delle misure di prevenzione necessarie, bensì il risultato di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa (Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2016 n. 31210; nello stesso senso, *ex multis*, Cass. pen. Sez. IV, 20 aprile 2016 n. 24697; Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2017 n. 16713, che ha precisato che: "*occorre perciò accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio*"; Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018 n. 38363; Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2019 n. 43656).

Ricorre invece il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente e ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesione del lavoratore, abbia comunque violato sistematicamente le norme di prevenzione realizzando una politica di impresa comunque disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento delle spese con conseguente massimizzazione del profitto (Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2016 n. 31210; nello stesso senso *ex multis*, Cass. pen. Sez. IV, 23 febbraio 2016 n. 40033; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2015 n. 2544; Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2017 n. 16713, Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018 n. 38363; Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2019 n. 43656).

Analogo orientamento si riscontra nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231" di Confindustria (agg. da ultimo a marzo 2014) secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa (*ex art. 25 septies D.lgs. 231/01*), l'interesse o vantaggio dell'Ente

può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che potrebbero discendere dall'omessa adozione delle misure di prevenzione la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

Sulla base delle più recenti interpretazioni, pertanto, la Società potrà essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche poste in essere al fine di far risparmiare all'Ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

2.2. I soggetti responsabili secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 81/08

I soggetti individuati dalla normativa di riferimento sono:

-- Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

-- Dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; sono previste specifiche figure aziendali che ricoprono tale ruolo.

-- Preposto (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08): la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

-- Lavoratore (art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

-- Medico competente (art. 2 co. 1 lett. h) D.Lgs. 81/08), ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

--Addetti alla prevenzione e lotta antincendio e addetti al primo soccorso: ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 43 e 18 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve nominare gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio e gli addetti al primo soccorso. I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; gli addetti devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

--Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori (artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/08): i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti in materia; i fabbricanti e fornitori, ai sensi dell'art. 23 TUS, devono garantire la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

In caso di verifica di una delle ipotesi di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, potrebbero rispondere altresì i seguenti soggetti, individuati dal D.Lgs. 81/08 quali destinatari di specifici compiti, la cui omissione potrebbe risultare causalmente ricollegata al verificarsi di un infortunio ovvero malattia professionale :

--Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: è il soggetto - dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08 - deputato dal datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D. Lgs. 81/08; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione si avvale della collaborazione degli Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione che, anch'essi, devono possedere i requisiti e le capacità professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

--Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co. 1 lett. i) D. Lgs. 81/08): la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



3. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In relazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del medesimo Decreto, il D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico in materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), fornisce alcune ulteriori, importanti, indicazioni per la redazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

In primo luogo si evidenzia che l'art. 2, comma 1, lettera dd) del suddetto testo normativo definisce il "Modello di Organizzazione e Gestione" come il: *“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”*.

La disposizione deve necessariamente essere coordinata con il disposto di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 il quale, sempre in tema di modelli di organizzazione e gestione, prescrive le modalità per assicurare un corretto sistema aziendale finalizzato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai sensi del medesimo art. 30, co. 2, *“il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1”*.

Il modello organizzativo deve inoltre prevedere (art. 30 co. 3 D. Lgs. 81/08):

-- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla natura dell'attività svolta nonché alle dimensioni dell'organizzazione aziendale;

-- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

nonché un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30 co. 4 D.Lgs. n. 81/08).

L'attuazione dei punti sopra richiamati si realizza attraverso la predisposizione ed il costante aggiornamento dell'organigramma tecnico con specifica indicazione dei soggetti destinatari degli adempimenti di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compreso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione quale soggetto preposto alla verifica del sistema di gestione di sicurezza; attraverso il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Presente Modello; infine, attraverso l'attività di audit e di verifiche ispettive così come previste nell'ambito del sistema qualità ambiente e sicurezza.

Viene inoltre stabilito che la revisione e l'eventuale modifica del modello organizzativo debbano essere effettuate quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. 4 D. Lgs. 81/08).

Da ultimo, il Testo Unico Sicurezza ha precisato che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/08 (art. 30 co. 5 D. Lgs. 81/08); la suddetta Commissione può altresì elaborare procedure semplificate per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art. 30 co. 5 *bis* D.Lgs. 81/08).

4. Aree a rischio

Si premette che "SIS Società Consortile per Azioni" è un Consorzio di costruzioni generali avente come oggetto sociale l'esecuzione di opere di ingegneria civile e di infrastrutture che opera su tutto il territorio nazionale, nel settore di opere pubbliche e private.

L'attività di SIS si svolge presso la sede legale, sita a Torino, nonché presso i cantieri attivi.

Ciò premesso, in considerazione della natura dei reati presupposto previsti dalla presente Parte Speciale, ed in conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria, si precisa che non è possibile escludere aprioristicamente dalla analisi in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali. L'analisi in ordine all'individuazione delle aree a rischio, in particolare, si estende a tutti gli ambiti di attività di SIS, sia con riferimento alle attività di ufficio e di competenza della sede sia, in particolare, con riferimento alle attività che si svolgono nei cantieri ed agli adempimenti riferibili ai destinatari individuati dal Titolo IV del D.lgs. 81/08.

In conformità a quanto espresso nelle citate Linee Guida di Confindustria, inoltre, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008.

Ciò premesso, si precisa altresì che, in conformità alle valutazioni espresse nell'ambito del Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (integrato con qualità e ambiente¹⁵), la presente Parte Speciale riguarda in particolare la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativi all'operatività di SIS nell'ambito dei cantieri presso i quali si trova ad operare in qualità di impresa affidataria/esecutrice.

Di seguito, per una maggiore comodità di comprensione, si riporta la sintesi del processo produttivo così come delineata nel "Manuale Integrato del sistema di gestione per la qualità, ambiente e la sicurezza"¹⁶.

¹⁵ E sicurezza del traffico stradale ai sensi della norma UNI ISO 39001:2016

¹⁶ Su cui ci soffermerà in seguito.



SIS S.p.a.

1.1.2. Il processo produttivo

Il processo si può sostanzialmente sintetizzarsi nei seguenti step operativi:



Il processo produttivo descritto viene realizzato secondo il seguente schema di flusso.



1.1.3. Le sedi

La sede del Consorzio è a Torino, in Via Inviolto 24/A, ove è ubicata la sede legale mentre gli uffici tecnici ed amministrativi sono ubicati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 178.

Le sedi temporanee e mobili sono costituite da cantieri variamente ubicati in Italia.

Si riporta altresì l'elencazione dei "processi primari di attuazione" così come individuati nell'ambito del Sistema di gestione integrato e riportati nel Manuale Integrato (Cfr. par. 4.4):

- gestione delle gare di appalto

- gestione delle commesse e dei subappalti
- approvvigionamento di servizi, risorse e attrezzature
- gestione della progettazione
- gestione del cantiere¹⁷

Si precisa che alcuni processi primari di attuazione vengono affidati all'esterno:

- monitoraggio
- prove di laboratorio
- progettazione
- subappalti/lavorazioni¹⁸

A fronte di tali aree/attività a rischio, le funzioni coinvolte risultano essere:

- Datore di lavoro di sede (Amministratore delegato)
- Datori di lavoro nei singoli cantieri (DC)
- Direttore Tecnico
- Direttore Tecnico Generale
- Figure individuate dalla normativa di settore quali destinatarie di specifici adempimenti (es. Dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP di sede e dei cantieri, medico competente, lavoratori).
- Figure specificamente individuate dalla disciplina di cui al Titolo IV del T.U. Sicurezza, ove necessarie e/o individuate (es. CSE, CSP).
- Figure individuate e richiamate dal Sistema di gestione quali destinatari delle relative procedure/istruzioni, nonché figure dallo stesso sistema individuate per il controllo sulla corretta gestione dell'attività. (es. RGQAS, RGS RGSC)

¹⁷ Si rileva come il manuale del sistema di gestione individui i seguenti "processi trasversali di supporto per l'attuazione":

- gestione dei mezzi di lavoro e delle attrezzature
- gestione delle risorse umane
- gestione delle attività di prevenzione e protezione
- gestione della documentazione e delle registrazioni del Sistema di Gestione
- gestione del flusso amministrativo
- monitoraggio dei Fornitori
- gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione
- gestione delle non conformità

Si rileva, infine, come vengano individuati altresì i "processi trasversali di supporto per il miglioramento (es. riesame, gestione degli audit, gestione dei reclami, delle azioni correttive e preventive).

¹⁸ Costituiscono infine processi trasversali di supporto per il miglioramento:

- riesame
- gestione progetti di miglioramento continuo
- gestione degli audit
- gestione reclami, azioni correttive e preventive
- indicatori e costi

- Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione da Covid 19
- Altre Funzioni a supporto delle sopra citate funzioni (Es. HR, Legale, Compliance,)
- Collegio sindacale
- Organismo di Vigilanza

Risultano coinvolti i seguenti soggetti esterni

- Fornitori/Appaltatori con particolare riferimento al personale di società coinvolte nelle attività dei cantieri
- Enti/clienti pubblici
- Pubblica Amministrazione (anche con riferimento ai provvedimenti autorizzativi)
- Figure ex Titolo IV D.lgs. 81/08 (es. Coordinatori)
- Direzione Lavori
- Cittadini/Comunità Locali
- Ente certificatore
- Consulenti esterni
- Società di revisione
- Organi di Vigilanza (es. SPRESAL, VVFF, Ispettorato del Lavoro)

Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero "conformità dei sistemi di gestione", **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.

In relazione alle suddette funzioni e processi vengono applicate procedure riconducibili alla società Capogruppo FININC S.p.A., di norma condivise anche dalle altre società del Gruppo, nonché specifiche procedure elaborate per la realtà di SIS, attesa la peculiarità dell'attività riferentesi essenzialmente alla gestione dei cantieri.

Le figure responsabili/referenti delle funzioni aziendali, dipendenti sia dalla capogruppo che dalla consorziata, in ogni caso, oltre ad assicurare l'applicazione ed il controllo di linea delle procedure di competenza, osservano le altre prescrizioni/misure assunte dal

modello di gestione quali, a titolo esemplificativo, la redazione periodica di flussi informativi da trasmettere all'OdV.

5. Sistema di controllo

5. 1 L'organigramma aziendale della Società e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività di SIS si svolge e viene gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 - con particolare riferimento ed attenzione al rispetto delle disposizioni in tema di cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV D.lgs. 81/08 - e da ogni altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali.

Per quanto concerne la struttura organizzativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato individuato un datore di lavoro per la Sede legale e gli uffici presenti a Torino, nella persona dell'Amministratore Delegato nonché, mediante il ricorso a specifica procura notarile, un datore di lavoro ex art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs. 81/08 per ciascun cantiere/lotto, individuato nella persona del rispettivo Direttore di Cantiere.

Nelle differenti realtà inoltre si provvede, sulla base delle riscontrate necessità, all'individuazione delle figure dirigenziali nonché dei preposti (in conformità alle definizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) ed e) D.lgs. 81/08), destinatari di specifici obblighi normativi individuati dagli artt. 18 e 19 del Decreto 81.

Rilevano inoltre, ai fini dell'efficace attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle figure individuate dalla normativa di settore (es. RSPP, Medico Competente e, con riferimento all'applicazione della disciplina del Titolo IV D.lgs. 81/08 in materia di cantieri temporanei o mobili, CSE, RL, ecc.), anche i soggetti individuati dal sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro adottato dalla Società e certificato ai sensi della norma ISO 45001:2018) ed integrato con i sistemi di gestione ambientale e della qualità, certificati rispettivamente ai sensi delle norme ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, UNI ISO 39001:2016 (es. RGQAS, RGS, RGSC, RGQAC).

Attraverso l'organizzazione aziendale sopra esplicitata, SIS affronta la materia in esame con un'articolazione di funzioni e competenze idonee ad assicurare il rispetto degli adempimenti di legge.

5.2 Sistema di controllo preventivo generale - obblighi dei lavoratori

E' opportuno ricordare che, in ogni caso, i lavoratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08, dovendo in particolare:

1. contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;
3. utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;
4. segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
5. non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.

I destinatari della presente Parte Speciale, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità (ad esempio di lavoratore) e competenza (ad esempio di preposto), sono comunque tenuti a garantire l'osservanza delle prescrizioni e delle procedure dal Modello previste e/o dallo stesso richiamate, nonché il rispetto delle procedure gestionali già oggi esistenti e di futura individuazione e/o implementazione, nonché delle istruzioni operative e/o di lavoro già esistenti o di futura emanazione.

Le inosservanze alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati dal presente Modello ed in particolare dalla presente Parte Speciale vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, ai sensi dl sistema disciplinare allegato al presente Modello.

5.3 Sistema di controllo preventivo generale - Misure generali

Nell'ambito dell'attività svolta da **SIS S.c.p.a.**, le misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si ispirano ai principi previsti dal Codice Etico e dettagliatamente individuati dall'art. 15 D.Lgs. 81/08 e, tra questi, in particolare:

- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi;
- ridurre al minimo i rischi che non possono essere eliminati alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- provvedere all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- organizzare le misure di emergenza (primo soccorso, lotta antincendio e pericolo grave e immediato) e l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza.

6. Sistema di controllo specifico. Il sistema di gestione integrato

Ai fini di elaborare ed implementare un modello organizzativo e gestionale pienamente conforme ai contenuti dell'art. 6 co. 1 lett. a) D.lgs. 231/01, nonché dell'art. 30 d.lgs. 81/08, idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01 la Società, sin dalla prima adozione del Modello organizzativo, ha assecondato il percorso individuato dall'art. 30 D.lgs. 81/08, anche nella parte relativa ai profili di controllo e verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del medesimo articolo.



SIS S.p.a.

In particolare, la Società ha da tempo provveduto alla predisposizione ed applicazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007, nel tempo applicato in ciascun campo base e cantiere operativo, oltre che con riferimento alla sede.

Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 30. co. 5 in virtù del quale: *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'[articolo 6](#)*".

Tale conformità è stata ribadita dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 D.Lgs. 81/08), nel documento approvato il 20.04.2011 e intitolato: *"Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. 81/08) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alla Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee Guida UNI-INAIL- BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30"*¹⁹.

Tale documento contiene una "Tabella di correlazione" che fornisce utili indicazioni in ordine alla riconduzione dei requisiti previsti dalle Linee Guida UNI INAL (2001) e dalla norma BS OHSAS 18001:2007 ai requisiti previsti dal citato art. 30²⁰.

Il sistema di gestione della sicurezza di SIS, certificato a partire dal mese di marzo 2014, è

¹⁹ Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11.07.2011.

²⁰ Di assoluto interesse l'indicazione della Commissione che, con riferimento al sistema di controllo ex art. 30 co.

4 D.lgs. 81/08, afferma: "Qualora un'azienda sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti della Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso:

Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione. Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al punto 2 successivo".

stato successivamente integrato con i sistemi di gestione ambientale e della qualità (certificati, come detto, ai sensi rispettivamente delle norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015), nonché della sicurezza del traffico stradale (certificato UNI ISO 39001:2016); in conseguenza dell’emanazione della “nuova” norma ISO 45001:2018, nel 2020 la Società ha operato il passaggio alla certificazione del sistema di gestione SSL ai sensi di tale norma²¹.

Il Sistema di Gestione di SIS, che si applica alle attività di progettazione e costruzione di opere di ingegneria civile e infrastrutturale per la mobilità, opere d'arte nel sottosuolo e ingegneria naturalistica²², definisce l’approccio con cui la sede di Torino gestisce le interfacce con i diversi cantieri e definisce i criteri minimi che il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato ad ogni cantiere deve avere.

Tutte le procedure definiscono i processi aziendali e sono da supporto ai cantieri. Nel caso di predisposizione di procedure che coprono gli stessi requisiti direttamente dal Responsabile Qualità di cantiere, queste sono ritenute valide e meglio aderenti alla gestione dei processi nei diversi cantieri.

Il suddetto sistema, risulta articolato su cinque livelli distinti:

- I) Manuale Integrato (*descrive l’organizzazione, le responsabilità, i processi, la tipologia dei servizi erogati e le modalità di gestione del SGI*)
- II) Procedure Gestionali (*rappresentano la definizione degli aspetti organizzativi specifici del Sistema e contengono la descrizione di come attività rilevanti vengono svolte e quali sono le interfacce e le interrelazioni fra le diverse responsabilità coinvolte*)
- III) Istruzioni tecnico operative (*rappresentano il know-how dell’azienda in quanto contengono la definizione dei contenuti tecnici dei processi, le modalità operative relative alla conduzione delle attività costituenti i processi, le modalità di controllo delle attività costituenti i processi, le specifiche delle risorse necessarie*)
- IV) Documenti di registrazione
- V) Documentazione di origine esterna (ad es. specifiche del cliente, documenti tecnici commerciali, disposizioni normative) *sono il riferimento tecnico e normativo imprescindibile per la corretta attuazione del processo produttivo*)

²¹ Pubblicata il 12 marzo 2018, la norma ISO 45001 sostituirà la BS OHSAS 18001 (Cfr. documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007). L’originario termine del periodo di migrazione, previsto per il 12 marzo 2021, è stato posticipato al 30 settembre 2021 in ragione dell’emergenza sanitaria in corso.

²² Limitatamente al Sistema di gestione per la Sicurezza del traffico stradale, il campo di applicazione è: "Gestione dei servizi autostradali e manutenzione di infrastrutture ed impianti stradali. Progettazione e direzione lavori di costruzione di infrastrutture stradali".

Si precisa che nel caso in cui il Committente/Cliente richieda la predisposizione di documentazione aggiuntiva, possono essere create procedure specifiche dei singoli cantieri che regolano e descrivono le attività del Sistema di Gestione applicato ad uno specifico cantiere.

Si precisa inoltre che, allo stato, accanto al Manuale ed alle procedure/istruzioni "di sede", vale a dire di portata generale, è presente articolata documentazione relativa ai singoli cantieri; ad esempio, con riferimento al cantiere dei lavori della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta, è stato adottato un apposito Manuale, corredato da Procedure Gestionali (in materia di sicurezza e di ambiente) ed operative; per quanto riguarda il cantiere di Milano, allo stato viene utilizzata la documentazione "di sede" e sono in fase di elaborazione procedure specifiche, che verranno eventualmente implementate anche alla luce dell'evoluzione delle attività di cantiere.

Con riferimento alla presente Parte speciale, risultano in particolare rilevanti le seguenti procedure:

1) Procedure specificamente dedicate alla gestione della sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito l'indicazione delle relative procedure "di sede":

PGS-01 Valutazione dei rischi

PGS-02 Gestione prescrizioni legali e altre

PGS-03 Gestione della comunicazione, partecipazione e consultazione

PGS-04 Gestione delle emergenze sicurezza

PGS-05 Controllo operativo, sorveglianza e misurazione

PGS-06 Gestione ed analisi degli infortuni, degli incidenti e malattie professionali

PGS-07 Obiettivi e riesame della direzione

Sono inoltre presenti "Istruzioni di lavoro" in materia di SSL:

IL-S01 "DPI"

IL-S02 "Prescrizioni legali"

IL-S03 "Sorveglianza sanitaria"

IL-S04 "Controlli funi e catene"

IL-S05 "Gestione delle sostanze"

Si richiamano inoltre le Procedure sicurezza di cantiere specificamente adottate in relazione al cantiere della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta

2) Procedure Integrate (es in tema di gestione della documentazione, audit, ecc..) che regolano determinate attività che possono considerarsi “trasversali):

PGQ-01 gestione della documentazione e delle registrazioni

PGQ-02 Audit (verifiche ispettive)

PGQ-03 gestione delle non conformità, azioni correttive, reclami

FIN-9001-PRO-004, in tema di gestione emergenze-pandemie.

3) Procedure Area Acquisti, che rilevano in quanto si riferiscono specificamente a requisiti attinenti la sicurezza e l’ambiente:

ACQ 01 "valutazione e monitoraggio fornitori"

ACQ 02 "approvvigionamento di materiali e servizi"

4) Altre procedure che rilevano in quanto disciplinano determinati processi/attività, che risultano pertanto “controllati”.

PRG-01 Gestione della progettazione

COM-01 Gestione delle gare d'appalto (attività per acquisizione nuove commesse)

CAN-01 Gestione processo di costruzione rev. 16.3.18 (sicurezza)

Infine, si richiamano le procedure (e documentazione allegata e/o richiamata) riconducibili al sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale, che disciplinano attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, quali ad esempio gli interventi di manutenzione e la gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali²³.

Si precisa che tali procedure, facenti capo al sistema della Società SPV, che ha affidato a SIS, in ATI con VIS S.p.A., la gestione della progettazione e costruzione dell'opera, nonché la gestione in esercizio dell'infrastruttura autostradale, del pedaggiamento, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, degli impianti tecnologici e delle opere al verde, sono state recepite da SIS per le parti di propria competenza.

Le procedure potranno essere oggetto di eventuali modifiche, implementazioni e/o aggiornamenti da parte dei soggetti competenti, nel rispetto degli obblighi di comunicazioni previsti dal Modello e dalla presente Parte Speciale.

²³ Di seguito le procedure recepite da SIS:

- SPV 39001-PRO-001 Coordinamento per la sicurezza del traffico stradale
- SPV 39001-PRO-003 Interventi di manutenzione
- SPV 39001-PRO-005 Gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali
- SPV- Manuale norme di sicurezza per esecuzione lavori in Superstrada
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piano gestione emergenze lotto 1C-2A-2B

Il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dalla Società, come detto, contempla numerosi altri documenti (richiamati dalle procedure) rilevanti per gli adempimenti richiamati dalla presente Parte Speciale, tra i quali si ricordano gli scadenziari relativi ad es. alle prescrizioni normative ed autorizzative ovvero alla formazione dei lavoratori, i registri delle segnalazioni delle "Non conformità", la modulistica relativa ai sopralluoghi di verifica effettuati in cantiere.

E' in ogni caso sempre fatta salva la facoltà, a completamento del sistema, di emanare e/o implementare specifiche istruzioni operative da parte delle competenti funzioni aziendali; resta altresì impregiudicata ogni possibilista di implementazione la cui opportunità nasca a seguito di specifiche segnalazioni eventualmente formulate dall'OdV.

Si segnala come qualsiasi aggiornamento del SGS dovrà essere comunicato all'OdV, impregiudicato il fatto che la modifica del Modello organizzativo si rende necessaria solamente quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

6.1. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro

Alla luce di quanto sopra esposto si osserva come il SGS adottato dalla Società preveda un "sistema aziendale" per l'adempimento degli obblighi giuridici indicati nel 1° comma dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, nonché idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività (Cfr. art. 30 co. 2). E' stata inoltre predisposta ed organizzata un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (Art. 30. co. 3).

In particolare, circa le modalità di verifica e controllo degli adempimenti oggetto della presente Parte Speciale, si rileva come siano previsti ed effettuati audit condotti da valutatori qualificati, interno o esterni alla Società, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 19011 (*linee guida per audit di sistemi di gestione*).

Più specificamente, la conduzione degli audit interni, gestita da RGQAS, deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accertare che le attività aventi influenza sulla qualità del processo produttivo e del servizio erogato soddisfino le condizioni previste dalla corretta attuazione del Sistema;
- accertare l'applicazione e l'efficacia di procedure, istruzioni, e regole aziendali interne;

- accertare la completa e corretta applicazione dei provvedimenti stabiliti dal Piano di miglioramento annuale;
- rimuovere in modo tempestivo le carenze riscontrate;
- individuare la di necessità di risorse e/o di formazione del personale;
- individuare la consapevolezza del personale e il livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi per la qualità nonché il suo grado di soddisfazione.

In particolar modo i Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza vengono sottoposti ad audit periodici da parte del RGAS/RGASC, o personale qualificato quale auditor interno/esterno. Le modalità di pianificazione, preparazione ed esecuzione degli audit in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché i criteri di qualifica dell'auditor sono descritti in un'apposita procedura.

È normalmente il Responsabile di Gestione Ambiente e Sicurezza a pianificare, condurre e documentare gli audit sicurezza sui Sistemi di Gestione in collaborazione con RGQ/RGQC; tali audit hanno una frequenza maggiore in funzione della criticità delle situazioni specifiche e vengono condotte per una o più delle seguenti ragioni:

- verifica del Sistema di Gestione Ambiente e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- verifica della corretta gestione dei rischi;
- verifica delle prestazioni della salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e traguardi pianificati;
- verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure, istruzioni, regole aziendali stabilite per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- verifica della completa e corretta applicazione dei provvedimenti stabiliti dai piani di miglioramento;
- verifica del rispetto delle prescrizioni legali e le altre prescrizioni applicabili al sito.

Gli audit possono essere anche condotti a carico dei fornitori per accertare che si impegnino a rispettare le procedure concordate. In tal caso RGQAS ha il compito di valutare il comportamento del fornitore con modalità analoghe a quelle adoperate per le verifiche ispettive alle funzioni aziendali ma i risultati possono comprendere anche la cancellazione del fornitore dall'anagrafica.

Almeno annualmente, viene inoltre effettuato il Riesame della Direzione²⁴.

²⁴ Per le attività inerente la sicurezza in particolare:

- considerazioni generali sullo stato di tutto il Sistema di Gestione Sicurezza, comprensive di indicatori che consentano la valutazione delle performance in materia di sicurezza dell'azienda;
- lo stato di aggiornamento e adeguatezza del Documento di Valutazione dei rischi;

Ancora, il sistema prevede e regola la gestione delle Non Conformità²⁵, la cui segnalazione proviene dai seguenti controlli.

- rapporti di non conformità compilati dal personale aziendale e/o dalle funzioni interne responsabili di controlli e verifiche del processo produttivo;
- controlli del prodotto effettuati a seguito di riparazioni e/o rilavorazioni;
- rapporti di prove, controlli e collaudi effettuati dall'Organizzazione o dal Cliente;
- audit interni effettuate dalla direzione aziendale o da auditor esterni autorizzati;
- eventuali reclami dei Clienti.

Inoltre le non conformità possono essere riscontrate:

- sul SGI: non rispetto delle regole e delle prescrizioni
- a seguito di un reclamo del Cliente, di Enti di controllo e verifica, delle Forze dell'Ordine dedicate agli aspetti ambientali e sicurezza;
- su materiali e prodotti approvvigionati;
- nelle lavorazioni effettuate;
- nella gestione dei mezzi d'opera;
- sui documenti di progettazione;
- sui materiali, prodotti e servizi;

-
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale adottati;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
 - risultati degli audit sicurezza interni (verifiche ispettive interne) e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;
 - i risultati della partecipazione e della consultazione, inclusa la soddisfazione dei lavoratori;
 - risultati degli audit eseguiti da Clienti/Enti esterni sul Sistema di Gestione Sicurezza aziendale;
 - lo stato delle indagini sugli incidenti, gli infortuni ed i mancati incidenti (near miss) e delle azioni correttive e preventive (dati relativi a infortuni ed incidenti che si sono verificati, statistiche relative agli incidenti e confronto dei risultati conseguiti con i dati statistici delle organizzazioni dello stesso tipo/settore);
 - azioni correttive e preventive proposte;
 - lo stato di preparazione alle emergenze ed i rapporti sulle stesse;
 - Programmi di Gestione Sicurezza eseguiti ed in corso di svolgimento e verifica dell'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi prefissati;
 - riesame di eventuali comunicazioni provenienti da terze parti interessate, inclusi i reclami;
 - proposte di progetto raccomandate per il miglioramento;
 - adeguatezza del Sistema di Gestione Sicurezza a fronte di cambiamenti intervenuti nelle situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e di altro;
 - analisi dei riesami della direzione eseguiti dai cantieri (solo per la sede centrale);
 - adeguatezza della Politica ambientale aziendale (solo per la sede centrale).

²⁵ In merito alle NC, nel Manuale si precisa che si definiscono NC maggiori gli scostamenti da requisiti contrattuali, comportano l'intervento del Direttore dei lavori o del committente, mentre si definiscono NC minori gli scostamenti da regole e procedure interne.

- sui documenti emessi durante le attività aziendali;
- nelle registrazioni previste delle attività aziendali;
- a seguito di infortuni e il ripetersi di mancati incidenti (near miss).

Le tipologie di azioni correttive che possono essere intraprese dall'Organizzazione, sono:

- Variazioni della struttura organizzativa
- Variazione di procedure organizzative
- Variazione delle modalità di attuazione del processo produttivo e/o erogazione del servizio e delle relative istruzioni tecniche
- Definizione di una tipologia di controllo standardizzato da effettuare sistematicamente a valle di un'attività fonte di non conformità
- Modifica dei prodotti e/o delle attrezzature utilizzate
- Addestramento del personale

Ai Fornitori compete la responsabilità dell'attuazione delle azioni correttive a loro carico.

Ogni cantiere ha la propria gestione delle NC, con modalità analoghe a quelle di sede ma che possono variare su richiesta del committente.

7. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)

Le attività di registrazione e controllo gestite dalle figure previste dal Sistema di gestione della sicurezza vengono sintetizzate e costituiscono oggetto di periodica comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la funzione preposta alla sicurezza (RSPP/RGS/RGSC), unitamente al Datore di Lavoro/Direttore di Cantiere, deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione / informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- evidenza delle misure adottate in conseguenza dell'emanazione di prescrizioni ex D.lgs.

758/94

- aggiornamenti del Sistema di Gestione della Sicurezza
- stato delle eventuali NC riscontrate

Alla reportistica trimestrale, oltre ad ogni osservazione/segnalazione comunque ritenuta opportuna, saranno allegati i verbali degli audit interni/esterni eventualmente effettuati nel corso del periodo di riferimento, nonché i verbali del Riesame della Direzione ove presenti.

8. Ulteriori obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)

Impregiudicata la reportistica periodica nonché quanto previsto nella Parte Generale, dovranno tempestivamente venire segnalati all'OdV da parte delle funzioni aziendali interessate:

- gli esiti (es. verbale di prescrizione ex D.lgs. 758/94) di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es., ASL, VV.FF);
- il verificarsi di infortuni sul lavoro di durata superiore ai 15 giorni o il ricevimento di denunce di malattie professionali;
- gravi anomalie/non conformità maggiori
- modifiche e/o integrazioni delle autorizzazioni e licenze
- situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema
- l'instaurazione di un procedimento di natura civile, amministrativa e/o penale per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ovvero dalle norme direttamente e/o indirettamente richiamate nella presente Parte Speciale, nonché ogni altro fatto che possa dar luogo direttamente e/o indirettamente alla violazione dell'art. 25 septies D.lgs. 231/01.

L'RSPP/RGS/RGSC ha in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga – sempreché conforme ai principi individuati nel Codice Etico - alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione nonché ogni anomalia o non conformità significativa riscontrata, e dovrà essere fornita immediata segnalazione all'OdV in occasione di

mutamenti dell'organizzazione e nell'attività tali da influenzare le procedure/misure oggi esistenti.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative richiamate dalla presente Parte Speciale sarà cura del "Responsabile" informare immediatamente il Datore di Lavoro, il CdA e l'OdV.

9. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento dell'OdV.

Sarà cura dell'OdV, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Generale del presente Modello, inviare le comunicazioni opportune agli organi societari ivi previsti nel rispetto della tempistica prestabilita.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema (procedure gestionali e istruzioni operative), ivi comprese le condizioni di cui all'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e cioè qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro, del RSPP, del RGS/RGSC, del RGQAS o delle altre figure responsabili, darne tempestiva comunicazione al CdA, al datore di lavoro ed al Collegio sindacale proponendo le soluzioni opportune per un'eventuale revisione del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o *partners* esterni, appaltatori e subappaltatori, finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, con riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:



SIS S.p.a.

- rendicontati nella propria relazione annuale
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

10. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 co. 3 D.lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari dei principi generali, delle misure e delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, o delle procedure di gestione o istruzioni operative inerenti la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE D

**Articoli 25 quinquies D.lgs. 231/01 (con riferimento all'art. 603 bis c.p.) e
25 duodecies del medesimo decreto (con riferimento all'art. 22 co. 12
bis d.lgs. 286/98)**



Indice Parte Speciale D

1. Premessa.....	154
2. Reati di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01	154
3. Reati di cui all'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01	157
4. Aree a rischio (inerenti i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies)	161
5. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies) Principi di comportamento	162
5.1 Sistema di controllo generale.....	167
5.2 Sistema di controllo specifico.....	167
6. Obblighi di informazione. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .	167
7. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV	168
8. Sistema disciplinare	169

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 25 quinquies D.lgs. 231/01 (con riferimento all'art. 603 bis c.p.) nonché dall'art. 25 duodecies del medesimo decreto (con riferimento all'art. 22 co. 12 bis d.lgs. 286/98) in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)**.

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell'ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Reati di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01

L'art. 25 quinquies prevede i seguenti reati presupposto:

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile
- art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile



- art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 quater .1 c.p. – Pornografia virtuale
- art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni

art.	descrizione
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none">1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. <p><i>- la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</i> <i>- si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno;</i> <i>- si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 3. se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1</i></p>



Con riferimento ai rischi reato di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 si ritiene di escludere per la società il rischio di commissione di tutti i reati quantomeno sotto il profilo dell'inesistenza di un interesse o vantaggio per la Società, ad eccezione - a livello meramente potenziale - dell'ipotesi di cui all'art. 603 bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*".

Note in merito al reato presupposto di cui all'art. 603 bis c.p.

La norma attuale, come modificata dalla l. 199/2016, sanziona due tipologie di condotta tipica, vale a dire quella di colui che:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

ovvero quella di chi:

- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività' di intermediazione di cui al punto precedente sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (rispetto alla versione precedente è stato eliminato il riferimento allo stato di necessità, che era previsto in alternativa allo stato di bisogno).

Con riferimento ai soggetti attivi si rileva come la punibilità, prima riservata agli autori dell'attività organizzata di intermediazione (inclusi gli intermediari di fatto), è stata estesa anche al datore di lavoro che è divenuto, oggi, un autore proprio del reato in oggetto (al datore si riferisce, infatti, la condotta consistente nell' "*utilizzare*", "*assumere*", "*impiegare*"); in precedenza, invece, era possibile rilevare in ipotesi il concorso del datore nel reato del "*caporale*".

Non sono più necessarie le attività c.d. di "*caporalato*", ma è sufficiente, perché il fatto assuma rilevanza penale, l'utilizzo da parte del datore di lavoro di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e in stato di bisogno.

La norma prevede, al comma 3°, alcuni indici di sfruttamento, tra i quali figura "*la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*".

In riferimento ai suddetti indici, si ricorda che gli stessi non rappresentano elementi costitutivi del reato in esame ma solamente sintomi della possibile sussistenza dello stesso, sussistenza che andrà in ogni caso accertata in concreto.



SIS S.p.a.

3. Reati di cui all'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01

L'art. 25 duodecies prevede i seguenti reati presupposto:

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998).*

art.	descrizione
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D.lgs. n. 286/1998)	<p>1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>[4. abrogato]</p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il</p>



codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. abrogato]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del



permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[11-bis. abrogato]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente .

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12 -sexies . Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12 -quater e 12 -quinquies reca la dicitura "casi speciali,, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



SIS S.p.a.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

- sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00

Con riferimento ai rischi reato di cui all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 si ritiene di escludere per la società il rischio di commissione di tutti i reati quantomeno sotto il profilo dell'inesistenza di un interesse o vantaggio per la Società, ad eccezione -a livello meramente potenziale- dell'ipotesi di cui all'art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/98 (cfr. art. 25 *duodecies*, co. 1 D.lgs. 231/01).

Note in merito al reato presupposto di cui all'art. 12 comma 12 bis D.lgs. 286/1998

La condotta incriminata (comma 12) concerne l'occupazione alle proprie dipendenze di un cittadino proveniente da un Paese terzo sprovvisto di regolare permesso di soggiorno per uso lavoro, rilasciato ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 286/1998, in quanto il soggetto straniero ne è privo, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non è stata presentata la richiesta di rinnovo nei termini di legge, è stato revocato o annullato.

Il soggetto attivo del reato è da individuarsi nel datore di lavoro.

Integra la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/01, la sola ipotesi aggravata prevista dal comma 12 bis dell'art. 22 D.lgs. 286/1998, che prevede tre ipotesi alternative tra loro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

4. Aree a rischio (inerenti i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies)

Vista l'affinità delle aree a rischio relative al reato di "*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" ex art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01 ed al reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" ex art. 603 bis c.p., di cui all'art. 25 quinquies del Decreto, tale paragrafo sarà comune onde evitare duplicazioni espositive.

Alla luce di quanto ivi esposto le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- ricerca assunzione e inserimento del personale con particolare riferimento ai profili inerenti al pagamento dei salari e dei contributi previdenziali, alla definizione del rapporto di lavoro, all'organizzazione dei turni, dei riposi e delle ferie;
- gestione sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gestione della contabilità e dei pagamenti;
- attività di appaltatori/subappaltatori (ivi inclusi i contratti d'opera o somministrazione, con particolare riferimento alla qualifica degli stessi, al rispetto da parte degli stessi della normativa di settore in materia di permesso di soggiorno, salariale, previdenziale, sindacale, della contrattazione collettiva ovvero della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro).

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo "Gestione del personale";
- Ciclo Finanziario (in relazione ai pagamenti);
- Ciclo Passivo (in relazione alle attività di appaltatori e subappaltatori);
- Ciclo Produttivo (in relazione alla gestione sicurezza nei luoghi di lavoro).

Si precisa che risulta maggiormente sensibile l'attività di stipula ed esecuzione di contratti d'appalto di lavori e/o servizi, con particolare riferimento all'impiego da parte

delle società appaltatrici/subappaltatrici di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ovvero con riferimento all'impiego, da parte delle medesime società, di lavoratori il cui impiego non risultasse in regola rispetto alla vigente normativa di settore.

A fronte di tali aree/attività a rischio i Key Officer responsabili²⁶ risultano essere

- Amministratore Delegato;
- Direttore/i di Cantiere (DC), figura che coincide con il Datore di lavoro del Cantiere;
- Direttore Tecnico di Cantiere (DT);
- Direttore Tecnico Generale (DTG);
- RSPP;
- Soggetti destinatari degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro come individuati dal D.Lgs. 81/08 e dal SGS (es. Datore di lavoro ex art. 2 co. 1 D.Lgs. 81/08);
- Responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR").

5. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 25 quinquies e 25 duodecies)

5.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle varie figure aziendali, ciò anche con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

La struttura della Società è improntata al rispetto dei principi di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse aree e

²⁶ Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero "conformità dei sistemi di gestione", **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.

funzioni aziendali.

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate deve avvenire, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all' art. 25 quinquies del Decreto, ed in particolare dell'art. 603 bis c.p., nonché dell'art. 25 duodecies del Decreto (in particolare art. 22 co. 12 bis D.lgs. 286/98), in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali).

Con specifico riferimento ai reati in esame si ribadisce che, ai destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possono integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto ovvero all'art. 603 bis c.p.;
- b) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di regolare permesso di soggiorno, o con un permesso di soggiorno revocato o scaduto, e non è stata presentata domanda di rinnovo nei termini di legge, o è stato revocato o annullato;
- d) procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- e) effettuare pagamenti di somme non autorizzate o non dovute;
- f) non effettuare la registrazione documentale di ogni movimento finanziario;
- g) corrispondere retribuzioni difformi dai contratti collettivi aziendali o territoriali, o comunque sproporzionate rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- h) non rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- i) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- j) effettuare pagamenti in contanti oltre la soglia prevista. In ogni caso i pagamenti in contanti devono essere effettuati nel rispetto dei principi gestionali esistenti e

debitamente documentati;

- k) violare la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

E' altresì fatto obbligo di:

- a) verificare, in sede di assunzione di lavoratori stranieri, il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro sul territorio dello Stato italiano;
- b) in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del permesso di soggiorno, con particolare riferimento ai termini previsti *ex lege* per l'inoltro della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- c) in caso di assunzione di lavoratori stranieri, rispettare la normativa di settore vigente all'atto dell'assunzione o del rinnovo;
- d) rispettare in ogni caso la normativa di settore nonché il relativo CCNL sia all'atto dell'assunzione o del rinnovo, sia nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

I lavoratori che accedono ai cantieri della società dovranno essere muniti di idonea documentazione.

Nell'ambito dei lavori in appalto di opere o servizi, il datore di lavoro, tramite le funzioni competenti, deve richiedere alle ditte appaltatrici e subappaltatrici un'autocertificazione attestante:

- i nominativi dei lavoratori stranieri eventualmente impiegati nell'esecuzione del contratto; tali lavoratori potranno essere accettati sul luogo di lavoro solo se muniti di cartellino identificativo e di documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- il possesso da parte degli stessi lavoratori di regolare titolo abilitativo al lavoro nel territorio nazionale.

Il possesso dei predetti titoli abilitativi al lavoro deve in ogni caso essere richiesto pena la risoluzione del rapporto di lavoro con la società, impregiudicata ogni attività di controllo che la Committente vorrà porre in essere.

La clausola deve prevedere l'impegno a comunicare eventuali variazioni/decadenze e, in ogni caso, a fornire tempestiva evidenza ove richiesto dei nominativi e dei relativi titoli abilitativi dei suindicati lavoratori.

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate deve avvenire, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all' art. 25 quinquies del Decreto, ed in particolare dell'art. 603 bis c.p., nonché dell'art. 25 duodecies del Decreto, in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali).

5.2 Sistema di controllo specifico

Ciò precisato il sistema di controllo evidenzia:

a) per il CONTESTO ORGANIZZATIVO la presenza:

- di un organigramma aziendale aggiornato;
- dei Sistemi certificati:
 - 1) ISO 14001:2015;
 - 2) UNI EN ISO 9001:2015;
 - 3) UNI ISO 45001:2018;
 - 4) ISO 37001:2106;
 - 5) UNI ISO 39001:2016
- del RATING DI LEGALITA';
- del Protocollo di Legalità;
- di Audit (con particolare riferimento alla ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001 e ISO 37001) di parti terze;
- del Codice Etico;
- del monitoraggio di quanto previsto dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).

b) per il CICLO GESTIONE DEL PERSONALE la presenza di :

- PROCEDURA PPC 07 SELEZIONE, INSERIMENTO E RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
- PROCEDURA PPC 08 RIMBORSI DI SPESE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA

- DOCUMENTO PPC 07 ALL.1 RICERCA NUOVO PERSONALE
- DOCUMENTO PPC 07 ALL. 1 QUESTIONARIO ASSUNZIONI

Circa l'analisi svolta per l'area "risorse umane" è emerso a livello di contesto che la società pone particolare attenzione affinché:

- nelle procedure riguardanti la gestione delle risorse umane e in tutte le attività ad essa collegate, siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività;
- tali responsabilità siano coerenti con il quadro del controllo specifico ai fini del D.lgs. 231/2001, tenuto altresì conto del CCNL applicato.

Si ricorda che il presente Modello Organizzativo comprende una Parte Speciale dedicata all'art. 25 septies D.lgs. 231/01; tale Parte Speciale si intende in questa sede richiamata per quanto di competenza, costituendo il mancato rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro un "*indice di sfruttamento*" ai sensi dell'art. 603 bis c.p. e potendo le misure ivi indicate costituire senz'altro un utile presidio anche con riferimento al suddetto reato.

Infine, con riferimento ai rapporti con i fornitori, si evidenzia la presenza di specifiche clausole contrattuali che prevedono, tra il resto:

1) la facoltà di risoluzione del contratto in caso di:

- violazione della disciplina legislativa in materia di sicurezza e antimafia
- impiego di manodopera e/o personale non regolarmente assunto alle proprie dipendenze
- mancata consegna della documentazione inerente i lavoratori stranieri
- mancato rispetto del protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali
- violazione degli obblighi normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti
- mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva.

2) l'impegno dei fornitori :

- al rispetto, per quanto di competenza, del Modello 231 adottato da SIS
- alla formazione ed alla vigilanza sui dipendenti con riferimento alla disciplina ex D.lgs. 231/01
- ad assicurare ai propri dipendenti il corretto trattamento economico e normativo.

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- FUNZIONE DI CONFORMITÀ 37001;
- Responsabile dell'area Conformità legislativa e normativa ("Compliance");
- Responsabile dell'area Conformità dei Sistemi di Gestione ("CSG");
- Responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR");
- RSPP (per il ciclo produttivo)
- Responsabile Amministrazione

Si precisa che al RSPP/RGS di ciascun cantiere nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo del rispetto del sistema di gestione della sicurezza è assegnata la funzione di verifica e vigilanza relativamente a:

- esistenza del permesso di soggiorno
- permanere dei requisiti di validità dello stesso

Il suddetto controllo viene esercitato anche attraverso la verifica del rispetto dei requisiti normativi presenti per la regolare gestione del cantiere (es. regolarità del POS, individuazione dei soggetti presenti in cantiere, individuazione del personale soggetto ad attività formative e sorveglianza sanitaria).

Sono altresì rilevanti le potenziali verifiche effettuate da:

- Enti preposti alla vigilanza (es. ASL, Ispettorato del lavoro)
- Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

6. Obblighi di informazione. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, l' RSPP e i Direttori di Cantiere devono, per quanto di rispettiva competenza, riferire all'OdV, con periodicità annuale attraverso uno specifico report - oltre a quanto potranno relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV- in merito alla regolarità delle attività contemplate dalla presente Parte



Speciale, con particolare attenzione a quanto elencato al paragrafo 5. Vista la connessione con la Parte Speciale ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento al rispetto degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle relative procedure di gestione, si intendono in questa sede richiamati i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dalla suddetta Parte Speciale.

Nell'analisi dei flussi informativi disciplinati nell'ambito della Parte Speciale ex art. 25 septies, pertanto, l'Organismo di Vigilanza, potrà prendere in considerazione anche i profili rilevanti ai sensi della Presente Parte Speciale.

Devono in ogni caso essere tempestivamente comunicati all'OdV, anche con riferimento all'operatività di appaltatori/subappaltatori:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto della normativa di settore;
- l'instaurazione di un procedimento di natura civile, amministrativa, tributaria e/o penale per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli artt. 25 quinquies e 25 duodecies D.lgs. 231/01 ed ogni altro fatto o circostanza che possa dar luogo direttamente e/o indirettamente a violazioni degli artt. 25 quinquies e 25 duodecies D.lgs. 231/01.

Dovrà infine essere tempestivamente comunicata all'OdV e al datore di lavoro qualsiasi situazione di irregolarità riscontrata.

7. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Generale del presente Modello, inviare le comunicazioni opportune agli organi societari ivi previsti nel rispetto della tempistica stabilita.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione delle procedure richiamate nella presente Parte Speciale e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme dalla stessa richiamate, ovvero in occasione di



rilevanti mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del RSPP, del responsabile dell'ufficio Risorse Umane, dei Direttori di cantiere o delle altre figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione al CdA ed al Collegio Sindacale, proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o *partners* esterni, appaltatori e subappaltatori, finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico/Codice di Comportamento, con riferimento alle misure e alla normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

8. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti dei principi generali, delle misure, delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE E

Articolo 25 octies D.lgs. 231/01



SIS S.p.a.

Indice Parte Speciale E

1. Premessa.....	172
2. Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	172
3. Aree a rischio.....	177
4. Sistema di controllo.....	179
4.1 Sistema di controllo. Principi di comportamento.....	179
5. Obblighi di informazione	183
6. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	184
7. Sistema disciplinare.....	185

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati ex Art. 25-octies “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*” in ipotesi realizzabili nell’esercizio dell’attività sociale di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)**.

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell’ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l’obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex art. 25 octies del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all’OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull’applicazione del Modello.

2. Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Reati presupposto:

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.).



SIS S.p.a.

art.	descrizione
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648</p> <p><i>-sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;</i> <i>- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote</i> <i>- nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</i></p>
Ricettazione (art. 648 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p> <p><i>-sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;</i> <i>- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote</i> <i>- nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</i></p>
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><i>-sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;</i> <i>- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la</i></p>



art.	descrizione
	<p><i>sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote</i> <i>- nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</i></p>
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21) .</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><i>-sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;</i> <i>- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote</i> <i>- nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni</i></p>

Note in merito ai reati presupposto

Ricettazione (art 648 c.p.)

Salvo il caso di concorso nel reato presupposto, il delitto in esame può essere integrato da chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per quanto riguarda le nozioni di acquisto e ricezione, esse fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; la nozione di occultamento invece implica il nascondimento del denaro o delle cose; quanto infine alla nozione di intromissione, per la sua integrazione è sufficiente che il mediatore, anche in modo indiretto, metta in contatto le parti, indipendentemente dalla circostanza che l'intromissione abbia o meno dato luogo all'effettivo trasferimento del denaro o della cosa.

Il delitto di ricettazione sussiste anche qualora l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad esempio reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

Anche in questo caso, per espressa disposizione normativa, il delitto sussiste anche qualora l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Costituisce reato l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, al di fuori dei casi di concorso nel reato ovvero dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648 bis c.p. (riciclaggio).

Si ritiene che non occorra che il reimpiego avvenga in attività illecite .

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, idoneo a procurare illecitamente al suo esecutore *"denaro, beni o altre utilità"*.

Gli esempi più evidenti sono i delitti contro il patrimonio, quali il furto, la truffa, la rapina, l'estorsione, l'appropriazione indebita, l'usura.

Circa i rapporti con le altre fattispecie sanzionate dall'art. 25 octies, si è affermato in giurisprudenza che: *" Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-bis c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648-ter c.p. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie"* (Cass. pen., Sez. II, 33076/2016).

Riguardo alle sanzioni si rinvia al paragrafo ex art. 648 c.p.

Autoriciclaggio (articolo 648 - ter.1 c.p.)

Si tratta di una fattispecie introdotta con l'art. 3 L. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"*.

Viene punita la condotta di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pertanto, se fino ad oggi rispondeva di riciclaggio soltanto colui che, avendo posto in essere le condotte summenzionate, non aveva fornito alcun contributo causale alla commissione del reato presupposto, oggi invece la penale responsabilità di tale soggetto

potrebbe essere affermata a titolo di autoriciclaggio, ferma naturalmente l'integrazione degli altri elementi costitutivi richiesti dalla norma de qua.

Il nuovo art. 648-ter.1 c.p. distingue due ipotesi:

1) la prima, più grave, sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co.1 c.p.)

2) la seconda, attenuata, sanziona le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co.2 c.p.).

Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co.3 c.p.).

La sostituzione, il trasferimento, l'impiego delle disponibilità illecite saranno punibili solo se costituiranno un ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Diversamente dai reati di riciclaggio e di reimpiego (per i quali non vi è alcun richiamo alla concretezza dell'ostacolo all'identificazione), per il reato di autoriciclaggio il richiamo alla concretezza assegna una carica di offensività più pregnante alle modalità esecutive attraverso cui si estrinseca la condotta.

3. Aree a rischio

Le principali aree/attività a rischio sono ascrivibili a:

- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione delle attività finanziarie e della liquidità della società.

Con particolare riferimento all'autoriciclaggio le ulteriori aree a rischio sono correlate alla gestione delle risorse finanziarie interne ed esterne e quindi

ESTERNE ALLA SOCIETA':

- aumento capitale sociale;

- finanziamento soci (finanziamento soci fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite);
- emissione strumenti derivati riconducibili a partecipazione al capitale;
- emissioni di titoli di debito

INTERNE ALLA SOCIETA'

- compensazione di tributi (es. indebita)
- pagamento delle imposte (es. pagamento parziale delle imposte grazie ad elementi passivi fittizi)
- versamento iva e ritenute (es. omissione)
- gestione documenti contabili e bilancio (es. occultamento, falsità);

si richiama per le risorse interne alla società quanto indicato nella Parte Speciale B (con particolare riferimento al § 3 *Area di rischio*).

Pertanto risultano interessati i seguenti cicli operativi:

- Ciclo Amministrativo contabile;
- Ciclo Finanziario;
- Ciclo Passivo

A fronte di tali aree a rischio i “*Key officer*”²⁷ responsabili risultano essere:

- Amministratore²⁸ Delegato
- Responsabile della Amministrazione, societario e bilanci (“Amministrazione”)
- Responsabile dell’area Tesoreria (“Tesoreria”);
- Responsabile dell’area Finanza Strutturata (“Finanza strutturata” – con particolare riferimento all’emissione di titoli di debito e di strumenti derivati riconducibili alla partecipazione al capitale sociale);

²⁷ Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero “conformità dei sistemi di gestione”, **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri (“Servizi d’assistenza e supporto all’attività di business”, di natura “Amministrativa di cantiere e logistica”, nonché “Tecnica”) alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.

²⁸ Anche per le operazioni inerenti l’aumento del capitale sociale -a titolo oneroso- e l’emissione di titoli di debito e di strumenti derivati riconducibili alla partecipazione al capitale sociale.

- Responsabile Ufficio Risorse Umane (“HR”);
- Responsabile Ufficio Paghe e Contributi (“Servizi Paghe”);
- Responsabile dell’area Approvvigionamento (“Procurement”);
- Responsabile della Segreteria Generale e Logistica (“Segreteria”);
- Responsabile dell’area Mergers & Acquisition (“M&A”).

4. Sistema di controllo

4.1 Sistema di controllo generale/specifico. Principi di comportamento

La società consortile svolge prevalentemente l’attività di costruzione autostrade, strade e altri lavori speciali di costruzione. Pertanto, appare di notevole importanza la gestione delle risorse finanziarie. Si rileva come la gestione delle risorse finanziarie sia trasversale ad una molteplicità di macro processi/cicli operativi (si rimanda a quanto indicato nel § Aree a Rischio) per i quali si indicheranno nel prosieguo i presidi posti in essere in società.

La Società ha posto notevole importanza per la gestione delle risorse finanziarie che deve, stante il Codice Etico, essere basata sui principi di:

- Responsabilità;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Efficienza;

Tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti in attività che implicino tra l’altro la gestione delle risorse finanziarie, devono attenersi scrupolosamente ai principi di seguito delineati:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in tema di circolazione di denaro contante, nonché di ricezione o emissione di assegni;
- rispettare scrupolosamente i precetti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- rispettare le procedure;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- non identificare le controparti finanziarie;
- tenere contatti con fornitori non inerenti all'oggetto specifico del contratto con essi sottoscritto;
- eseguire operazioni o transazioni commerciali di qualsiasi tipo non inerenti o collegate con l'oggetto sociale;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o diversa da quella che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli (sia in eccesso sia in difetto);
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale e/o con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti all'oggetto sociale e agli interessi aziendali, soprattutto se i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- ricevere frequenti afflussi di disponibilità finanziarie trasferite con modalità non ricollegabile alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti dall'estero;
- utilizzare libretti al portatore o analoghi valori al portatore.

Di seguito vengono inoltre indicate le linee guida da rispettare in relazione ad alcune attività a rischio:

Operazioni su capitale sociale: Aumento capitale sociale a pagamento.

L'ingresso di un nuovo socio deve comportare i controlli inerenti:

- la tracciabilità dell'apporto sottoscritto;
- affidabilità e solvibilità del nuovo socio.

Qualora l'aumento di capitale sociale sia in denaro, si dovranno applicare i controlli preventivi previsti in tema di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). Qualora siano conferiti altri beni (es. crediti o beni materiali o immateriali) la società dovrà effettuare i dovuti controlli di legge tenuto altresì conto della perizia di conferimento redatta da esperto ai sensi di legge. I sottoscrittori di azioni o quote di nuova emissione dovranno, all'atto della sottoscrizione, versare almeno il 25% del valore nominale delle quote sottoscritte nelle mani degli amministratori (art. 2439 c.c.); se è previsto sovrapprezzo questo deve essere interamente versato mentre all'aumento di capitale mediante conferimenti in natura o conferimenti di crediti si applicheranno le disposizioni degli artt. 2440 e seguenti. La società in tale fattispecie dovrà attenersi a quanto previsto dal dettato normativo.

Finanziamento soci (finanziamento soci fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite).

I finanziamenti dei soci devono essere effettuati con mezzi tracciabili nel rispetto delle norme antiriciclaggio che vietano i pagamenti in contanti per somme oltre il limite legale.

Emissione strumenti derivati riconducibili a partecipazione al capitale

Sono valide le osservazioni poste in precedenza circa le operazioni su capitale sociale nonché quanto indicato circa i principi di comportamento ed i divieti indicati nel presente paragrafo

Ciò precisato si rileva che il sistema di controllo si basa sulla:

- separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- predisposizione di appositi iter inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio (si richiama quanto indicato nella Parte Speciale B);

- presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale;
- presenza delle verifiche espletata dalla società di revisione;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;
- attivazione del Codice Etico.

In particolare il sistema di gestione prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 37001:2016.

Si richiamano inoltre i controlli effettuati dall'organo di controllo (Società di Revisione) deputato alla revisione legale dei conti che effettua specifici "check" anche in sede di controllo del progetto di bilancio.

Circa le scadenze tributarie (e i conseguenti debiti tributari) queste risultano monitorate dalla società nonché dai professionisti in ambito fiscale, contributivo ed assistenziale (si rimanda a quanto indicato nella Parte Speciale B).

In merito alle operazioni "straordinarie" (aumento di capitale sociale, emissione di titoli di debito e strumenti finanziari) si richiama il ruolo di controllo del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Per quanto riguarda il sistema di controllo specifico, si richiama quanto riportato nella Parte Speciale ex art. 25 ter e 25 quinquiesdecies (in particolare al paragrafo relativo al Sistema di controllo), con riferimento ai Cicli Amministrativo-Contabile, Finanziario e Passivo.

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- FUNZIONE DI CONFORMITÀ 37001;
- Società di Revisione;
- Conformità legislativa e normativa ("Compliance");
- Collegio Sindacale;
- Conformità dei Sistemi di Gestione ("CSG").

Sono altresì rilevanti le potenziali verifiche effettuate da:

- Guardia di Finanza;
- Agenzia Entrate.

5. Obblighi di informazione

Circa gli obblighi informativi si richiama integralmente quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello oltre a quanto presente in tema di obblighi informativi nella Parte Speciale relativa ai rischi reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies.

Nell'analisi dei flussi informativi disciplinati nell'ambito della suddetta Parte Speciale, pertanto, l'Organismo di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche i profili rilevanti ai sensi della Presente Parte Speciale.

Inoltre il responsabile dell'area Tesoreria dovrà dare evidenza:

- dei giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti e crediti effettuati di elevato ammontare (comunicazione annuale, oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni con l'OdV);
- dei mancati pagamenti di debenze fiscali con la relativa motivazione (comunicazione tempestiva) e prospetto di rateizzazione delle debenze fiscali (comunicazione annuale, oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni con l'OdV);
- le operazioni anche potenzialmente sospette/anomale riscontrabili dai controlli della cassa e di banca (comunicazione tempestiva);
- le operazioni in deroga all'iter di selezione del fornitore o del processo finanziario (comunicazione tempestiva)
- le operazioni che interessano strumenti finanziari sia attivi sia passivi della società.

6. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

Si richiama il D.lgs. 231/2007 e i correlati indicatori di anomalie pubblicati in GU serie generale 233 del 07.10.2015 che, ove presenti, rappresenterebbero un “*alert*” per il rischio reato ex art 25 octies D.lgs. 231/2001.

Pertanto l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire la società di revisione alla luce di tali indicatori di anomalia e quindi verificare se risultano anomalie riconducibili alla fattispecie di reato della presente Parte Speciale.

L'OdV dovrà verificare i seguenti elementi:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- la coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti;
- la segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;

ossia tutti quegli elementi che possano rendere «trasparente» le modalità e le finalità dell'operazione. Le verifiche in precedenza indicate potranno essere espletate anche attraverso una audizione dei referenti e responsabili dei processi chiave ovvero tramite una audizione degli altri organi di controllo che presidiano tali aree.

È inoltre compito dell'OdV recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Infine l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati presupposto della presente Parte speciale, nonché per avere sue osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario, fermo

restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

7. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE F

Articoli: 24-bis e 25-novies



SIS S.p.a.

Indice Parte Speciale F

1. Premessa.....	188
2. Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	188
3. Area a rischio	198
4. Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	200
5. Aree a rischio	207
6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 bis e 25 novies)...	208
6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.....	208
6.2 Sistema di controllo specifico.	208
7. Obblighi di informazione	218
8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	219
9. Sistema disciplinare	219

1. Premesse

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati ex:

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS).

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell'ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione vigente nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex artt. 24 bis e 25 novie del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto :

- 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici



SIS S.p.a.

- 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici
- Art. 1, co. 11, D.L. 21.09.19, n. 105 conv. con modif. dalla L. 18.11.19 n. 133: Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

art.	Descrizione
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><i>- salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote</i></p> <p><i>- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</i></p>
Articolo 476 codice penale- (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	<p>Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni .</p>



art.	Descrizione
Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)	<p>Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</p> <p>Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>
Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)	Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)	<p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.</p> <p>Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)	Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.



art.	Descrizione
Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)	Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)	Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)	Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)	Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)	Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)	Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)	Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;



art.	Descrizione
	<p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p>- sanzione pecuniaria sino a trecento quote; - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).</p>
Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p> <p>- sanzione pecuniaria sino a trecento quote; - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).</p>
Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della</p>



art.	Descrizione
	<p>persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none">1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 -quater.</p> <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>



art.	Descrizione
	<p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 -bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>
Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>- sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p>

- in correlazione ai rischi reato correlati all'art. 482 "Falsità materiale commessa dal privato", attesa l'attività svolta nonché il Codice Etico vigente il rischio connesso a tale fattispecie appare poco probabile;

- con riferimento agli artt. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni", 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri" attese le verifiche del DPO, dell'Amministratore di sistema, della Funzione di Conformità 37001 nonché la presenza di principi di comportamento nel Codice Etico appare poco probabile il compimento di tali rischi reato presupposto.



In relazione all'art. 615-ter c.p. "*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*" e art. 615-quater c.p. "*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*" attese le verifiche del DPO, dell'Amministratore di sistema, della Funzione di conformità 37001, nonché la presenza di principi di comportamento nel Codice Etico appare poco probabile il compimento dei rischi reato presupposto che dovranno comunque essere oggetto di monitoraggio.

In relazione ai rischi reato presupposto ex artt. 615-quinquies c.p. "*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*", 617 quater "*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*", 617 quater "*Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*", 635 bis "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*" (e seguenti) si rileva, attesa l'attività svolta e la struttura informatica presente²⁹, che le fattispecie di reato risultino poco probabili.

Circa il rischio reato presupposto ex art. 640 quinquies "*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*", attesa l'attività svolta, si reputa non sussista tale rischio reato.

Si rileva che dall'attività svolta dalla società non "*dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.*"(art. 1 co. 1 Decreto Legge 105/2019). Ne consegue che allo stato la società non risulta soggetta a quanto previsto dal Decreto "*Cyber Security*". Pertanto il rischio reato presupposto ex art 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 risulta eliso.

Note in merito ai reati presupposto

Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).

L'articolo in esame sanziona il comportamento di chi pone in essere condotte riconducibili ai reati di cui al Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale (*Della falsità in atti*), aventi ad oggetto *un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria*.

²⁹ Si richiama la presenza del contratto con la società FININC in relazione al sistema informatico della società.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Tale condotta assume rilievo penale sia se l'intrusione viene effettuata nel sistema informatico o telematico della Società (es. maggiorazione del costo dei servizi erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un Ente esterno, pubblico o privato, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (es. accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Viene commesso il reato in esame quando un soggetto abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.)

Il reato punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,

ovvero allo scopo di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del suddetto sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Il reato sussiste sia qualora un soggetto fraudolentemente intercetti o impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi e sia qualora riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Il reato in esame, procedibile a querela della persona offesa, diviene perseguibile d'ufficio qualora venga commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Integra la fattispecie in esame l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.



SIS S.p.a.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

L'articolo in esame punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto attraverso le condotte di cui all'art. 635 *bis* o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che non possa essere configurato un differente reato

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

Il reato si configura qualora il fatto previsto dall'art. 635 *quater* sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

3. Area a rischio

Le principali aree/attività ritenute in genere a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet;
- gestione dei documenti elettronici.

Rilevano in particolare:

- o gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno;
- o gestione e protezione delle reti;
- o gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- o sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete);
- o utilizzo e gestione di dati aziendali con strumenti informatici dotati di software standard (commerciali) e/o piattaforma gestionale aziendale (fornita da gestore esterno).

Peraltro in ottica di riduzione del rischio occorre richiamare il monitoraggio effettuato dallo SdI (che poi altro non è che l'Agenzia delle Entrate) che rappresenta un ulteriore elemento di controllo.

Per tali attività atteso il controllo da parte:

- dello SdI (controllo formale);
- del cliente (controllo sostanziale);

oltre alla immodificabilità imposta dall'applicativo software usato sulle fatture attive inviate allo SdI.

A fronte di tali aree/attività a rischio i soggetti destinatari³⁰ risultano essere:

- i designati dello sviluppo, installazione, assistenza e manutenzione degli applicativi e dell'infrastruttura tecnologica;
- gli incaricati della gestione dei dati nei sistemi contabili ed informatici in generale;
- i responsabili di funzione
- chiunque utilizza gli applicativi informatici e telematici.

4. Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto:

art. 171 della legge 633/1941 divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica

art. 171 bis della legge 633/1941 Reati in materia di software e banche dati

art. 171 ter della legge 633/1941 Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie scientifiche e didattiche

art. 171 septies della legge 633/1941 Violazioni nei confronti della SIAE

art. 171 octies della legge 633/1941 Manomissione di apparecchi per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato.

art.	Descrizione
Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola n un

³⁰ Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero "conformità dei sistemi di gestione", **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.



SIS S.p.a.

art.	Descrizione
<p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti)</p>	<p>sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre</p>



art.	Descrizione
connessi al suo esercizio)	<p>mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</i> <i>- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941</i></p>
Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>



art.	Descrizione
	<p>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote - sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941</p>
<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p>	<p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per</p>



art.	Descrizione
	<p>scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p><i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</i> <i>- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941</i></p>



art.	Descrizione
Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. <i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</i> <i>- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941</i>
Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. <i>- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</i> <i>- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 - quinquies della citata legge n. 633 del 1941</i>

Si precisa che, in ragione della natura dell'attività della Società, si ritiene del tutto remoto il rischio di commissione della fattispecie di cui all'art. 171 ter L. 633/1941.

Note in merito ai reati presupposto

Delle numerose norme contenute nell'art 171, il D. Lgs. 231/01 inserisce come reati-presupposto solo la lettera a bis) del primo comma e il terzo comma.

La lett. a *bis*) del primo comma, introdotta dalla legge n. 7 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Il Legislatore intende dunque tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che vedrebbe lesi i suoi diritti in caso di libera circolazione del proprio lavoro in rete.

Il terzo comma punisce invece le condotte sopra illustrate nel caso in cui si riferiscano ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Quest'ultima fattispecie, pertanto, è rivolta in particolare alla tutela dell'onore e della reputazione dell'autore dell'opera.

Quanto, invece, all'art. 171 bis, occorre rilevare come la funzione di tale norma sia volta a fornire un'adeguata tutela penale del *software*.

Il primo comma dell'art. 171 *bis* punisce la condotta di abusiva duplicazione di *software* che avvenga al fine di trarne profitto; in particolare, viene sanzionato chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori.

Si precisa che il termine "profitto" invece può implicare sia il lucro e, quindi, l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, sia il mancato depauperamento del patrimonio e, pertanto, il risparmio dei costi.

La stessa pena si applica, inoltre, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

Infine, il secondo comma dell'art. 171 *bis* mira a tutelare le banche dati, punendo le condotte di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, ovvero ancora l'estrazione o il reimpiego abusivi della banca di dati, la distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge sul diritto d'autore si intendono per banche dati:

“le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Infine, l'art. 171 ter sanziona condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione, aventi ad oggetto altre opere dell'ingegno quali le opere cinematografiche, televisive, discografiche in violazione del diritto d'autore, l'art. 171 septies estende le sanzioni di cui all'art. 171 ter a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis (SIAE) i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, (apposizione del contrassegno SIAE) della presente legge, mentre l'art. 171 octies sanziona chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

5. Aree a rischio

Si premette che l'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società.

Le principali aree/attività a rischio posso essere così schematizzate:

- area informatica (Sistemi Informatici);

ed in genere le aree nelle quali vengono utilizzate:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze informatiche;
- supporti che permettono la fruizione di contenuti audio e video. A titolo di esempio: il riproduttore audio presente negli automezzi e quello presente nei personal computer.

A fronte di tali aree/attività a rischio i destinatari³¹ risultano essere:

- i designati dello sviluppo, installazione, assistenza e manutenzione degli applicativi e dell'infrastruttura tecnologica;
- i responsabili di funzione
- chiunque operi con mezzi informatici per conto della Società;
- gli incaricati della gestione dei dati nei sistemi contabili ed informatici in generale.

6. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto ex artt. 24 bis e 25 novies)

6.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento

Gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la società si pone sono i seguenti:

Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate risultano essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo.

³¹ Si veda la nota 2 con riferimento al contratto di servizio intercorrente con FININC e con INC.

Risulta garantito che le informazioni risultano trattate in modo tale che non possono essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati, e comunque, in caso di manomissione identificare l'esecutore;

Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della società (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24- bis, 25-nonies del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico proprio o di terzi di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni, o di sottrarle al fine di poterle reimpiegare in attività concorrenziali e di vantaggio per la società;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate. Si richiede agli utenti della rete di segnalare con tempestività la presenza di tali situazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;



- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- utilizzare i sistemi informatici per scopi incompatibili con quello per il quale essi sono concessi in uso agli utenti;
- utilizzare supporti rimovibili (es. chiavetta USB) non controllati preventivamente e comunque in modo esclusivo per attività attinenti alle mansioni lavorative;
- rendere in qualsiasi modo noto a terzi non autorizzati, o comunque consentire a questi la conoscenza di dati, informazioni, formule, descrizioni di processi, documenti, materiale di qualsiasi natura, coperto da riservatezza o la cui conoscenza da parte di soggetti terzi potrebbe recare danno alla società;
- produrre, detenere, diffondere, in qualsiasi forma e modo, materiale pornografico, pedopornografico, di propaganda od istigazione a fini terroristici, ovvero offensivo dell'onore o dignità di terzi;
- violare registri ed archivi informatici della società e/o falsificare dati, informazioni o documenti informativi di qualsiasi specie;
- comunicare a terzi, cedere, trasmettere rendere noto o mettere a disposizione, in qualsiasi forma o modo, e a qualunque titolo, password di



accesso a sistemi informatici della società o di terzi dei quali i destinatari della procedura siano in possesso in ragione dell'attività svolta.

In relazione ai principi di comportamento inerenti il rischio reato presupposto relativo al diritto di autore si precisa che è fatto divieto di:

- acquisire, distribuire, vendere o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE, opere tutelate dal diritto d'autore o banche dati e software pirati;
- installare o utilizzare software non autorizzati dalla Società o, comunque, in violazione del diritto d'autore.

Nell'esercizio delle attività oggetto della presente Parte Speciale, la Società si deve conformare ai seguenti principi:

1. L'uso dei sistemi informatici deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, Codice Etico in vigore e nel rispetto dei regolamenti emanati dall'ente;
2. La società rispetta la normativa in materia di Privacy alla quale tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad attenersi;
3. Tutti i software installati nei sistemi della società risultano regolarmente licenziati e nessuno è autorizzato alla loro rimozione, reinstallazione, o modifica;
4. Ogni utente è personalmente responsabile dell'integrità (fisica e funzionale) dei sistemi medesimi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi, ed alla loro custodia quando trasferiti all'esterno del perimetro aziendale (dispositivi mobili) ove possono essere oggetto di furto mirato all'acquisizione di dati aziendali;
5. L'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico è limitato ad uno o più utenti identificati, attraverso la sorveglianza dei locali ed il ricorso a chiavi logiche (user ID e password) e fisiche (le porte di accesso ai locali sono chiuse a chiave);
6. Ad ogni User-ID corrisponde un profilo di accesso alle reti aziendali ed internet (ove presente). Ad ogni profilo corrispondono l'utilizzo concesso degli applicativi, il limite di accesso al sistema informativo aziendale (modulo) e le

- attività concesse (visualizzazione, inserimento dati, modificazione dei dati inseriti);
7. Le assegnazioni in uso di un sistema informatico o telematico o di User-ID (profilo) sono richieste dal responsabile di funzione e devono essere disattivate tempestivamente al cessare del rapporto di lavoro, sempre su richiesta del responsabile di funzione;
 8. La richiesta è motivata con riferimento alle attività che l'utente è chiamato a compiere. I profili assegnati sono registrati e conservati dall'area informatica referente. Esistono procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (es. super-user, power-user);
 9. Ad ogni cambio di mansione il responsabile di funzione dell'utente e/o il responsabile della funzione risorse umane, provvedono a comunicare la necessità di aggiornamento del profilo utente alla Funzione Organizzazione, che provvede immediatamente alla revoca del precedente profilo. I profili sono soggetti a revisione periodica. Per l'assegnazione di un nuovo profilo si applicano i principi sopra indicati;
 10. Ove risulti in uso una casella di posta elettronica con account personale (es : nome.cognome@siscpa.it). L'uso di posta elettronica attraverso questa casella è destinata ad esclusivo scopo istituzionale;
 11. La società offre la possibilità di consultare una casella di posta personale via web, nel rispetto del regolamento della società stessa;
 12. Nei limiti della normativa vigente, gli Amministratori di Sistema (anche per il tramite di un delegato) sono autorizzati dalla Società e dagli utenti ad accedere ai sistemi informatici a fine di garanzia della continuità dell'attività d'impresa (assenza prolungata dell'utente), di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui all'art. 24bis D. lgs. 231/2001;
 13. La società può altresì revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso alle reti informatiche aziendali e non, ad uno o più utenti (a titolo d'esempio, facendo uso di filtri);



14. Amministratori, dipendenti e collaboratori aderiscono ai predetti principi generali di utilizzo dei sistemi informatici e, quindi, tacitamente accettano anche l'accesso ai medesimi, senza limitazione alcuna, da parte dei propri superiori, dell'amministratore di sistema o dei suoi delegati;
15. L'accesso a sistemi informatici di soggetti esterni alla Società (a titolo d'esempio la P.A.) è limitato ai soli utenti a ciò espressamente autorizzati attraverso l'attribuzione di specifici codici di accesso. Costoro sono tenuti a mantenere strettamente riservate, non divulgare e conservare al sicuro ed al riparo da atti di impossessamento o appropriazione le chiavi di accesso ai predetti sistemi;
16. Nei casi di cessazione dei rapporti con la società, ovvero di cambio di mansioni dell'utente, le password e gli user-ID relativi ai sistemi informatici della società sono revocati; la società si fa inoltre carico di avvisare gli enti esterni dei quali l'utente sia in possesso di password e User-Id per conto della Società;
17. La verifica del rispetto delle regole sopra elencate è affidata ad un consulente, che effettuerà controlli periodici producendo un apposito report per l'Organismo di Vigilanza.

I Principi generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. In nessun caso il rilascio di codici di accesso o modifica di profili utente potrà essere operata senza specifica richiesta / autorizzazione.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle



spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata tramite strumenti informatici (firewall e software di tracciatura). Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate, rispettando gli obblighi di legge di conservazione dei log.
- Formazione: verranno programmati periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza informatica e sull'utilizzo dei sistemi informatici in favore dei Dipendenti, diversificati in ragione delle rispettive mansioni. Saranno promossi corsi di formazione attraverso cui verranno sensibilizzati i valori etici e morali nell'uso di sistemi informatici riepilogati nel presente documento.
- Verifica dei sistemi informatici : con cadenza indicativa di 12 mesi l'ente effettuerà verifiche della qualità della struttura informatica con specifici test di vulnerabilità per la prevenzione dei reati.

Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da adeguate attività di controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente.

La sicurezza viene perseguita tramite:

- protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);
- garanzia della massima continuità del servizio anche attraverso l'installazione e la gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica e alla duplicazione dei server;



- installazione e gestione di package antivirus, costantemente aggiornati e dotati di un sistema centralizzato di monitoraggio;
- controllo degli accessi ai locali del Centro Elaborazione Dati;
- password di accesso, per profilo aziendale e per dipendente, personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti all'utente del sistema informatico;
- accessi degli amministratori di sistema loggati in specifici report con gestione autonoma del sistema in ottemperanza alla norma del Garante della Privacy;
- inventario dei programmi software e delle licenze d'uso per monitorare il rischio reato legato al diritto di autore;
- procedure di back up dei dati atte a ripristinare l'integrità dei dati e dei documenti in base alla strategia di disaster recovery;
- conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back up in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- dotazione dei sistemi contabili e amministrativi-di log report che tracciano le attività eseguite, l'utente e la data dell'operazione;
- meccanismi di segregazione delle reti a livello di funzione aziendale, limitando l'utilizzo delle aree di scambio;
- esistenza di processi per evitare intrusioni attive o passive a sistemi informatici attraverso la continua verifica dei sistemi di protezione (Log) condotta con una scrupolosa valutazione dei files di log;
- verifica della possibilità di accesso ai programmi e alle reti esterne senza l'utilizzo delle password e verifica periodica del livello di sicurezza della rete informatica;
- presenza di procedure interne di protezione dei dati trattati dei processi per enti esterni;
- controllo costante di carattere di flusso informativo della funzionalità ed affidabilità del sistema di sicurezza per l'accesso ai dati della Società;
- valutazione periodica dei fornitori esterni di sistemi informatici (hardware e

software);

- verifica dei file di log obbligatori da parte dell'Amministratore di sistema;
- audit periodici interni (ivi inclusi quelli del DPO), ed esterni, anche attraverso l'impiego di esperti in appoggio all' OdV;
- valutazione periodica del livello di sicurezza informatica, che per sua natura si riduce con il passar del tempo, se non vengono gestiti opportuni investimenti;
- verifica periodica degli investimenti svolti in materia informatica, con particolare riferimento all'aggiornamento degli strumenti, compreso quelli di rete, e dei software;
- protezione dei collegamenti wireless, tramite chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- adozione di una specifica policy per la gestione degli incidenti informatici (data breach) in sinergia con il sistema di controllo privacy (GDPR).

La società, attraverso la propria struttura di gestione della rete informatica (Amministratore di rete) si impegna inoltre a:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti (come ad esempio i Collaboratori Esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti (come ad esempio i Collaboratori Esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

La società considera noto a tutti i dipendenti, stagisti e consulenti, il documento contenente le regole di utilizzo degli strumenti informatici (User Policy, Polizza utenti dei

sistemi informativi) in quanto pubblicata sulla propria rete Intranet, di cui tutti i soggetti abilitati all'uso dei sistemi informatici hanno accesso.

6.2 Sistema di controllo specifico

Ciò precisato il sistema di controllo evidenzia:

a) per il CONTESTO ORGANIZZATIVO la presenza:

- di un organigramma aziendale aggiornato specifico per l'area IT;
- del sistema certificato ISO 37001:2106;
- del Manuale gestione dati personali Gruppo FININC;
- del documento "VALUTAZIONE RISCHIO PRIVACY"
- della rintracciabilità di ogni fatto contabile in ciascuna fase del processo amministrativo grazie al programma di contabilità GAMMA-ALYANTE (TEAM SYSTEM), di archiviazione Focus;
- di Audit (con particolare riferimento alla ISO 9001 e ISO 37001) di parti terze;
- del Codice Etico;

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- FUNZIONE DI CONFORMITÀ 37001;
- Data Protection Officer ("DPO") ;
- Amministratore di Sistema;
- Società di Revisione (effettua audit per l'area IT relativi alla gestione delle tratte autostradali);
- Conformità legislativa e normativa ("Compliance").

Risulta inoltre la presenza esterna e sono altresì rilevanti le potenziali verifiche di:

- SIAE;
- Polizia della Comunicazione (Polizia Postale);
- Garante della privacy;
- Agenzia Entrate.

7. Obblighi di informazione

Circa gli obblighi informativi si richiama integralmente quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

In relazione ai rischi reato presupposto individuati nella presente Parte Speciale, il flusso informativo dovrà essere garantito dall'Amministratore di sistema, il quale dovrà annualmente - tramite apposito report, oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV - dare notizia circa:

- le verifiche che le direttive e procedure che regolamentano le attività nelle aree a rischio siano adeguate e correttamente applicate dai soggetti coinvolti, attraverso apposita reportistica dell'area informatica sui controlli ed esito degli stessi;
- i controlli in merito alle attività di verifica compiute circa il rispetto delle misure minime di sicurezza/privacy (es. controlli periodici di IT audit della società di revisione o verifiche ispettive/ qualità sul controllo degli accessi e creazione/cancellazione degli account); attraverso apposita reportistica dell'area informatica sui controlli ed esito degli stessi, mentre per le eventuali ulteriori verifiche l'OdV potrà essere supportata da consulenti esterni;
- verifica dell'esecuzione dei test periodici sulla rete informatica;
- verifiche annuali delle relazioni riepilogative sull'analisi dei log report di sistema traccianti gli accessi e le anomalie emerse. Tale relazione verrà redatta dall'area informatica, mentre per le eventuali ulteriori verifiche l'OdV potrà essere supportato da consulenti esterni;
- verifiche annuali delle relazioni sull'analisi statistica degli interventi manutentivi;
- verifiche annuali dell'aggiornamento dell'elenco delle licenze relative agli applicativi e all'infrastruttura tecnologica. Tali relazioni annuali saranno redatte dall'area informatica;
- verifiche dell'atto di nomina degli Amministratori di Sistema, dei referenti, responsabili, incaricati ed eventuale nomina del DPO ove prevista;
- verifiche del sistema di gestione dei LOG applicativi e sistemistici ove previste;
- verifiche dell'applicazione della policy relativa agli incidenti informatici.

Il DPO dovrà relazionare annualmente all'OdV tramite apposito report, oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV, circa le attività di verifica svolte.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Pertanto all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, viste le specifiche professionalità necessarie per l'esercizio del controllo delle attività informatiche, potrà avvalersi di consulenti esterni chiamati ad effettuare le verifiche su delega e rendicontare all'Organismo stesso attraverso apposite reportistiche.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

9. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE G

Articolo 25 undecies



Indice Parte Speciale G

1. Premessa.....	222
2.Reati ambientali.	222
2.1 Fattispecie di reato originariamente previste dal D.lgs. 121/2011.....	231
2.2 Delitti ambientali introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)	237
2.3 Interesse e Vantaggio	241
3. Individuazione delle Aree a rischio/Attività sensibili	243
4. Sistema di controllo.....	246
4.1. Organizzazione aziendale.....	246
4.2 Sistema di controllo generale	247
4.3. Sistema di controllo specifico. Il sistema di Gestione integrato	248
4.4. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione Ambientale	252
5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)	254
6. Ulteriori obblighi normativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)	255
7. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza.....	256
8. Sistema disciplinare	257

1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dall'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 (di seguito Decreto), introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*) e successivamente modificato ed integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*), in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di **Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS S.c.p.a., SIS)**.

Essa, dunque, si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nella Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione in materia ambientale nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex art. 25 *undecies* del Decreto.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo, con riferimento al tema della tutela ambientale, di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Reati ambientali

Mediante l'introduzione dell'art. 25 *undecies* nel corpo del D.lgs. 231/01, il Legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a numerose fattispecie in materia di tutela dell'ambiente, individuando come reati presupposto c.d. ambientali alcune ipotesi previste nel D.lgs. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale) ed altre



SIS S.p.a.

disciplinate dal Codice Penale ovvero da differenti provvedimenti legislativi.

Al fine di meglio comprendere i contenuti della possibile responsabilità della Società ex D.lgs. 231/01 in materia ambientale nonché di individuare quali siano le possibili aree e/o processi a rischio di commissione dei reati presupposto ex art. 25 *undecies* del Decreto, si provvede di seguito ad illustrare sinteticamente il contenuto di tali fattispecie, con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo con esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulta di immediata evidenza (reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ex D. Lgs. 202/07, reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 150/92, sversamento in mare di sostanze e/materiali inquinanti da navi ed aeromobili ex art. 137 co. 13 T.U.A.).

art.	Descrizione
Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/06)	<ol style="list-style-type: none">1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.4. (...)5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro .6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.



art.	Descrizione
	7. (...) 8. (...) 9. (...) 10. (...) 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli <u>articoli 103e articolo 104</u> è punito con l'arresto sino a tre anni. (...)
Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06)	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli <u>articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</u> è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' <u>articolo 192</u> , commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' <u>articolo 444 del codice di procedura penale</u> , consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all' <u>articolo 187</u> , effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' <u>articolo 227</u> , comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. (...) 8. (...) 9. (...)



art.	Descrizione
Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli <u>articoli 242</u> e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'<u>articolo 242</u>, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'<u>articolo 444 del codice di procedura penale</u>, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06)	<p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'<u>articolo 483 del codice penale</u> nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del <u>regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259</u>, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'<u>articolo 444 del codice di procedura penale</u>, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli <u>articoli 256 e 258</u>, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>



art.	Descrizione
Sanzioni (Art. 279 D.lgs. 162/06)	<p>1. (...).</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .</p> <p>2-bis. (...)</p> <p>3. (...).</p> <p>4. (...)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(...)</p>
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>



SIS S.p.a.

art.	Descrizione
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none">1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
Circostanze aggravanti (art. 425 octies c.p.)	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo <u>416</u> è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo <u>416-bis</u> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari</p>



SIS S.p.a.

art.	Descrizione
	appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
art. 1 L. 150/1992	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (1) :</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>(...)</p>



art.	Descrizione
art. 2 L. 150/1992	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'<u>allegato B</u> del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>(...)</p>
art. 3 bis L. 150/1992	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2.(...)</p>



art.	Descrizione
art. 6 L. 150/1992	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla <u>legge 11 febbraio 1992, n. 157</u>, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie .</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila</p>
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L 549/1993)	<p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la</p>



art.	Descrizione
	<p>sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'<u>art. 10</u>, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>

2.1 Fattispecie di reato originariamente previste dal D.lgs. 121/2011

Reati in materia di scarichi idrici cui al D.lgs. 152/06 (T.U.A.)

art. 137 co.3 TUA: scarico di acque reflue industriali³², contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorità competente a norma degli artt. 107 co.1 e 108 co.4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

art. 137 co.5 primo periodo TUA: superamento³³, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III TUA, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107 co. 1 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

art. 137 co.2 TUA: ³⁴apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la

³² Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale.

³³ Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

³⁴ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 in tema di A.I.A.



sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte III del TUA (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

art. 137 co.5 secondo periodo TUA: superamento³⁵, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III TUA, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107 co. 1 ove siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

art. 137 co.11 TUA: violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104), fatte salve alcune eccezioni (es. insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche ex art. 100, co. 3, scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ecc.) (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

Reati in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/06 (T.U.A.)

- con riferimento all'art. **256 TUA:**

art. 256 co.1 lett. a TUA: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione³⁶ (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

art. 256 co.6 primo periodo TUA: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 co. 1 lett. b) TUA

³⁵ Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

³⁶ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 (in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale).



(sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

art. 256 co.1 lett. b TUA: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione³⁷(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

art. 256 co.3 primo periodo TUA: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata³⁸ (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

art. 256 co.5 TUA: attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del disposto dell'art. 187 TUA, che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Ai sensi del disposto dell'art. 187 sopra citato, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 TUA a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al suo art. 177 co.4 (secondo cui, in estrema sintesi i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia conforme alle migliori tecniche disponibili definite all'art. 183 co.1 lett. nn) TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

art. 256 co.3 secondo periodo TUA: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi³⁹ (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

art. 256 co.4 TUA: inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).

- con riferimento all'art. **258 TUA:**

³⁷ Vedi nota precedente.

³⁸ Vedi nota precedente.

³⁹ Vedi nota precedente.



- costituisce reato presupposto il **comma 4, secondo periodo** di tale articolo, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporti nel formulario stesso dati incompleti o inesatti nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

- con riferimento all'art. **259 TUA**:

- l'art. **259, comma 1 TUA** sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 ovvero traffico illecito transfrontaliero in violazione dell'art. 1 co. 3, lett. a), b) c) e d) del medesimo regolamento. A seguito dell'abrogazione del citato Regolamento ad opera del Reg. (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006⁴⁰, in luogo del concetto di "traffico illecito" occorre fare riferimento a quello di "spedizione illegale" ai sensi dell' art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006. La norma sanziona due condotte:1) il traffico illecito; 2) la spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione di talune disposizioni. Ricorre la fattispecie in esame, in caso di spedizioni in assenza di notifica inviata alle autorità competenti ovvero quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

-l'art. **452 quaterdecies codice penale (già art. 260 TUA)**⁴¹ sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D.lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

A norma del disposto di cui all'art. 25 *undecies* co.8 D.lgs. 231/01, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.lgs. 152/06⁴² e all'art. 8

⁴⁰Il cui art. 61 prevede che "I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento"

⁴¹ Si segnala che con Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21 recante *Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.03.2018 (art. 7), l'art. 260 d.lgs. 152/06 è stato abrogato e la medesima norma è stata inserita nel Codice Penale (art. 452 quaterdecies c.p.). Ai sensi dell'art. 8 del medesimo Decreto: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (...)"

⁴² Vedi nota precedente

D.lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co.3 D.lgs. 231/01”.

- con riferimento all'art. **260 bis TUA**⁴³, si segnala che il D.L. 14.12.2018 n. 135 (conv. con modificazioni dalla L. 11.02.2019 n. 12) recante *Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione* ha disposto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2019 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ed ha in particolare abrogato l'art. 36 del D.lgs. 3.12.2010 n. 205, introduttivo dell'art. 260 bis D.lgs. 152/06.

Reati in materia di bonifica ex D.lgs. 152/06

- con riferimento all'art. **257 TUA**:

-**art. 257 comma 1 TUA**: condotta⁴⁴ di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui agli artt.242ss. TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

-**art. 257 comma 2 TUA**: condotte di cui al punto precedente quando l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Disciplina delle emissioni di cui al D.lgs. 152/06 (T.U.A.)

Art. 279 co. 5 TUA.

E' sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa⁴⁵ (sanzione pecuniaria fino

⁴³ **art. 260 bis co. 6 TUA**: (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);**art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA**: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA**: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**art. 260 bis co.8 TUA**:sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

⁴⁴ Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

⁴⁵ La norma stabilisce che se i valori limite sono contenuti nell'AIA si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

a 250 quote).

Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.

Art. 727 bis c.p. (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*).

Uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

(sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

Art. 733 bis c.p. (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*).

Distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'habitat all'interno di un sito protetto" che consiste in:

1. "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE";
2. "qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE".

(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93.

L'art. **3 co.6 L. 549/93** punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).



2.2 Delitti ambientali introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

L'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01 relativo ai "reati ambientali", introdotto ad opera del D.lgs. 121/11, si riferiva inizialmente ad ipotesi di reato di natura per lo più contravvenzionale, come tali indifferentemente punite se commesse con dolo o colpa.

Ad opera della Legge n. 68 del 22.5.15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, sono stati invece inseriti nel novero dei reati presupposto alcuni dei delitti ambientali di cui al nuovo Titolo VI bis del nostro codice penale (anch'esso introdotto dalla L. 68/15), sanzionati tanto a titolo di dolo che di colpa e caratterizzati dalla previsione normativa di specifici eventi dannosi.

Si precisa che con riferimento ad alcune delle fattispecie sotto elencate non si ravvisa un rischio significativo per quanto riguarda **SIS S.c.p.a.**; nondimeno, si è deciso di illustrarle in virtù della loro rilevanza sotto il profilo della necessaria formazione in tema di ecoreati nonché in virtù di eventuali possibili interferenze con altre fattispecie rilevanti (ad. es. art. 452 *quaterdecies* c.p., già art. 260 D.lgs. 152/06).

Ci si riferisce in particolare alle seguenti fattispecie:

- art. 452 *sexies* c.p.
- art. 452 *octies* c.p.

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

E' prevista un'aggravante (aumento della sanzione fino ad un terzo) quando l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il reato in esame si configura come delitto di evento e di danno, realizzabile in forma sia attiva sia omissiva.

Soggetto attivo è "chiunque", pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che rivestano una



posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

La norma individua quale evento di danno “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Sul punto, recente Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre la “compromissione” consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare⁴⁶.

Con riferimento all'avverbio “abusivamente”⁴⁷, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: *“La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma”⁴⁸.*

⁴⁶ Cfr. ad es. Cass. Pen., Sez. III, 06.07.2017, n. 52436, la quale ha tra l'altro precisato che ai fini del sequestro preventivo (nel caso di specie di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.

⁴⁷ Si riporta quanto affermato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (Cfr. Relazione Ufficio Massimario, III/04/2015 del 29.05.15) in sede di commento alla legge 68/15: *“Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito “a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti”.*

⁴⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 31.01.2017, n. 15865 (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel d.lg. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico).

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico, configurabile anche a titolo di dolo eventuale⁴⁹.

(sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno).

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p.⁵⁰ - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Il secondo comma specifica che costituiscono “disastro ambientale”, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede la medesima aggravante di cui all'art. 452 *bis* c.p.

Analogamente alla fattispecie *ex art. 452 bis* c.p., il reato in esame si configura quale delitto di evento.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva all'incipit della norma.

(sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.: “*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

⁴⁹ Così Cass. Pen., Sez. III, 05.04.2019 n.26007.

⁵⁰ **Art. 434 - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.



Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa.

Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente pur senza essere sussunte in prescrizioni autorizzative, ma che comportino comunque violazioni di norme specifiche (ad es. in tema di salute e sicurezza) che possano impattare sull'ambiente.

Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari ad un terzo quando dai "fatti" di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo.

(Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

L'art. 452 *sexies* c.p. sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi, in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto anche materiali non qualificabili come tali.

Ratio della norma, infatti, pare essere in primo luogo quella di introdurre anche nel nostro ordinamento una previsione sanzionatoria a carico di chi svolga una qualunque attività relativa a materiale ad alta radioattività, al fine di prevenire e sanzionare il pericoloso traffico di questi beni.

Il secondo e terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone

(Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote).

Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)

L'art. 452 *octies* c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti*", prevede due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali.



Il primo comma prevede un aumento (fino ad un terzo) delle pene previste per l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) qualora l'associazione sia *“diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo”*.

Il secondo comma, prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), qualora la stessa sia *“finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”*.

Infine, il terzo comma prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste dai commi precedenti *“se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”*. (sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote).

2.3 Interesse e Vantaggio

La responsabilità della Società può configurarsi, a norma del disposto di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/01, esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Le nozioni di interesse e vantaggio, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche a fattispecie colpose, qual è gran parte delle quelle oggetto della presente Parte Speciale, costituita da figure contravvenzionali e come tali sanzionabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa nonché da figure delittuose espressamente sanzionate anche a titolo di colpa; ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente.

Secondo le prime interpretazioni dottrinali (cfr. Relazione al D.lgs. 121/11 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione) *“la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbe dover essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo, per l'appunto, alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'ente”*.

Anche in relazione all'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01, ed in particolare ai delitti di



inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi ex art. 452 *quinquies* c.p., appare possibile fare riferimento a quanto già affermato in tema di interesse e vantaggio in sede giurisprudenziale in rapporto ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/01.

In estrema sintesi, la conclusione cui sono giunte la dottrina e la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) è quella di ritenere certamente possibile individuare i suddetti requisiti anche nella commissione di reati di natura colposa; gli stessi devono, peraltro, essere riferiti non all'evento del reato ma alla condotta di violazione delle norme antinfortunistiche poste a presidio della sicurezza e salute del lavoratore; si è infatti autorevolmente affermato che: "I concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio" (Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2014, n. 38343).

In particolare, la Giurisprudenza di Legittimità risulta orientata nel senso di ritenere che il requisito dell'interesse dell'ente - nell'ambito dei reati colposi - ricorra quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte/lesione personale del lavoratore, abbia consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica come accade nel caso, ad esempio, in cui la mancata adozione di cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una erronea valutazione delle misure di prevenzione necessarie, bensì il risultato di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa (viene svolta una valutazione *ex ante*, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere); ricorre invece il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente e ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesione del lavoratore, abbia comunque violato sistematicamente le norme di prevenzione realizzando una politica di impresa comunque disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento delle spese con conseguente massimizzazione del profitto (valutazione *ex post* che tiene conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica).

Sulla scorta degli orientamenti sopra illustrati, e con specifico riferimento ai reati



presupposto ex art. 25 *undecies* D.lgs. 231/01, recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi in materia ambientale (art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231 del 2001, nella specie configurato con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 137, comma 5, D.lgs. n. 152 del 2006) l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva, considerando a tal ultimo riguardo che il risparmio a favore dell'impresa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione”. (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n.3157).

Secondo tali interpretazioni la Società potrà quindi essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.lgs. 231/01, della violazione delle richiamate norme in materia di tutela ambientale individuandone l'interesse e vantaggio nel risparmio dei relativi costi.

3. Individuazione delle Aree a rischio/Attività sensibili

Si premette altresì che **SIS S.c.p.a.** è un consorzio di costruzioni generali avente come oggetto sociale l'esecuzione di opere di ingegneria civile e di infrastrutture operante su tutto il territorio nazionale, nel settore delle opere pubbliche e private.

Nello specifico, si tratta di una realtà avente scopo consortile essendo finalizzata al coordinamento ed allo svolgimento in forma unitaria delle attività delle imprese socie ai fini dell'esecuzione dei lavori ad essa affidati, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, la realizzazione di edifici civili ed industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, acquedotti, gasdotti, opere marittime, opere fluviali, impianti tecnologici, opere di bonifica e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalistica, ecc.

La sede del Consorzio è a Torino, ove sono altresì ubicati gli uffici tecnici e amministrativi; le sedi temporanee e mobili sono costituite da cantieri variamente ubicati in Italia.

All'esito dell'attività di mappatura, si ritiene che possano in ipotesi rivestire rilevanza in termini di rischio di possibile commissione con riferimento alle diverse aree operative tutte le fattispecie individuate dall'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01 fatto salvo quanto specificato nel paragrafo dedicato all'illustrazione dei reati presupposto.

Ciò premesso, la presente Parte Speciale si riferisce alla gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa ambientale relativi all'operatività aziendale e con riferimento altresì ai rapporti di appalto, in relazione alle attività sensibili di seguito descritte:

- produzione rifiuti provenienti dagli uffici o dalle attività di cantiere
- gestione deposito/stoccaggio rifiuti e sottoprodotti
- adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti (es. registri, formulari, regime di tracciabilità informatica dei rifiuti)
- gestione provvedimenti autorizzativi
- gestione terre e rocce da scavo
- gestione scarichi/depurazione
- gestione adempimenti normativi ed autorizzativi di settore
- gestione comunicazioni con PA ed Enti di controllo
- rapporti con fornitori/appaltatori
- gestione attività (es. attività di cantiere, gestione sostanze pericolose, gestione serbatoi...) aventi potenziale impatto sulle matrici ambientali
- gestione interferenze con aree/specie animali e/o vegetali protette
- gestione emergenze ambientali
- gestione attività di bonifica
- gestione attività di manutenzione (edifici, serbatoi, automezzi...)
- gestione mezzi ed attrezzature

Le funzioni coinvolte risultano essere:

- Consiglio di Amministrazione
- Direttori di Cantiere/Procuratori
- Direttore Tecnico/Direttore Tecnico Generale (con specifico riferimento al SGI).
- Figure individuate e richiamate dal Sistema di gestione quali destinatari delle relative procedure/istruzioni, nonché figure dallo stesso sistema individuate per il controllo sulla corretta gestione dell'attività. (es. AD, DT, RGQA, RGQAC, RPMA, RGS, RGSC, RPMA, ICA)
- Soggetti destinatari di adempimenti/incarichi non concernenti direttamente la materia ecologica ma la cui operatività potenzialmente potrebbe impattare sulle matrici ambientali (es. datore di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti, addetti al servizio emergenza/antincendio, soggetti incaricati della gestione di sostanze pericolose...)

- Lavoratori nell'ipotesi in cui svolgano attività in contrasto con gli adempimenti di legge e le istruzioni di lavoro ricevute/ effettuino senza autorizzazione attività pericolose non richieste/previste dalla mansione
- Altri referenti a supporto delle sopra citate funzioni
- Collegio Sindacale

Si segnala che determinate funzioni e processi (**Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG** ovvero "conformità dei sistemi di gestione", **Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi**) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.

In relazione alle suddette funzioni e processi vengono applicate procedure riconducibili alla società Capogruppo FININC S.p.A., di norma condivise anche dalle altre società del Gruppo, nonché specifiche procedure elaborate per la realtà di SIS, attesa la peculiarità dell'attività riferentesi essenzialmente alla gestione dei cantieri.

Le figure responsabili/referenti delle funzioni aziendali, dipendenti sia dalla capogruppo che dalla consorziata, in ogni caso, oltre ad assicurare l'applicazione ed il controllo di linea delle procedure di competenza, osservano altre prescrizioni/misure assunte dal modello di gestione quali, a titolo esemplificativo, la redazione periodica di flussi informativi da trasmettere all'OdV.

Risultano coinvolti i seguenti soggetti esterni:

- Fornitori/Appaltatori con particolare riferimento al personale di società coinvolte nelle attività dei cantieri
- Enti/Clienti pubblici
- Pubblica amministrazione (Cfr. provvedimenti autorizzativi)
- Consulenti esterni (es. società incaricata del PMA, RGAC).

- Ente certificatore
- Società di revisione
- Pubblica Amministrazione
- Cittadini/Comunità locali
- Organi di vigilanza (es. ARPA, NOE)

4. Sistema di controllo

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate (cd. operazioni sensibili) deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Speciale), ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

SIS S.c.p.a. si è dotata al riguardo di strumenti organizzativi (quali organigramma, procedure gestionali, istruzioni operative) improntati ai seguenti principi generali:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento ai compiti ed ai poteri di ciascuna figura.

4.1. Organizzazione aziendale

Con riferimento alla disciplina ed agli adempimenti in tema di tutela ambientale di cui alla presente Parte Speciale occorre evidenziare che la scelta della Società è quella di individuare quali destinatari responsabili degli adempimenti ambientali, in relazione ai differenti cantieri, i Direttori di cantiere, mediante conferimento di idonea procura notarile. Tali figure apicali si avvalgono, per l'esatta osservanza degli adempimenti in materia ambientale, del supporto delle figure specificatamente individuate e richiamate nel



Sistema di Gestione Integrato, nonché del contributo di soggetti esterni, quali ad esempio i consulenti per il sistema di gestione ambientale ed i monitoraggi ambientali.

Rilevano poi, come detto, con specifico riferimento ai "delitti ambientali" di cui al codice penale, anche i soggetti destinatari di adempimenti/incarichi non concernenti direttamente la materia ecologica ma la cui operatività potenzialmente potrebbe impattare sulle matrici ambientali (es. Datore di lavoro, Dirigenti, preposti, addetti al servizio di emergenza/antincendio, figure normativamente individuate dal T.U. Sicurezza; soggetti incaricati della gestione di sostanze pericolose; ecc): ai suddetti soggetti vengono indirizzati specifici momenti formativi.

4.2 Sistema di controllo generale

In via generale i destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire per la parte di rispettiva competenza, il rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste dal Modello nonché delle eventuali istruzioni operative di futura emanazione, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualifica e competenza, ed in particolare non devono:

- violare i principi dettati dal Codice Etico, nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Speciale);
- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti, ovvero altre discipline la cui inosservanza possa tradursi nella realizzazione di un evento sanzionato dalle ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al codice penale
- violare le prescrizioni dettate dalle disposizioni di legge vigenti o dall'autorità di vigilanza, con particolare riferimento ai provvedimenti autorizzativi, inerenti la disciplina ambientale, ovvero ad altra normativa la cui inosservanza possa tradursi nella realizzazione di un evento sanzionato dalle ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al codice penale
- violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione alla registrazione ed al trasporto dei rifiuti;
- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;
- omettere di assicurare ogni necessaria attività di vigilanza e controllo nei confronti ai eventuali appaltatori e/o fornitori affinché gli stessi operino, nei settori di propria

competenza, nel piano rispetto di ogni norma, prescrizione autorizzativa e/o prescrizione emanata dall'autorità, nonché di ogni disposizione aziendale/contrattuale;

- omettere la registrazione/documentazione delle operazioni/attività aventi rilievo ambientale;
- omettere di assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, un'adeguata formazione necessaria a garantire un'adeguata tutela dal rischio di commissione dei c.d. ecoreati;
- omettere di valutare, nello svolgimento dell'attività della Società, le possibili ripercussioni dell'operatività sulle matrici ambientali e sulla salute delle persone.
- omettere ogni adempimento di carattere amministrativo comunque connesso alle materie oggetto della presente Parte speciale;

Le inosservanze degli obblighi e delle procedure o disposizioni organizzative emanate, così come richiamate dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, ai sensi del sistema disciplinare allegato al presente Modello.

4.3. Sistema di controllo specifico. Il sistema di Gestione integrato

Per l'elaborazione di un Modello idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/01 si è optato per il recepimento nella presente Parte Speciale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza (e Sicurezza stradale), certificato rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 (in fase di migrazione alla norma UNI EN ISO 45001:2018) e UNI ISO 39001:2016.

In particolare si intendono richiamate *in toto* le procedure/istruzioni/misure ambientali, nonché le procedure/istruzioni/misure relative alla gestione della qualità "integrate".

Si richiamano inoltre procedure/istruzioni/misure inerenti la sicurezza sul lavoro e la Sicurezza del traffico stradale, per le parti relative alle attività che hanno impatti diretti o indiretti con l'ambiente, comprese le attività indirettamente collegate al flusso produttivo, quali la manutenzione dei macchinari e la gestione dei fornitori di prodotti/servizi a carattere ambientale, su cui l'azienda può avere influenza.

Il Sistema di Gestione di **SIS** definisce l'approccio con cui la sede di Torino gestisce le interfacce con i diversi cantieri e definisce i criteri minimi che il Sistema di Gestione

Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato ad ogni cantiere deve avere.

Tutte le procedure definiscono i processi aziendali e sono da supporto ai cantieri. Nel caso di predisposizione di procedure che coprono gli stessi requisiti direttamente dal Responsabile Qualità di cantiere, queste sono ritenute valide e meglio aderenti alla gestione dei processi nei diversi cantieri.

Il suddetto sistema, risulta articolato su cinque livelli distinti:

- IV) Manuale Integrato (*descrive l'organizzazione, le responsabilità, i processi, la tipologia dei servizi erogati e le modalità di gestione del SGI*)
- V) Procedure Gestionali (*rappresentano la definizione degli aspetti organizzativi specifici del Sistema e contengono la descrizione di come attività rilevanti vengono svolte e quali sono le interfacce e le interrelazioni fra le diverse responsabilità coinvolte*)
- VI) Istruzioni tecnico operative (*rappresentano il know-how dell'azienda in quanto contengono la definizione dei contenuti tecnici dei processi, le modalità operative relative alla conduzione delle attività costituenti i processi, le modalità di controllo delle attività costituenti i processi, le specifiche delle risorse necessarie*)
- VII) Documenti di registrazione
- VIII) Documentazione di origine esterna (ad es. specifiche del cliente, documenti tecnici commerciali, disposizioni normative) *sono il riferimento tecnico e normativo imprescindibile per la corretta attuazione del processo produttivo*)

Si precisa che nel caso in cui il Committente/Cliente richieda la predisposizione di documentazione aggiuntiva, possono essere create procedure specifiche dei singoli cantieri che regolano e descrivono le attività del Sistema di Gestione applicato ad uno specifico cantiere.

Allo stato, accanto al Manuale ed alle procedure/istruzioni "di sede", vale a dire di portata generale, è presente articolata documentazione relativa ai singoli cantieri; ad esempio, con riferimento al cantiere dei lavori della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta, è stato adottato un apposito Manuale, corredato da Procedure Gestionali (in materia di sicurezza e di ambiente) ed operative; per quanto riguarda il cantiere di Milano, allo stato viene utilizzata la documentazione "di sede" e sono in fase di elaborazione procedure specifiche, che verranno eventualmente implementate anche alla luce dell'evoluzione delle attività di cantiere.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, in particolare, rilevano le seguenti procedure (e documentazione allegata e/o richiamata):

Procedure Ambiente⁵¹

PGA-01 Valutazione degli aspetti ambientali (+ modulo individuazione e valutazione aspetti ambientali)

PGA-02 Gestione prescrizioni legali e altre

PGA-03 Gestione delle comunicazioni ambientali

PGA-04 Gestione delle emergenze ambientali

PGA-05 Controllo operativo sorveglianza e misurazione

PGA-06 Obiettivi di gestione ambientale e riesame della direzione

Procedure integrate

PGQ-01 gestione della documentazione e delle registrazioni

PGQ-02 Audit (verifiche ispettive)

PGQ-03 gestione delle non conformità, azioni correttive, reclami

Altre procedure

ACQ 01 "valutazione e monitoraggio fornitori"

ACQ 02 "approvvigionamento di materiali e servizi"

PRG-01 Gestione della progettazione

COM-01 Gestione delle gare d'appalto (attività per acquisizione nuove commesse)

CAN-01 Gestione processo di costruzione (sicurezza)

Procedure ambientali (operative e gestionali) specifiche di cantiere (es. procedure Cantiere della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta), nonché istruzioni operative.

Si richiamano poi le procedure in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Cfr. Parte speciale del presente Modello ex art. 25 septies D.lgs. 231/01), rilevanti anche ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 81/08 nonché gli ulteriori presidi (es. piani di emergenza, DVR, clausole contrattuali) con particolare riferimento alle seguenti attività/processi che possono comunque impattare sulla materia ambientale:

⁵¹ Si richiamano le seguenti "Istruzioni di lavoro" in materia ambientale:

IL- A01 Gestione degli impatti ambientali in cantiere

IL-A02 Gestione amministrativa dei rifiuti

IL -A03 Gestione operativa dei rifiuti

IL-A04 Piano di emergenza in cantiere

IL-A05 Modalità di redazione dell'analisi ambientale e preliminare del sito di cantiere

IL-A06 Autorizzazioni ambientali del sito di cantiere

IL -A07 Piano di emergenza versamenti liquidi

1) monitoraggio e manutenzione relativi a immobili, impianti, mezzi d'opera e attrezzature, altre strutture (serbatoi, depositi, vasche contenimento), gestione sostanze chimiche, attività in appalto;

2) individuazione e programmazione interventi di emergenza.

La compresenza, nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/01 di due tipologie di fattispecie (ipotesi delittuose di evento sanzionate tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, ipotesi di pericolo di natura per lo più contravvenzionale), comporta la necessità di tenere conto non soltanto del rispetto degli adempimenti di natura normativa o autorizzativa propri della disciplina di settore, ma anche della necessaria sussistenza di idonee misure finalizzate alla previsione ed adeguata risposta con riferimento a possibili eventi incidentali che potrebbero non necessariamente derivare tout court dalla violazione delle disposizioni di settore sopra richiamate.

Infine, si richiamano le procedure (e documentazione allegata e/o richiamata) riconducibili al sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale, che disciplinano attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, quali ad esempio gli interventi di manutenzione e la gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali⁵².

Si precisa che tali procedure, facenti capo al sistema della Società SPV, che ha affidato a SIS, in ATI con VIS S.p.A., la gestione della progettazione e costruzione dell'opera, nonché la gestione in esercizio dell'infrastruttura autostradale, del pedaggiamento, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, degli impianti tecnologici e delle opere al verde, sono state recepite da SIS per le parti di propria competenza.

E' prevista in ogni caso la possibilità, a completamento delle procedure di sistema, di emanare e/o implementare specifiche istruzioni operative da parte delle competenti funzioni aziendali.

Si segnala comunque come qualsiasi aggiornamento del SGA dovrà essere tempestivamente comunicato all'ODV, impregiudicato il fatto che la modifica del Modello organizzativo si rende necessaria solamente quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

⁵² Di seguito le procedure recepite da SIS:

- SPV 39001-PRO-001 Coordinamento per la sicurezza del traffico stradale
- SPV 39001-PRO-003 Interventi di manutenzione
- SPV 39001-PRO-005 Gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali
- SPV- Manuale norme di sicurezza per esecuzione lavori in Superstrada
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piano gestione emergenze lotto 1C-2A-2B

In ogni caso resta impregiudicata ogni possibilità di implementazione la cui opportunità nasca a seguito di specifiche segnalazioni eventualmente formulate dall' OdV.

4.4. Osservazioni in merito al Sistema di Gestione Ambientale

L'utilizzo del Sistema di Gestione Ambientale costituisce puntuale realizzazione delle prescrizioni e delle misure richieste dal D.lgs. 231/01, anche con specifico riferimento ai reati presupposto individuati dall'art. 25^{undecies} del Decreto.

In particolare, circa le modalità di verifica e controllo degli adempimenti oggetto della presente Parte Speciale, si rileva come siano previsti ed effettuati audit condotti da valutatori qualificati, interni o esterni, secondo le modalità raccomandate dalla norma UNI EN ISO 19011 (*linee guida per audit di sistemi di gestione*).

Più specificamente, la conduzione degli audit interni, gestita da RGQAS, deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accertare che le attività aventi influenza sulla qualità del processo produttivo e del servizio erogato soddisfino le condizioni previste dalla corretta attuazione del Sistema;
- accertare l'applicazione e l'efficacia di procedure, istruzioni, e regole aziendali interne;
- accertare la completa e corretta applicazione dei provvedimenti stabiliti dal Piano di miglioramento annuale;
- rimuovere in modo tempestivo le carenze riscontrate;
- individuare la di necessità di risorse e/o di formazione del personale;
- individuare la consapevolezza del personale e il livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi per la qualità nonché il suo grado di soddisfazione.

In particolar modo i Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza vengono sottoposti ad audit periodici da parte del RGAS/RGASC, o personale qualificato quale auditor interno/esterno. Le modalità di pianificazione, preparazione ed esecuzione degli audit In materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché i criteri di qualifica dell'auditor sono descritti in un'apposita procedura.

È normalmente il Responsabile di Gestione Ambiente e Sicurezza a pianificare, condurre e documentare gli audit sicurezza sui Sistemi di Gestione in collaborazione con RGQ/RGQC; tali audit hanno una frequenza maggiore in funzione della criticità delle situazioni specifiche e vengono condotte per una o più delle seguenti ragioni:

- verifica del Sistema di Gestione Ambiente e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- verifica della corretta gestione dei rischi;
- verifica delle prestazioni della salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e traguardi pianificati;
- verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure, istruzioni, regole aziendali stabilite per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- verifica della completa e corretta applicazione dei provvedimenti stabiliti dai piani di miglioramento;
- verifica del rispetto delle prescrizioni legali e le altre prescrizioni applicabili al sito.

Sono inoltre previsti audit a carico dei fornitori, condotti in modo analogo agli AI interni per:

- controllare l'attuazione ed i risultati conseguiti a seguito di risoluzione di azioni correttive rilevate in precedenti attività ispettive o di sorveglianza;
- controllare lo svolgimento delle attività di fornitura in accordo ai requisiti contrattuali e l'effettiva attuazione del programma della qualità;
- verificare l'applicazione del programma del Sistema di Gestione, quando applicabile, allorché si siano effettuate importanti ristrutturazioni organizzative o procedurali.

Almeno annualmente, viene inoltre effettuato il riesame della Direzione.

Ancora, il sistema prevede e regola la gestione delle Non Conformità, la cui segnalazione proviene dai seguenti controlli:

- rapporti di non conformità compilati dal personale aziendale e/o dalle funzioni interne responsabili di controlli e verifiche del processo produttivo;
- controlli del prodotto effettuati a seguito di riparazioni e/o rilavorazioni;
- rapporti di prove, controlli e collaudi effettuati dall'Organizzazione o dal Cliente;
- audit interni effettuate dalla direzione aziendale o da auditor esterni autorizzati;
- eventuali reclami dei Clienti⁵³.

⁵³ Ad esempio, sono considerate non conformità ambientali gli scostamenti rispetto alla legge o agli altri regolamenti applicabili, gli scostamenti nell'applicazione di Manuale di Gestione Ambientale, procedure, istruzioni, gli scostamenti rispetto ai limiti imposti per i monitoraggi ambientali, i reclami provenienti da terze parti interessate, gli incidenti di carattere ambientale.

Le tipologie di azioni correttive che possono essere intraprese dall'Organizzazione, sono:

- Variazioni della struttura organizzativa
- Variazione di procedure organizzative
- Variazione delle modalità di attuazione del processo produttivo e/o erogazione del servizio e delle relative istruzioni tecniche
- Definizione di una tipologia di controllo standardizzato da effettuare sistematicamente a valle di un'attività fonte di non conformità
- Modifica dei prodotti e/o delle attrezzature utilizzate
- Addestramento del personale

Ai fornitori compete la responsabilità dell'attuazione delle azioni correttive a loro carico.

Si ricorda infine come, per la gestione dei sistemi, ed in particolare per il Sistema di Gestione Ambientale e le correlate attività di monitoraggio, la Società si avvalga dell'apporto di consulenti esperti qualificati.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica periodica)

L'attuazione del Modello comporta la puntuale applicazione delle procedure e dei controlli previsti dal Sistema di gestione ambientale.

Del resto l'adozione di tale Sistema rappresenta per le figure responsabili, in quanto destinatarie della normativa di settore, lo strumento per garantire nel tempo l'applicazione di ogni adempimento previsto dalla normativa ambientale.

Per i sopraesposti motivi il Modello assume come essenziali le attività di programmazione e monitoraggio proprie del Sistema di gestione ambientale che vede nei soggetti individuati dalle singole procedure di sistema le figure competenti al controllo di primo livello.

Per la puntuale realizzazione del Modello di organizzazione e gestione, che prevede obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, si ritiene essenziale che i soggetti referenti responsabili degli adempimenti (Direttore di Cantiere) e del controllo di primo livello (RGQA - C, ovvero RGQA ove non presente il primo) a diverso titolo forniscano, nel rispetto della normativa sulla privacy, periodici flussi informativi sullo stato di attuazione del sistema.

Essi, in tale veste, dovranno pertanto garantire adeguati flussi informativi nei confronti dell'OdV (report trimestrale) con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure e delle istruzioni emanate per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, alle attività e disposizioni oggetto della presente Parte Speciale e in merito allo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

Dovranno in particolare essere oggetto di periodica reportistica (almeno trimestrale), le notizie relative a:

- rispetto delle procedure/istruzioni previste dal Sistema di Gestione Ambientale
- esiti delle attività di monitoraggio ambientale poste in essere nel periodo di riferimento
- stato delle NC aperte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale
- eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione, delle procedure/istruzioni, dell'organigramma con specifico riferimento agli adempimenti discendenti dalla normativa ambientale;
- rispetto delle prescrizioni di natura gestionale prescritte da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalla normativa di settore ovvero dalle procedure adottate dalla Società;
- rispetto delle prescrizioni operative legate ad eventi accidentali di una certa rilevanza;
- rispetto delle misure individuate nel DVR o nei piani di sicurezza che possano impattare sui nuovi c.d. "ecoreati" quali inquinamento ambientale e disastro ambientale;
- evidenze in ordine alle attività di manutenzione dei presidi volti a scongiurare o contenere eventi accidentali;
- attività di formazione/informazione in tema ambientale.

Alla reportistica trimestrale, oltre ad ogni osservazione/segnalazione comunque ritenuta opportuna, saranno allegati i verbali degli audit interni/esterni eventualmente effettuati nel corso del periodo di riferimento, nonché i verbali del Riesame della Direzione ove presente.

6. Ulteriori obblighi normativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (reportistica al verificarsi di particolari situazioni)

Impregiudicata la reportistica periodica nonché quanto previsto nella Parte Generale, dovranno venire segnalate tempestivamente all'OdV da parte delle funzioni interessate:

- gli esiti (es. verbale di prescrizione ex artt. 318 bis ss. D.lgs. 152/06) di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale ovvero di altra normativa la cui violazione potrebbe incidere negativamente sulla matrici ambientali (es. ARPA, VVFF)
- modifiche e/o integrazioni delle autorizzazioni e licenze
- l'instaurazione e l'esito di eventuali procedimenti di natura civile, amministrativa e/o penale per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/01
- eventuali comportamenti posti in essere tali da compromettere i requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, conformemente al quadro normativo vigente, alle misure di prevenzione e protezione e regole organizzative
- eventi che possono comportare il rischio di integrazione di uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto
- ogni evento di natura incidentale suscettibile di creare un pericolo concreto o un danno alle matrici ambientali con relative indicazioni in ordine alle misure di emergenza già adottate o in via di adozione.

In occasione di mutamento nell'organizzazione e nell'attività tali da influenzare le procedure oggi esistenti, è obbligo del RGQA/della Direzione aziendale fornire immediata segnalazione all'OdV.

RGQA/RGQAC ha in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga- sempreché conforme ai principi individuati nel Codice Etico - alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione nonché ogni anomalia o non conformità significativa riscontrata, e dovrà essere fornita immediata segnalazione all'OdV in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività tali da influenzare le procedure/misure oggi esistenti.

7. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento OdV.



1) sarà cura dell'OdV, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Generale del presente Modello, inviare le comunicazioni opportune agli organi societari ivi previsti nel rispetto della tempistica prestabilita.

2) Nel caso in cui dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla materia ambientale ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione dei Direttori di Cantiere, del RGQA/RGQAC o delle altre figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione al CdA ed al Collegio Sindacale proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità della clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o *partners*, appaltatori e subappaltatori, finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all'attuazione di eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, con riferimento alla disciplina in materia ambientale.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che ne richiedano un tempestivo intervento.

8. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.



SIS S.p.a.

PARTE SPECIALE H

Articoli 25-bis, 25 bis 1, 24 -ter, 25-decies



Indice Parte Speciale H

1. Premessa.....	260
2. Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	260
Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	260
3. Aree a rischio	265
4. Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata	266
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale	266
5. Aree a rischio	270
6. Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	272
7. Aree a rischio	272
8. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto richiamati nella presente parte speciale)	273
8.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento.	273
8.1 Sistema di controllo specifico.....	273
9. Obblighi di informazione	276
10. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	276
11. Sistema disciplinare	277

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati:

- Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 24 –ter Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria

La presente Parte Speciale si rivolge ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 di SIS S.c.p.a., come individuati nell'ambito della Parte Generale del Modello, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, con l'obiettivo di ottenere che gli stessi adottino regole di condotta conformi alla vigente legislazione nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti della presente Parte speciale.

In particolare la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e/o le misure/procedure/istruzioni aziendali che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini di una sua corretta ed efficace applicazione;
- fornire all'OdV ed alle diverse funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

2. Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Si riportano di seguito le fattispecie ritenute a rischio, quantomeno in astratto.



art.	Descrizione
Articolo 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. <i>-sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a)[da 300 a 800 quote], in relazione all'articolo 453 [], e dalla lettera b)[fino a 500 quote], in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</i> <i>- sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 per una durata non superiore a un anno;</i>
Articolo 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro. <i>- sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i>
Articolo 464 codice penale- (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. <i>- sanzione pecuniaria fino a 200 quote</i>
Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. <i>-sanzione pecuniaria fino a 500 quote</i>
Art. 513 bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici <i>- sanzione pecuniaria fino a 800 quote</i> <i>- sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2</i>



Note in merito ad alcuni reati presupposto

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma sanziona chiunque introduca nello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Oggetto materiale sono le monete, nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori.

Nel caso in cui il soggetto attivo abbia altresì alterato o contraffatto le monete, ovvero vi sia un previo concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, si integrano le più gravi fattispecie di cui agli artt. 453 o 454 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma sanziona colui che abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e poi, accortosi della non genuinità di esso, l'abbia comunque speso.

La mera detenzione di monete falsificate, successiva alla consapevolezza della falsità, è fatto penalmente irrilevante a meno che non si configuri la fattispecie di cui all'art. 455.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La fattispecie in esame sanziona colui che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La sanzione è diminuita qualora tali valori siano stati ricevuti in buona fede.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Tale delitto, che mira a tutelare il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, può realizzarsi mediante due differenti condotte e cioè "con violenza sulle cose" o "con mezzi fraudolenti" per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Per "violenza sulle cose" si intende l'utilizzo di qualsiasi energia fisica su una cosa per effetto della quale la stessa venga danneggiata o trasformata, oppure qualora ne venga mutata la destinazione; per "mezzo fraudolento" si intende, invece, qualsiasi artificio o raggio in grado di trarre in inganno.



Sia la violenza sulle cose che il mezzo fraudolento debbono essere idonei a turbare l'altrui attività o ad impedirne lo svolgimento.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto in esame richiede nel soggetto attivo il dolo specifico del fine di cagionare l'impedimento o il turbamento dell'altrui attività.

Il reato, di pericolo, si consuma con il compimento dell'atto violento o con l'utilizzo del mezzo fraudolento, senza che vi sia necessità che la turbativa dell'attività si verifichi in concreto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il delitto sopra richiamato può essere commesso solamente da chi riveste la qualifica di "esercente un'attività commerciale, industriale o produttiva": si tratta pertanto di un reato proprio. La norma è applicabile anche a chi, pur non rientrando nella nozione di imprenditore prevista dall'articolo 2082 del Codice civile, svolga una qualunque attività rivolta alla produzione e/o allo scambio di beni e/o servizi.

La condotta del reato consiste nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.

In proposito, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che: "*Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente*" (Cass. pen., Sez. Un., n. 13178/2019, che ha chiarito che la condotta materiale può essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c. tra i quali rientrano anche tutti i comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda).

Si precisa che la violenza consiste nell'impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose mentre la minaccia consiste nella prospettazione ad una persona di un male futuro e ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Quanto all'elemento soggettivo, parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono trattarsi di reato a dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'atto di concorrenza compiuto con violenza e minaccia; per altri invece il dolo è specifico, essendo necessario il fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui.

Ai sensi dell'art. 513 bis co. 2 c.p., il delitto è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici; la ragione dell'aggravamento sanzionatorio è costituita dal maggior disvalore penale dell'aggressione di attività imprenditoriali verso le quali lo Stato mostra un interesse specifico.

3. Aree a rischio

Attesa l'attività svolta si rileva che, con riferimento all'art. 25 bis D.Lgs. 231/01, l'unico rischio reato è ascrivibile all'indebito utilizzo :

- dei valori bollati;
- della moneta;

con riferimento al caso in cui la società venisse in possesso ed utilizzasse valori bollati falsi o moneta falsa. Allo stato i controlli effettuati in società permettono di considerare tale eventualità remota.

Circa la gestione della cassa contanti (peraltro allo stato raramente usata), gli incassi (anche della accettazione) sono costantemente monitorati.

Circa la contraffazione di marchi, non facendo parte di settori in cui determinante è il marchio (es. settore manifatturiero o agroalimentare) il compimento di tale reato appare remoto.

Circa i reati presupposto ex art. 25 bis.1 del Decreto, risultano rilevanti, sebbene sotto un profilo meramente astratto, le sole ipotesi di cui agli artt. 513, 513 bis c.p.

Le seguenti aree/attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione degli illeciti sopra indicati:

- ricerca, negoziazione, e stipula di contratti con enti pubblici committenti o con società partecipate da enti pubblici nonché esecuzione di tali contratti
- area finanziaria (gestione liquidità)
- (eventuali) rapporti con soggetti con precedenti giudiziari

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo attivo
- Ciclo amministrativo contabile
- Ciclo operativo
- Ciclo finanziario

A fronte di tali aree/attività a rischio (con riferimento sia ai reati ex art. 25 bis, sia ai reati ex art. 25 bis 1) , i "Key officer"⁵⁴ responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione")
- responsabile dell'area Tesoreria ("Tesoreria");
- Direttore di Cantiere;
- Direttore Tecnico generale;
- Direttore Tecnico.

4. Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Reati presupposto:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

⁵⁴ Si segnala che determinate funzioni e processi (Amministrazione, Tesoreria, Finanza strutturata, M&A, Controlling, Legale, Gestione e Comunicazione, HR, Servizi Paghe, Compliance, CSG ovvero "conformità dei sistemi di gestione", Procurement, IT, Segreteria, Automezzi, Servizi Assicurativi) sono affidati alla Capogruppo FININC ed altri ("Servizi d'assistenza e supporto all'attività di business", di natura "Amministrativa di cantiere e logistica", nonché "Tecnica") alla società INC, consorziata di SIS, tramite contratti di servizi.



SIS S.p.a.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

art.	Descrizione
Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli <u>600</u>, <u>601</u>, <u>601-bis</u> e <u>602</u>, nonché all'articolo <u>12</u>, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <u>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</u>, nonché agli articoli <u>22</u>, commi 3 e 4, e <u>22-bis</u>, comma 1, della <u>legge 1° aprile 1999, n. 91</u>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli <u>600-bis</u>, <u>600-ter</u>, <u>600-quater</u>, <u>600-quater.1</u>, <u>600-quinquies</u>, <u>609-bis</u>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, <u>609-quater</u>, <u>609-quinquies</u>, <u>609-octies</u>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e <u>609-undecies</u>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Delitti di cui agli articoli <u>416, sesto comma</u>, <u>416-bis</u>, e delitti commessi</p>



	<p>avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote</i>- <i>sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno</i> <p>Art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote</i>- <i>sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</i> <p>N.B</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
<p>Articolo 416 bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne</p>

	 SIS S.p.a.	
--	---	--

	<p>costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>vedi <i>sub art.</i> 416 c.p.</p>
--	--

Attesa l'attività svolta dalla società e i presidi in essere (si richiama quanto indicato nelle Parti Speciali che precedono la presente Parte Speciale oltre alla presenza del sistema certificato 37001) si reputa del tutto remoto il rischio di Associazione per delinquere ovvero di stampo mafioso.

Risulta non sussistente il rischio per le altre fattispecie.

Note in merito ai reati presupposto

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

La norma in esame, compresa nei "delitti contro l'ordine pubblico", sanziona, in estrema sintesi, l'ipotesi in cui sussista un vincolo associativo di almeno tre persone avente lo scopo di commettere "più delitti". In particolare, il primo comma sanziona i soggetti che promuovono, costituiscono ovvero organizzano l'associazione mentre il comma successivo sanziona la condotta di partecipazione all'associazione e il comma 3° i capi.

Peculiarità della fattispecie in esame è la sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente e di accordo criminoso, o quantomeno stabile, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, a differenza del concorso di persone nel reato in cui si è generalmente in presenza di un accordo volto alla commissione di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali cessa anche il "vincolo".

Si tratta di un delitto comune (vale a dire suscettibile di essere commesso da chiunque) di mera condotta, che si integra con la costituzione dell'associazione, senza necessità che vengano posti in essere i c.d. reati-fine. Il dolo richiede la coscienza e volontà della condotta (promozione, partecipazione all'associazione, ecc.), nonché il dolo specifico di contribuire all'attuazione del programma criminoso.



Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.)

La norma in esame, compresa nei "delitti contro l'ordine pubblico", sanziona, in estrema sintesi, coloro che facciano parte, ovvero promuovano, dirigano o organizzino un'associazione "di tipo mafioso". Ai sensi dell'art. 416 bis c.p., "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

La forza intimidatrice consiste nella capacità di provocare uno stato di timore e sudditanza psicologica, (assoggettamento) derivante dall'esistenza dell'associazione stessa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di minaccia o violenza.

Si tratta di un reato comune, vale a dire suscettibile di essere commesso da chiunque, di mera condotta, perché non richiede il verificarsi di un evento, e permanente, perché la consumazione si protrae nel tempo. Il dolo richiede la coscienza e volontà della condotta (costituzione e/o partecipazione all'associazione, ecc.), nonché il dolo specifico in relazione alle finalità dell'associazione.

5. Aree a rischio

Le seguenti aree/attività, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione degli illeciti sopra indicati:

- Selezione e assunzione del personale;
- Selezione fornitori beni e servizi;
- Area finanziaria;
- Contratti di compravendita con soggetti, anche esteri;
- Transazioni finanziarie con controparti, anche estere;
- Investimenti con controparti anche estere;

- (eventuali) Rapporti con soggetti con precedenti giudiziari.

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo amministrativo contabile
- Ciclo passivo
- Ciclo attivo
- Ciclo operativo
- Ciclo finanziario

A fronte di tali aree/attività a rischio, i "Key officer"⁵⁵responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione");
- responsabile dell'area Tesoreria ("Tesoreria");
- responsabile dell'area Finanza Strutturata ("Finanza strutturata");
- responsabile dell'area Mergers & Acquisition ("M&A");
- responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR");
- responsabile dell'area Approvvigionamento ("Procurement");
- responsabile della Segreteria Generale e Logistica ("Segreteria");
- Direttore di Cantiere;
- Direttore Tecnico.

⁵⁵ Cfr. nota 1 con riferimento al Contratto di Servizi intercorrente con FININC e INC.



6. Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Articolo 377 codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. <i>- sanzione pecuniaria fino a 500 quote</i>
---	--

Note in merito al reato presupposto

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

La fattispecie in esame, in estrema sintesi, sanziona le indebite o illecite pressioni nei confronti di una specifica categoria di soggetti - e cioè coloro che possono avvalersi della facoltà di non rispondere - chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

7. Aree a rischio

Le principali aree/attività sono ascrivibili a:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
- rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nell'ambito di procedimenti di interesse per la Società



- gestione del personale

con i seguenti cicli operativi interessati:

- Ciclo amministrativo contabile
- Ciclo operativo
- Attività dell'Ufficio Legale
- Ciclo "gestione del personale"

A fronte di tali aree/attività a rischio, i "Key officer"⁵⁶ responsabili risultano essere:

- Amministratore Delegato;
- responsabile della Amministrazione, societario e bilanci ("Amministrazione");
- responsabile dell'area Tesoreria ("Tesoreria");
- responsabile Ufficio Risorse Umane ("HR") ;
- responsabile Ufficio legale
- Direttore di Cantiere;
- Direttore Tecnico
- Direttore tecnico generale

8. Sistema di controllo (inerente i rischi reato presupposto richiamati nella presente parte speciale)

8.1 Sistema di controllo generale. Principi di comportamento

Si richiama che il Codice Etico della società si basa sui principi di:

- Responsabilità;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Efficienza;

⁵⁶ Cfr. nota 1 con riferimento al Contratto di Servizi intercorrente con FININC e INC.

Ciò premesso, è fatto assoluto obbligo ai destinatari del presente Modello di rispettare i criteri di concorrenza, lealtà, trasparenza e correttezza nella gestione dei rapporti con i clienti e con i concorrenti e di astenersi nel modo più assoluto da comportamenti e atti qualificabili come incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Società. In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate, ex artt. 25 bis, 25 bis.1, 24 ter e 25 decies del Decreto;
- violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e presente Parte Speciale);
- porre in essere comportamenti che possano costituire e/o integrare minaccia o violenza nei confronti di clienti e/o concorrenti della Società ed, in genere, comportamenti idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza o non conformi alla correttezza professionale o comunque tali da ledere la buona fede e la correttezza negli scambi commerciali;
- improntare i rapporti con i concorrenti e con i terzi a principi che non siano ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

E' fatto inoltre divieto assoluto di indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci esponenti della Società, personale sociale o altri soggetti (es. soci, collaboratori esterni, partners, terzi in generale) eventualmente chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale quando hanno la facoltà di non rispondere

8.2 Sistema di controllo specifico

Ciò precisato il sistema di controllo evidenzia:

a) per il CONTESTO ORGANIZZATIVO la presenza:

- di un organigramma aziendale aggiornato;
- dei Sistemi certificati:

- 1) ISO 14001:2015;
- 2) UNI EN ISO 9001:2015;
- 3) UNI ISO 45001:2018;
- 4) ISO 37001:2106;

- della SOA (qualifica per presentazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica)
- del RATING DI LEGALITA';
- del Protocollo di Legalità;
- del Codice Etico.

Inoltre il sistema di controllo si basa:

- o sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- o sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;
sulla predisposizione di appositi iter inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio (si richiama quanto indicato nella Parte Speciale A e B ed E);
- o sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione ;
- o sul Codice Etico.

Si richiama quanto indicato nelle Sezioni Speciali A, B ed E.

Ad integrazione delle misure del sistema di controllo, operano le seguenti figure:

- Funzione di conformità (ISO 37001);
- Società di Revisione;
- Conformità legislativa e normativa (“Compliance”);
- Collegio Sindacale;
- Conformità dei Sistemi di Gestione (“CSG”)

Sono altresì rilevanti le potenziali verifiche effettuate da parte degli enti preposti alla vigilanza e controllo



9. Obblighi di informazione

Circa gli obblighi informativi si richiama integralmente quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello, anche con riferimento alla necessaria tempestiva comunicazione da parte dei singoli responsabili in merito ad eventuali criticità manifestatesi negli ambiti di competenza.

In merito alla falsificazione di monete e/o valori bollati, qualora presenti nei controlli di cassa contanti delle difformità, queste devono essere comunicate all'OdV con tempestività da parte del Responsabile Servizi Finanziari.

In relazione ad eventuali operazioni estere, il soggetto referente/responsabile, dovrà aggiornare l'OdV ove presenti operazioni della società fuori dai confini nazionali.

Il responsabile dell'Ufficio Legale dovrà comunicare annualmente tramite apposito report - oltre a quanto potrà relazionare nel corso di eventuali audizioni da parte dell'OdV osservazioni e non conformità eventualmente rilevate con riferimento alle aree/attività contemplate dalla presente parte Speciale; dovrà altresì comunicare eventuali aggiornamenti intervenuti con riferimento ai protocolli di legalità sottoscritti.

10. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

È inoltre compito dell'OdV recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.



SIS S.p.a.

11. Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nel "Sistema Disciplinare" allegato al presente Modello nonché al paragrafo dedicato nella Parte generale.